

C.A. BGA.
Dr. Roberto Maschini



Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 13/11/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO N.177-2008-000065205 DEL 06/10/2008
AMAT SPA (CA357RJ) / CARENZA (DA438NF)
NS. RIF. 335/NS/08

VEDI ALLEGATI.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 6

RAPPORTO TX

13 NOV. 2008 12:29

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	13 NOV. 12:27	01'59	TX	06	OK

RAPPORTO TX

13 NOV. 2008 15:42

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	13 NOV. 15:40	01'56	TX	06	OK

RAPPORTO TX

13 NOV. 2008 15:43

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	13 NOV. 15:42	01'07	TX	06	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
335/NS/08	06/10/2008		APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
	VIA LUCANIA				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
		484	CA 357 RJ		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
OPEL	MERIVA	DA 438 NF	CARENZA NICOLA	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			AXA ASSICURAZIONI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

--

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

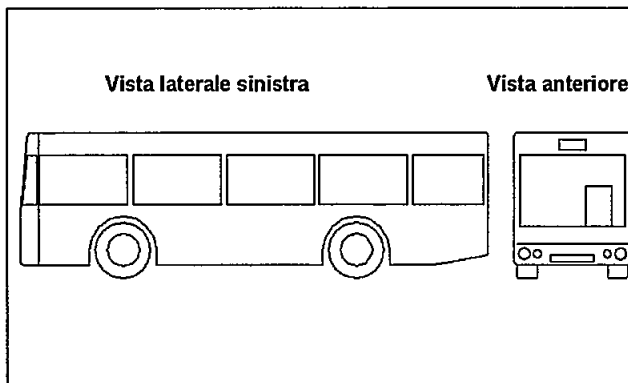
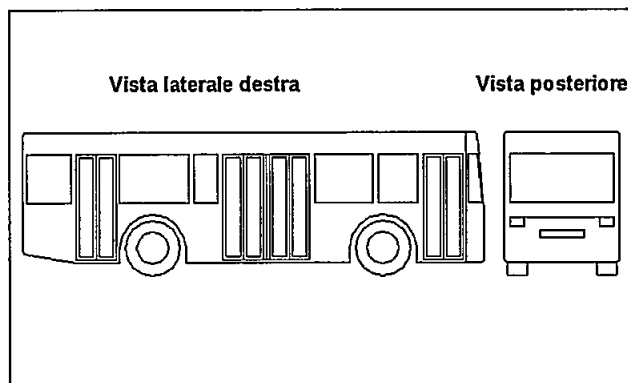
SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO INIZIALMENTE D'UFFICIO SU COMUNICAZIONE DATATA 23/10/2008 DELLA NATIONALE SUISSE DIVISIONE SINISTRI COSE, PERVENUTA VIA POSTA IL 04/11/2008 PROT.21655.

IN DATA 07/11/2008, DIETRO NS. RICHIESTA, LA LOCALE AGENZIA DELLA NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI CI HA TRASMESSO COPIA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DALLO STUDIO LEGALE SANSONETTI - LATTARULO PER CONTO DEL SIG. CARENZA NICOLA.

NELLA NOTA LEGALE NON E' PRECISATO L'ORARIO DEL PRESUNTO SINISTRO ED E' INDICATO CHE L'AUTOBUS ERA DI LINEA 8.

SULLA CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N. 484, CORRISPONDENTE ALLA TARGA CA357RJ, NON SONO RIPORTATE ANNOTAZIONI DI SINISTRI, INOLTRE, SI EVINCE CHE IL BUS E' STATO IMPEGNATO QUASI TOTALMENTE SULLA LINEA 24 (E NON LINEA 8) CHE PREVEDE, COMUNQUE, IL PASSAGGIO DA VIA LUCANIA NELLA DIREZIONE "IPERCOOP - AUCHAN".

I DIPENDENTI LOPRETE BRUNO, CASCARANO NICOLA, OLIVA GAETANO E FERRETTI DAMIANO, SENTITI TELEFONICAMENTE IN DATA 13/11/2008, HANNO DICHIARATO DI NON AVER FATTO INCIDENTI NELLA GIORNATA LAVORATIVA DEL 06/10/2008.

CI RISERVIAMO DI FARVI PERVENIRE LE DICHIARAZIONI SCRITTE DEI QUATTRO DIPENDENTI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE	APERTURA SINISTRO	☐ SI ☐ NO
---	-------------------	---

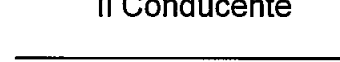
Il Capo Ufficio



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 13/11/08

Il Conducente





nationale
suisse

335/NS/08

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
AGENZIA 00177 TARANTO

Prot. N° **21655**
Del **04 NOV. 2008**
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R. SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG RAGIONE/AMMINISTRAZIONE ☐
STQ STAFF COORDINAMENTO ☐

San Donato Milanese, 23/10/2008

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2008-000065205 del 06/10/2008.

Contraente : A.M.A.T. S.P.A.

POLIZZA: 50 23461813 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: CARENZA NICOLA

PEL MERIVA DA 438 NF

AXA - VIA LUCANIA

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge.

Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

EGA. DOTT. RO FRASCHINI
VI PREGHIAMO COMUNICARCI
LA TARGA E LA COMPAGNIA
DEL DANNEGGIATO.

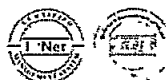
GRAZIE E CORDIALITÀ.

[Signature]

TA, 07/11/08

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

[Signature]



099-8803802

099-8803802

RAPPORTO TX

07 NOV. 2008 11:45

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	07 NOV. 11:45	00'32	TX	01	OK



**NATIONALE SUISSE
ASSICURAZIONI**

Sede Legale e Direzione Generale in Italia;
via XXV Aprile - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

RCAR 0014



606785882941

Spett. A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA



Mitt. LOPRETE SANTO BRUNO
Via BOTTICELLI 13 Pal. A
74027 SAN GIORGIO IONICO -TA-

Spett.le

Direttore Generale AMAT SpA
Via C. Battisti 657 Taranto

Ufficio Sinistri AMAT SpA.

Oggetto: Riscontro a R. A.R. datata 13/11/2008, sinistro del 06/10/08 BUS 484.

La presente è per riscontrare la Vs. datata 13/11/2008, Prot. 22411/UAG, e a seguito di **comunicazioni verbali** del Responsabile dell'Ufficio sinistri, per informarmi di un "presunto sinistro" con l'autobus 484 in via Lucania (senza specificare l'ora).

Si comunica quanto segue:

- In riferimento all'eventuale coinvolgimento del bus da me guidato nel giorno 06/10/08 comandato sul turno 48 dalle ore 05,10 alle ore 11,30 di linea 24, **nell'unico passaggio da via Lucania**, erano presenti sull'autobus due Verificatori Titoli Viaggio i quali alle ore 10,55 scendevano dal mezzo in Viale Magna Grecia, a sostegno di quanto sopra vi è la cedola di viaggio riferita al giorno 06/10/08, da dove si evince chiaramente la mia totale estraneità a quanto ascripto nella vs. comunicazione.

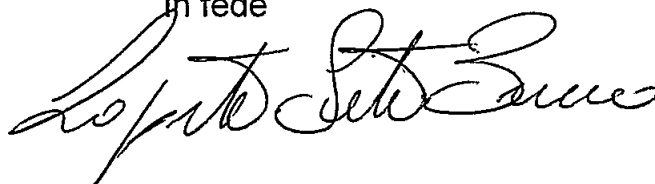
Certo di aver chiarito la mia totale estraneità al sinistro in oggetto, porgo Distinti Saluti.

Taranto 20/11/08

Prot. N. 22850
Del 20 NOV. 2008
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ul.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ul.RG RAGIONERIA / ECONOMIA ☐
STG STAFF QUALITÀ ☐

☐

In fede



20/11

Taranto, 21/11/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

**OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 BUS 484 -
Rif. 335/NS/08**

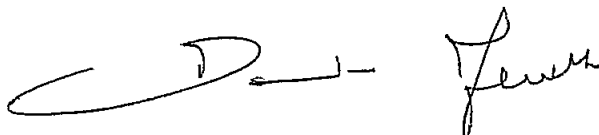
Il sottoscritto Ferretti Damiano, convocato per chiarimenti circa un presunto sinistro verificatosi in Via Lucania in orario imprecisato, dichiara quanto segue:

- 1) nel mio turno lavorativo alla guida del bus 484 l'unico passaggio effettuato su Via Lucania è stato durante la corsa di linea 24 (e non 8) con partenza all'Ipercoop alle ore 22.00 e rientro in deposito alle ore 23.00;
- 2) durante il passaggio su Via Lucania nessun urto con auto in sosta si verificava.

Mi dichiaro, pertanto, estraneo ai fatti lamentati.

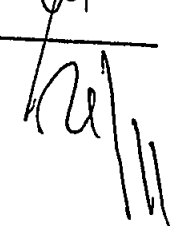
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

FERRETTI DAMIANO
MATR. AZ. 138850



Prot. N. 22923
21 NOV. 2008

Del	P	PRESIDENTE	☐
DG		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG		AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☒
UA		ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT		TECNICO	☐
uf.PT		PRODOTTI / TRAFFICO	☐
uf.RG		RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG		STAFF AMMIN.	☐



Taranto, 25/11/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

**OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 BUS 484 -
Rif. 335/NS/08**

Il sottoscritto Oliva Gaetano, convocato per chiarimenti circa un presunto sinistro verificatosi in Via Lucania in orario imprecisato, dichiara quanto segue:

- 1) nel mio turno lavorativo alla guida del bus 484 l'unico passaggio effettuato su Via Lucania è stato durante la corsa di linea 24 (e non 8) con partenza dall'Ipercoop alle ore 19.05 e arrivo a Città Mercato alle ore 20.15;
- 2) durante il passaggio su Via Lucania sono certo di non aver urtato auto in sosta;
- 3) al termine della corsa ho dovuto necessariamente interrompere il servizio per un infortunio alla caviglia destra.

Mi dichiaro, pertanto, estraneo ai fatti lamentati.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

OLIVA GAETANO
MATR. AZ. 167150



Taranto, 21/11/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

**OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 BUS 484 -
Rif. 335/NS/08**

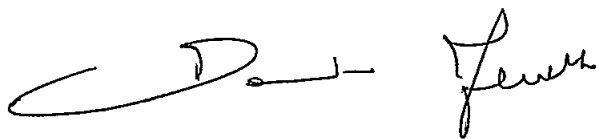
Il sottoscritto Ferretti Damiano, convocato per chiarimenti circa un presunto sinistro verificatosi in Via Lucania in orario imprecisato, dichiara quanto segue:

- 1) nel mio turno lavorativo alla guida del bus 484 l'unico passaggio effettuato su Via Lucania è stato durante la corsa di linea 24 (e non 8) con partenza all'Ipercoop alle ore 22.00 e rientro in deposito alle ore 23.00;
- 2) durante il passaggio su Via Lucania nessun urto con auto in sosta si verificava.

Mi dichiaro, pertanto, estraneo ai fatti lamentati.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

FERRETTI DAMIANO
MATR. AZ. 138850

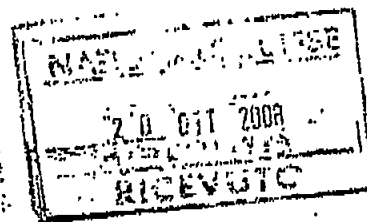
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Damiano Ferretti', with a stylized, cursive script.

335/NS/08

100 13064213

STUDIO LEGALE

Sansonetti & Lattarulo



Avv. Onofrio Sansonetti
Avv. Carmine Lattarulo
Dr. Angela Diola
Dr. Francesco Sansonetti

Mottola 06.10.2008

Spett.le Axa ass.ni
Direzione Generali
via G. Leopardi n. 12
20123 Milano

Spett.le Nationale Suisse ass.ni
via XXV Aprile
20097 S.Donato Milanese (VA)

OGGETTO: Sinistro del 06.10.2008.

Formulo la presente in nome e nell'interesse del mio assistito Sig. Carenza Nicola - elettivamente domiciliato presso il nostro studio- per richiedervi il risarcimento di tutti i danni dallo stesso subito in occasione del sinistro di cui in epigrafe.

Infatti il giorno 06.10.2008 l'Opel Meriva tg. DA438NF di proprietà del mio assistito era regolarmente in sosta in abitato di Taranto lungo la via Lucania; quando, subiva la collisione da parte dell'autobus di Linea n. 8 tg. CA357RJ di proprietà della Soc. Armat -legale rappresentante-, il cui conducente percorreva detta via e, all'improvviso, sbandava, perdeva il controllo del mezzo terminando rovinosamente sull'auto del mio assistito, regolarmente in sosta, con la quale collideva rovinosamente.

Vi invito a farmi conoscere altresì tutti i dati anagrafici del conducente al fine di poterlo citare in giudizio in qualità di convenuto.

Ai sensi dell'art. 9 DPR 16.01.1981 n. 45, il veicolo del mio assistito è periziabile presso lo scrivente studio legale dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 per otto giorni consecutivi non festivi successivi al ricevimento della presente missiva. Decorso i suddetti giorni previsti dalla prescrizione normativa richiamata, il danneggiato sarà libero di effettuare le riparazioni del veicolo.

Ai sensi dell'art. 3 comma II Legge 5.03.2001 n. 57, così come regolamentato dal D.M. 20.02.2004 n. 74 e sostituito dall'art. 146 del decr. lgs. 7.9.2005 n. 209, Vi invito, entro i termini previsti, a fornirmi copia della denuncia di sinistro firmata dall'assicurato, copia della perizia tecnica eseguita dal vostro fiduciario, copia delle fotografie scattate dal vostro perito

4, via Muraglie 74017 Mottola (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993
28, via A. Saffi 74016 Massafra (TA) tel. 099.8803802 fax 099.8803802
16, via Aloisie 74013 Ginosa (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993

lattarulo@studio.it www.lattarulosansonetti.it
LTTCMN68L2SL049T SNSNFR49A14F784S

su tutti i veicoli danneggiati nel suddetto sinistro, nonché copia della perizia medico legale eseguita dal vostro consulente medico, nonché di ogni altro accertamento da voi eseguito nella procedura di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, mediante spedizione con tassa a carico dello scrivente. In caso contrario, vi invito, entro quindici giorni, a darmi comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento se la richiesta sia irregolare e a indicarmi gli elementi di cui necessitate. La presente s'intende costitutiva in mora ai sensi dell'art. 22 L. 1969/990, art. 3 DL 23.12.1976 n. 857 convertito in legge n. 39 del 26.2.1977 ed art. 5 L. 2001/57, così come modificati dal combinato disposto degli artt. 139, 141, 144, 145, 148, 149 e 150 del decr. lgs 7/9/2005 n. 209.

Salvo rettifiche, il reddito del danneggiato dovrà essere calcolato ex art. 4 della legge 26.02.1977 n.39, così come sostituita e modificata dall'art. 137 del decr. lgs. 7.9.2005 n. 209, mentre l'entità delle lesioni vi sarà trasmessa all'esito della guarigione con postumi o prodotta al medico fiduciario della vostra società.

Vi invito, infine, pena la segnalazione agli organi competenti di vigilanza, a corrispondermi, in qualsiasi stato della controversia, le competenze legali previste dall'art. 150 del decr. lgs. 7.9.2005 n. 209, regolamentato dall'art. 9 del DPR 18.07.2006 n. 254, nonché riconosciute dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III 02 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2005 n. 11606).

La presente vale come denuncia.

Distinti saluti
Avv. Carmine Iattarulo

4, via Muraglie 74017 Mottola (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993
28, via A. Saffi 74016 Massafra (TA) tel. 099.8803802 fax 099.8803802
16, via Aloisie 74013 Ginosa (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993

IattaruloCarmine@legale.it www.IattaruloCarminelegale.it
LTTCMN68L25L049T SNSNFR49A14F784S

Taranto, 20/11/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

**OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 BUS 484 -
Rif. 335/NS/08**

Il sottoscritto Cascarano Nicola, convocato per chiarimenti circa un presunto sinistro verificatosi in Via Lucania in orario imprecisato, dichiara quanto segue:

- 1) durante tutto il turno lavorativo alla guida del bus 484, dalle ore 11.30 alle ore 17.30, nessun incidente con auto in sosta in Via Lucania si verificava;
- 2) come si può verificare dalla cedola di viaggio del bus 484, nel predetto turno lavorativo ho lavorato sempre sulla linea 24 e non 8.

Mi dichiaro, pertanto, estraneo ai fatti lamentati.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

CASCARANO NICOLA
MATR. AZ. 115363



Taranto, li 13 NOV. 2008

Prot. 22651 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Loprete Bruno
VIA BOTTICELLI N. 13 PALAZZINA A
74027 - S. GIORGIO J. (TA)

OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 - BUS 484 - Rif. Az. 335/NS/08

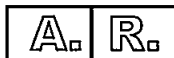
La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

13

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/O Cod. W8401E - L3

Da restituire a

A.M.A.T. s.p.a.

Via

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

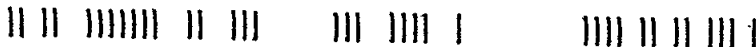
**Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO**

C.A.P.

Località



Provincia



335/US108

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco
☐ Assicurata Euro _____

13517070495 0
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario LO PROTO BRUNO

Via BOTTICELLI, 13 PAR. A

C.A.P. 74027 Località S. GIÒRGIO J. (TA)

[Signature] [Signature]

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invil multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Taranto, li 13 NOV. 2008

Prot. 22612 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Cascarano Nicola
VIA ROMA, 91
74029 - TALSANO TARANTO

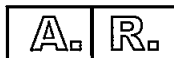
OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 - BUS 484 - Rif. Az. 335/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/0 Cod. W8401E - L3

Da restituire a _____

Via **A.M.A.T. s.p.a.**
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

C.A.P.

Località



Provincia

335/NS/08

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

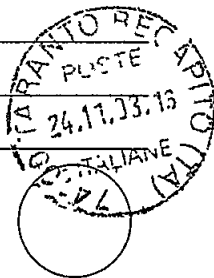
Euro

13517070494.9

Numero

Data di spedizione

 Dall'ufficio postale di

Destinatario CASCARANO NICOLAVia ROMA, 91C.A.P. 74029 Località TARSANO TARANTOMecario MariaFirma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01.

- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

1P/11/1X

Taranto, li 13 NOV. 2008

Prot. 22413 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Oliva Gaetano
VIA MARGHERITA, 43
74100 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 - BUS 484 - Rif. Az. 335/NS/08

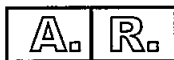
La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

rewn

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/O Cod. W8401E - L3

Da restituire a

A.M.A.T. s.p.a.

Via

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

**Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO**

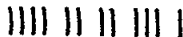
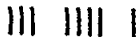
C.A.P.

Località



Provincia

335/NS/08



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13517070493 8

Numero

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

OLIVA GABRIANO

Via

MARGHERITA, 43

C.A.P.

74100

Località

TARANTO

**TARDIA PIETRO****PORTIERE**

Via R. Margherita, 43

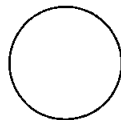
74100 TARANTO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

19/10/84

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Inviati multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Taranto, li 13 NOV. 2008

Prot. 22614 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
Ferretti Damiano
VIA SPADARO, 38
74100 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 - BUS 484 - Rif. Az. 335/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

3
cewsi
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



A. R.

postaprioritaria

Avviso di ricevimento

Modello 23 I/P - EP683 - MOD. 01304 (EX W9402E) - St. [4] Ed. 07/05

Da restituire a

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



335/NS/08

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

13517070492 6

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario FORRETTI DAMIANOVia SPADARO, 38C.A.P. 74100 Località TARANTO

(Grasello)
[Firma]
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

18/11/8
Data

[Firma]
Firma dell'incaricato alla distribuzione



Bollo dell'ufficio di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 26/02/2009

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

OGGETTO: SINISTRO N.177-2008-000065205 DEL 06/10/2008
AMAT SPA (CA357RJ) / CARENZA (DA438NF)
NS. RIF. 335/NS/08

CON RIFERIMENTO AL SINISTRO INDICATO IN OGGETTO, PER VS. OPPORTUNA CONOSCENZA, IN ALLEGATO ALLA PRESENTE VI TRASMETTIAMO NOTA PROT.2586 DEL 09/02/2009, FORMULATA DALLO STUDIO LEGALE SANSONETTI E LATTARULO.
DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 2

RAPPORTO TX

26 FEB. 2009 08:54

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	26 FEB. 08:53	00'46	TX	02	OK

STUDIO LEGALE

Sansonetti & Lattarulo

Avv. Onofrio Sansonetti
 Avv. Carmine Lattarulo
 Avv. Angela Diciaula
 Dr. Francesco Sansonetti

Mottola 03.01.2009

Spett.le Società Amat
 Via Cesare Battisti n. 657
 74100 Taranto

Alla cortese attenzione
 del Sig. Baldo

2586

Prot. N. 09 FEB. 2009

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO ☐
STG	STAFF QUALITA ☐

 ☐

OGGETTO: Sinistro del 06/10/2008.

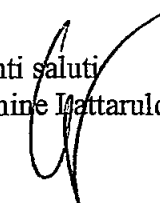
Formulo la presente in nome e nell'interesse del mio assistito Sig. Carenza Nicola - elettivamente domiciliato presso il nostro studio- per richiederVi il risarcimento dei danni patrimoniali dallo stesso subiti in occasione del sinistro di cui in epigrafe.

Infatti, il giorno 06/10/2008 l'Opel Meriva tg. DA438NF di proprietà del mio assistito era regolarmente in sosta in abitato di Taranto lungo la via Lucania; quando, subiva la collisione da parte dell'autobus di Linea n. 18 tg. CA357RJ di vostra proprietà, il cui conducente percorreva detta via, a velocità sostenuta, e, all'improvviso, sbandando, terminava rovinosamente sull'auto del mio assistito, regolarmente in sosta, con la quale collideva rovinosamente.

Vi invito, pertanto, a comunicarmi il nome della compagnia garante della VS rc'auto entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente, trascorsi i quali sarò costretto a predisporre atto di citazione esclusivamente nei vostri confronti.

Vi significhiamo, che, non provvedendovi, tutelerò per altre vie gli interessi del mio assistito con tutte le conseguenze a vostro carico.

Distinti saluti
 Avv. Carmine Lattarulo



4, via Muraglie 74017 Mottola (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993
 28, via A. Saffi 74016 Massafra (TA) tel. 099.8803802 fax 099.8803802
 16, via Aloisie 74013 Ginosa (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993
lattarolocarmine@virgilio.it www.lattaruloesansonetti.it
 LTTCMN68L25L049T SNSNFR49A14F784S

STUDIO LEGALE

Sansonetti & Lattarulo

Avv. Onofrio Sansonetti
 Avv. Carmine Lattarulo
 Avv. Angela Diciaula
 Dr. Francesco Sansonetti

Mottola 03.01.2009

Spett.le Società Amat
 Via Cesare Battisti n. 657
 74100 Taranto

Alla cortese attenzione
 del Sig. Baldo

Prot. N. **2586**
 Del **09 FEB. 2009**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

 ☐

OGGETTO: Sinistro del 06/10/2008.

Formulo la presente in nome e nell'interesse del mio assistito Sig. Carenza Nicola - elettivamente domiciliato presso il nostro studio- per richiedervi il risarcimento dei danni patrimoniali dallo stesso subiti in occasione del sinistro di cui in epigrafe.

Infatti, il giorno 06/10/2008 l'Opel Meriva tg. DA438NF di proprietà del mio assistito era regolarmente in sosta in abitato di Taranto lungo la via Lucania; quando, subiva la collisione da parte dell'autobus di Linea n. 18 tg. CA357RJ di vostra proprietà, il cui conducente percorreva detta via, a velocità sostenuta, e, all'improvviso, sbandando, terminava rovinosamente sull'auto del mio assistito, regolarmente in sosta, con la quale collideva rovinosamente.

Vi invito, pertanto, a comunicarmi il nome della compagnia garante della VS rc'auto entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente, trascorsi i quali sarò costretto a predisporre atto di citazione esclusivamente nei vostri confronti.

Vi significo, che, non provvedendovi, tutelerò per altre vie, gli interessi del mio assistito con tutte le conseguenze a vostro carico.

Distinti saluti
 Avv. Carmine Lattarulo



4, via Muraglie 74017 Mottola (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993
 28, via A. Saffi 74016 Massafra (TA) tel. 099.8803802 fax 099.8803802
 16, via Aloisie 74013 Ginosa (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993

lattarulocarmine@virgilio.it www.lattaruloesansonetti.it

LTTCMN68L25L049T SNSNFR49A14F784S

STUDIO LEGALE Sansonetti & Lattarulo

4, via Muraglie 74017 Mottola (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993
28, via A. Saffi 74016 Massafra (TA) tel. 099.8803802 fax 099.8803802
e-mail: lattaruloecarnine@virgilio.it www.lattaruloesansonetti.it



Postaraccomandata

AR

€ 3,40

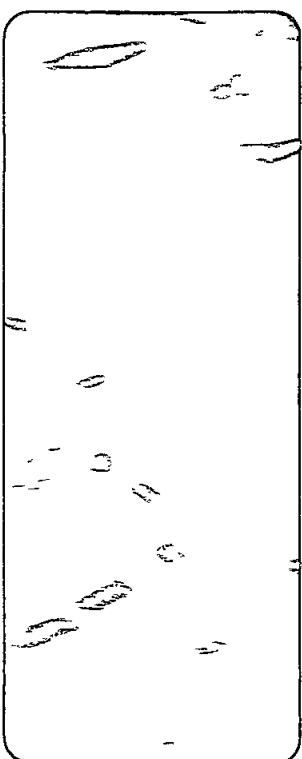
104083ee - 74100



74020 - 74017 MOTTOLA (TA) 74020(TA)

CA.02.008 13.34

Posteitaliane





Taranto, lì 30/marzo/2009

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Si riscontra la nota prot. 22333 del 13/11/2008 trasmessa a questa Area Tecnica in data 17/11/2008 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 484 coinvolto nel sinistro 335/NS/08 del 06/10/2008.

? Sulla zona d'urto descritta dal conducente sono stati effettuati n° 6 rilievi fotografici che si trasmettono allegati alla presente.

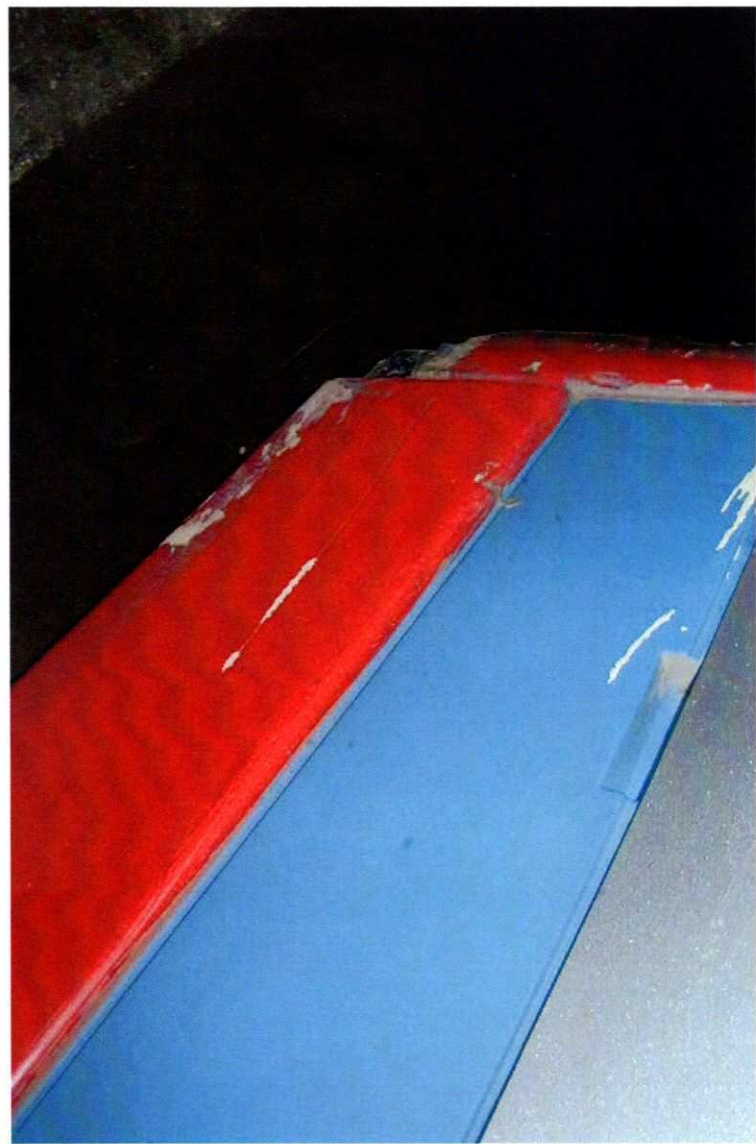
Distinti saluti

Prot. N° 5999
Del 30 MAR. 2009
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF GENERALE ☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

2/13





URGENTE

Taranto, li 12/11/2008

Egr. Ing.
Gabriele Passeretti
Responsabile Area Tecnica
SEDE

Oggetto: **Sinistro n.335/NS/08 DEL 06/10/2008**

In data 07/11/2008 è pervenuta l'allegata richiesta legale di risarcimento danni per un presunto sinistro, verificatosi in **Via Lucania** in data **06/10/2008** (in orario imprecisato), nel quale sarebbe coinvolto il **bus 484**, il cui conducente, stante quanto espone il legale del presunto danneggiato, **<<... all'improvviso, sbandava, perdeva il controllo del mezzo terminando rovinosamente sull'autovettura regolarmente in sosta, con la quale collideva ...>>.**

Agli atti dello scrivente Ufficio sinistri nessuna relazione d'incidente è pervenuta relativamente al caso in questione.

Sull'allegata cedola di viaggio del bus 484 è riportata la seguente annotazione del dipendente Loprete Bruno: **<<... al montaggio (ore 05.10) la 484 presentava in particolare: parabrezza ant. lesionato nella parte sx, ammass. parti centr. e post. dx, ang. Post. dx rotto, ammass. Parti post., centr. E ant. Sx...>>.**

Vogliate effettuare gli opportuni accertamenti del caso e relazionarci in merito allo stato del mezzo.

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

22333
Prot. N. 13 NOV. 2008
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
UOC STAFF QUALITÀ ☐

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**

Tiziana Tursi

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 335/NS/08	DATA SINISTRO 06/10/2008	ORA	MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA LUCANIA	ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 484	TARGA AUTOBUS CA 357 RJ
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
DOMICILIO		TIPO PATENTE	N° PATENTE
		RILASCIATA A	DATA RILASCIO
		SCADENZA PATENTE	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO MERIVA	TARGA DA 438 NF	PROPRIETARIO CARENZA NICOLA	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE AXA ASSICURAZIONI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

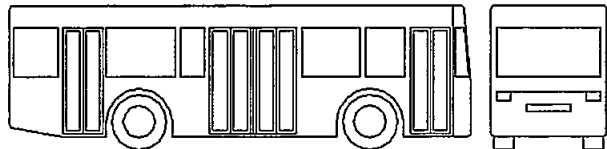
RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA

% COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

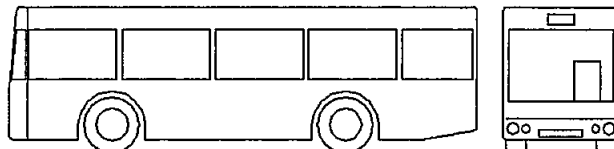
Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲ ▼
--	--------

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲ ▼
--	--------

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO INIZIALMENTE D'UFFICIO SU COMUNICAZIONE DATATA 23/10/2008 DELLA NATIONALE SUISSE DIVISIONE SINISTRI COSE, PERVENUTA VIA POSTA IL 04/11/2008 PROT.21655.

IN DATA 07/11/2008, DIETRO NS. RICHIESTA, LA LOCALE AGENZIA DELLA NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI CI HA TRASMESSO COPIA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DALLO STUDIO LEGALE SANSONETTI - LATTARULO PER CONTO DEL SIG. CARENZA NICOLA.

NELLA NOTA LEGALE NON E' PRECISATO L'ORARIO DEL PRESUNTO SINISTRO ED E' INDICATO CHE L'AUTOBUS ERA DI LINEA 8.

SULLA CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N. 484, CORRISPONDENTE ALLA TARGA CA357RJ, NON SONO RIPORTATE ANNOTAZIONI DI SINISTRI, INOLTRE, SI EVINCE CHE IL BUS E' STATO IMPEGNATO QUASI TOTALMENTE SULLA LINEA 24 (E NON LINEA 8) CHE PREVEDE, COMUNQUE, IL PASSAGGIO DA VIA LUCANIA NELLA DIREZIONE "IPERCOOP - AUCHAN".

I DIPENDENTI LOPRETE BRUNO, CASCARANO NICOLA, OLIVA GAETANO E FERRETTI DAMIANO, SENTITI TELEFONICAMENTE IN DATA 13/11/2008, HANNO DICHIARATO DI NON AVER FATTO INCIDENTI NELLA GIORNATA LAVORATIVA DEL 06/10/2008.

CI RISERVIAMO DI FARVI PERVENIRE LE DICHIARAZIONI SCRITTE DEI QUATTRO DIPENDENTI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 13/11/08



nationale
suisse

335/NS/08

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
AGENZIA 00177 TARANTO

Prot. N. **21655**
Del **04 NOV. 2008**
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

San Donato Milanese, 23/10/2008

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2008-000065205 del 06/10/2008.

Contraente : A.M.A.T. S.P.A.

POLIZZA: 50 23461813 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: CARENZA NICOLA

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.



2008-Nov-07 11:07 AM

0997356261

1/1

DA:UFF. SINISTRI AMAT SPA

N. FAX : 0997356261

07 NOV. 2008 11:45 P1

Nazionale Suisse S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XIV Aprile 20097
 San Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationsuisse.it
 www.nationsuisse.it - Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte
 della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Suisse" di Basilea - Cap. Soc. 12.000.000 euro
 Iscritta al Registro di Commercio n. 112124 - C.C.I.A.A. Milano 585006 - p.iva e C.F. n. 01051110159
 Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con
 sistema di management certificato



nationale suisse

335/NS/08

DIREZIONE TECNICA
 SERVIZIO SINISTRI
 DIVISIONE RAMI AUTO
 RE FRASCHINI EUGENIO
 Tel.: 0251603247

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
 A.M.A.T. S.P.A.
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
 AGENZIA 00177 TARANTO

San Donato Milanese, 23/10/2008

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2008-000065205 del 06/10/2008.

Contraente : A.M.A.T. S.P.A.

POLIZZA: 50 23461813 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: CARENZA NICOLA

Prot. n. 21695
 Del 04 NOV. 2008
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MONITORING ☐
 UAG AFFARI GENERALI E SINISTRI ☒
 UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UI INFORMAZIONI ☐
 UP PERSONALE/RETROCUSSIONE ☐
 UT TECNICO ☐
 UST PRODOTTI/TRAFFICO ☐
 URE RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 STQ STAFF CANTIERA ☐

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di controllo, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

R. G. Ballo

VEICOLO TARGATO DAU38NF

COMPAGNIA AXA Assur
 Centrale sinistri
 Nationale Suisse
 Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

EGA. DOTT. RO FRASCHINI
 VI PRECHIAMO COMUNICARCI
 LA TARGA E LA COMPAGNIA
 DEL DANNEGGIATO.

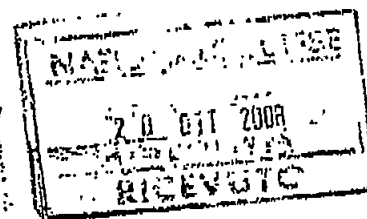
GRAZIE E COLLABORAZIONE.

TA, 07/11/08



STUDIO LEGALE

Sansonetti & Lattarulo



Avv. Onofrio Sansonetti
 Avv. Carmine Lattarulo
 Dr. Angela Dielaula
 Dr. Francesco Sansonetti

Mottola 06.10.2008

Spett.le Axa ass.mi
 Direzione Generali
 via G. Leopardi n. 12
 20123 Milano

Spett.le Nationale Suisse ass.mi
 via XXV Aprile
 20097 S.Donato Milanese (VA)

Prot. N **21963**
 Del **10 NOV. 2008**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

OGGETTO: Sinistro del 06.10.2008.

Formulo la presente in nome e nell'interesse del mio assistito Sig. Carenza Nicola - elettivamente domiciliato presso il nostro studio- per richiedervi il risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro di cui in epigrafe.

Infatti il giorno 06.10.2008 l'Opel Meriva tg. DA438NF di proprietà del mio assistito era regolarmente in sosta in abitato di Taranto lungo la via Lucania; quando, subiva la collisione da parte dell'autobus di Linea n. 8 tg. CA357RJ di proprietà della Soc. Arnat -legale rappresentante-, il cui conducente percorreva detta via e, all'improvviso, sbandava, perdeva il controllo del mezzo terminando rovinosamente sull'auto del mio assistito, regolarmente in sosta, con la quale collideva rovinosamente.

Vi invito a farmi conoscere altresì tutti i dati anagrafici del conducente al fine di poterlo citare in giudizio in qualità di convenuto.

Ai sensi dell'art. 9 DPR 16.01.1981 n. 45, il veicolo del mio assistito è periziabile presso lo scrivente studio legale dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 per otto giorni consecutivi non festivi successivi al ricevimento della presente missiva. Decorsi i suddetti giorni previsti dalla prescrizione normativa richiamata, il danneggiato sarà libero di effettuare le riparazioni del veicolo.

Ai sensi dell'art. 3 comma II Legge 5.03.2001 n. 57, così come regolamentato dal D.M. 20.02.2004 n. 74 e sostituito dall'art. 146 del decr. lgs. 7.9.2005 n. 209, Vi invito, entro i termini previsti, a fornirmi copia della denuncia di sinistro firmata dall'assicurato, copia della perizia tecnica eseguita dal vostro fiduciario, copia delle fotografie scattate dal vostro perito

4, via Muraglie 74017 Mottola (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993
 28, via A. Saffi 74016 Massafra (TA) tel. 099.8803802 fax 099.8803802
 16, via Aloisie 74013 Ginosa (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993

lattarulo@studiolegale.it www.lattarulosansonetti.it
 LTTCMN68L25L049T SNSNFR49A14F784S

su tutti i veicoli danneggiati nel suddetto sinistro, nonché copia della perizia medico legale eseguita dal vostro consulente medico, nonché di ogni altro accertamento da voi eseguito nella procedura di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, mediante spedizione con tassa a carico dello scrivente. In caso contrario, vi invito, entro quindici giorni, a darmi comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento se la richiesta sia irregolare e a indicarmi gli elementi di cui necessitate. La presente s'intende costitutiva in mora ai sensi dell'art. 22 L. 1969/990, art. 3 DL 23.12.1976 n. 857 convertito in legge n. 39 del 26.2.1977 ed art. 5 L. 2001/57, così come modificati dal combinato disposto degli artt. 139, 141, 144, 145, 148, 149 e 150 del decr. lgs 7/9/2005 n. 209.

Salvo rettifiche, il reddito del danneggiato dovrà essere calcolato ex art. 4 della legge 26.02.1977 n.39, così come sostituita e modificata dall'art. 137 del decr. lgs. 7.9.2005 n. 209, mentre l'entità delle lesioni vi sarà trasmessa all'esito della guarigione con postumi o prodotta al medico fiduciario della vostra società.

Vi invito, infine, pena la segnalazione agli organi competenti di vigilanza, a corrispondermi, in qualsiasi stato della controversia, le competenze legali previste dall'art. 150 del decr. lgs. 7.9.2005 n. 209, regolamentato dall'art. 9 del DPR 18.07.2006 n. 254, nonché riconosciute dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III 02 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2005 n. 11606).

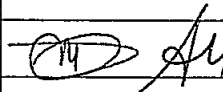
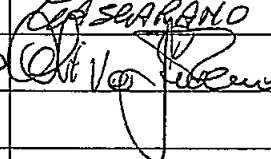
La presente vale come denuncia.

Distinti saluti
Avv. Carmine Lattarulo

4, via Muragile 74017 Mottola (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993
28, via A. Saffi 74016 Massafra (TA) tel. 099.8803802 fax 099.8803802
16, via Aloisie 74013 Ginosa (TA) tel. 099.8861106 fax 099.8867993

lattarulo@carminelattarulo.it www.lattaruloandmottola.it
LTTCMN68L23L049T SNSNFR49A14F784S

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 1.84 DATA 06 10 08

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario.	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
APPIA	P.VI	05.40	ILVA	06.30	LOPRETO B.			
3 FONT.	3 FONT.	07.00	MARGH.	08.10	u u			
24	C.H.	08.30	IPER	09.54	u u			
24	IPER	10.00	C.H.	11.20	LOPRETO B.	10.55	M.G.	
24	CH	11.30	IPER	12.50	CASARANO			
u	IPER.	13.00	CH	14.20	u			
u	CH	14.30	IPER	15.45	u			
24	IPER	16.00	CH	17.15	CASARANO			
24	C.H.	17.30	IPER	19.00				
24	IPER	19.05						
24	CH	20.40	IPER	21.55	FERRETTI			
24	IPER	22.00			FERRETTI			
					23.10			
					P.F.			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 048

DALLE ORE 05.10

ALLE ORE 11.30

LINEA 24

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
LOPNOTO BRUNO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	☒	☒
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	☒	☒

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 11.30

ALLE ORE 14.30

LINEA 84

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
CASARANO NICOLA

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 17.30

ALLE ORE 23.45

LINEA 24

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Oliva Federico

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente**

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____:

AL MONT. LA 484 PRESENTAVA IN PARTIC.: PARABOLIZZAZIONE AUT.
L'ESIONATO NELLA PARTE SX, AMHAC. PARTI CONTR. E POST- DX,
AUT. POST- DX ROTTO, AMHAC. PARTI POST, CONTR. E AUT-SX. LOPNOTO

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, 20/11/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

**OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 BUS 484 -
Rif. 335/NS/08**

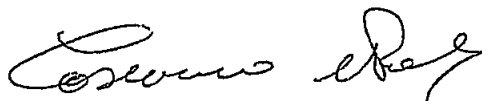
Il sottoscritto Cascarano Nicola, convocato per chiarimenti circa un presunto sinistro verificatosi in Via Lucania in orario imprecisato, dichiara quanto segue:

- 1) durante tutto il turno lavorativo alla guida del bus 484, dalle ore 11.30 alle ore 17.30, nessun incidente con auto in sosta in Via Lucania si verificava;
- 2) come si può verificare dalla cedola di viaggio del bus 484, nel predetto turno lavorativo ho lavorato sempre sulla linea 24 e non 8.

Mi dichiaro, pertanto, estraneo ai fatti lamentati.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

CASCARANO NICOLA
MATR. AZ. 115363



Prot. N. 32861
20 NOV. 2008

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	SISTEMI CONTABILITARI	☐
		☐

20/11

Taranto, 25/11/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

**OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 BUS 484 -
Rif. 335/NS/08**

Il sottoscritto Oliva Gaetano, convocato per chiarimenti circa un presunto sinistro verificatosi in Via Lucania in orario imprecisato, dichiara quanto segue:

- 1) nel mio turno lavorativo alla guida del bus 484 l'unico passaggio effettuato su Via Lucania è stato durante la corsa di linea 24 (e non 8) con partenza dall'Ipercoop alle ore 19.05 e arrivo a Città Mercato alle ore 20.15;
- 2) durante il passaggio su Via Lucania sono certo di non aver urtato auto in sosta;
- 3) al termine della corsa ho dovuto necessariamente interrompere il servizio per un infortunio alla caviglia destra.

Mi dichiaro, pertanto, estraneo ai fatti lamentati.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

OLIVA GAETANO
MATR. AZ. 167150



Prot. N° 23200
Del 26 NOV. 2008

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STU	STAFF AMMINISTRA	☐



Taranto, li 04 DIC. 2008

Prot. n.: 23894 UAG

Spett.le
NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Divisione Servizi tecnici auto
Via XXV Aprile
20097 - S. DONATO MILANESE (MI)

Spett.le
Nationale Suisse Assicurazioni
Agenzia di Taranto
Via Nitti, 45/A
74100 - TARANTO

Spett.le
Iacobino Insurance Brokers Srl
Via Cavour, 30
74100 - TARANTO

OGGETTO: Sinistro n.177-2008-000065205 del 06/10/2008
AMAT SPA (CA357RJ) / CARENZA (DA438NF)
Ns. Rif. 335/NS/08

Facendo seguito al ns. fax del 13/11 u.s. in allegato alla presente Vi rimettiamo quanto segue:

- 1) dichiarazione rilasciata in data 20/11/2008 dal dipendente Cascarano Nicola (**Allegato n.1**);
- 2) dichiarazione rilasciata in data 20/11/2008 dal dipendente Loprete Bruno (**Allegato n.2**);
- 3) dichiarazione rilasciata in data 21/11/2008 dal dipendente Ferretti Damiano (**Allegato n.3**);
- 4) dichiarazione rilasciata in data 25/11/2008 dal dipendente Oliva Gaetano (**Allegato n.4**).

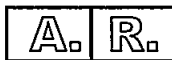
Tanto si invia a completamento dell'istruttoria della pratica indicata in oggetto.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Malchecchia)

Lett. 4/12/08

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/O Cod. W8401E - L3

335/NS/08

Da restituire a _____

Via _____

C.A.P.

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Costituzione, 657
74100 TARANTO



Provincia



Avviso di ricevimento

5-7

2-3

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

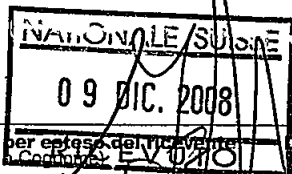
13517070530 3
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

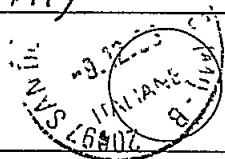
Destinatario NATIONALS SUSSO ASS. M - Archivio Sonzib TONIC
Auto

Via XXV APRILE

C.A.P. 20097 Località S. DONATO MILANESCO (MI)



[Handwritten signature]



Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) [Handwritten signature] Data _____

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Taranto, 20/11/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

**OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 BUS 484 -
Rif. 335/NS/08**

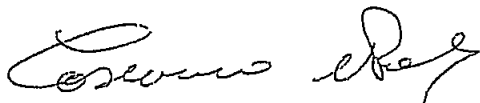
Il sottoscritto Cascarano Nicola, convocato per chiarimenti circa un presunto sinistro verificatosi in Via Lucania in orario imprecisato, dichiara quanto segue:

- 1) durante tutto il turno lavorativo alla guida del bus 484, dalle ore 11.30 alle ore 17.30, nessun incidente con auto in sosta in Via Lucania si verificava;
- 2) come si può verificare dalla cedola di viaggio del bus 484, nel predetto turno lavorativo ho lavorato sempre sulla linea 24 e non 8.

Mi dichiaro, pertanto, estraneo ai fatti lamentati.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

CASCARANO NICOLA
MATR. AZ. 115363



Prot. N. 22861
20 NOV. 2008

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
U/RG	RAZIONERIA/ECONOMATO ☐
STG	STAFF GENERALE ☐

20/11

Mitt. LOPRETE SANTO BRUNO
Via BOTTICELLI 13 Pal. A
74027 SAN GIORGIO IONICO -TA-

Spett.le

Direttore Generale AMAT SpA
Via C. Battisti 657 Taranto

Ufficio Sinistri AMAT SpA.

Oggetto: Riscontro a R. A.R. datata 13/11/2008, sinistro del 06/10/08 BUS 484.

La presente è per riscontrare la Vs. datata 13/11/2008, Prot. 22411/UAG, e a seguito di **comunicazioni verbali** del Responsabile dell'Ufficio sinistri, per informarmi di un "presunto sinistro" con l'autobus 484 in via Lucania (senza specificare l'ora).

Si comunica quanto segue:

- In riferimento all'eventuale coinvolgimento del bus da me guidato nel giorno 06/10/08 comandato sul turno 48 dalle ore 05,10 alle ore 11,30 di linea 24, **nell'unico passaggio da via Lucania**, erano presenti sull'autobus due Verificatori Titoli Viaggio i quali alle ore 10,55 scendevano dal mezzo in Viale Magna Grecia, a sostegno di quanto sopra vi è la cedola di viaggio riferita al giorno 06/10/08, da dove si evince chiaramente la mia totale estraneità a quanto ascripto nella vs. comunicazione.

Certo di aver chiarito la mia totale estraneità al sinistro in oggetto, porgo Distinti Saluti.

Taranto 20/11/08

Prot. N. 22850
Del 20 NOV. 2008
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO. ☐
STU STAFF UFFICIO ☐

In fede

Loprete Santo Bruno

20/11

Taranto, 21/11/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

**OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 BUS 484 -
Rif. 335/NS/08**

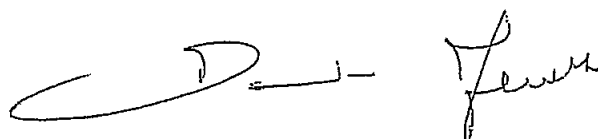
Il sottoscritto Ferretti Damiano, convocato per chiarimenti circa un presunto sinistro verificatosi in Via Lucania in orario imprecisato, dichiara quanto segue:

- 1) nel mio turno lavorativo alla guida del bus 484 l'unico passaggio effettuato su Via Lucania è stato durante la corsa di linea 24 (e non 8) con partenza all'Ipercoop alle ore 22.00 e rientro in deposito alle ore 23.00;
- 2) durante il passaggio su Via Lucania nessun urto con auto in sosta si verificava.

Mi dichiaro, pertanto, estraneo ai fatti lamentati.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

FERRETTI DAMIANO
MATR. AZ. 138850



Prot. N. 22923
Del 21 NOV. 2008

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UI.PT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
UI.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STU	STAFF CULT.	☐



Taranto, 25/11/2008

Spett.le
Ufficio Sinistri
A.M.A.T. SPA
SEDE

**OGGETTO: SINISTRO DEL 06/10/2008 BUS 484 -
Rif. 335/NS/08**

Il sottoscritto Oliva Gaetano, convocato per chiarimenti circa un presunto sinistro verificatosi in Via Lucania in orario imprecisato, dichiara quanto segue:

- 1) nel mio turno lavorativo alla guida del bus 484 l'unico passaggio effettuato su Via Lucania è stato durante la corsa di linea 24 (e non 8) con partenza dall'Ipercoop alle ore 19.05 e arrivo a Città Mercato alle ore 20.15;
- 2) durante il passaggio su Via Lucania sono certo di non aver urtato auto in sosta;
- 3) al termine della corsa ho dovuto necessariamente interrompere il servizio per un infortunio alla caviglia destra.

Mi dichiaro, pertanto, estraneo ai fatti lamentati.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.

OLIVA GAETANO
MATR. AZ. 167150



ProL N	23200
Del	7 6 NOV. 2008
P	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA	ACQUISTI / CONTRATTI
UC	CONTABILITA' / BILANCIO
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
U/PT	PRODOTTI / TRAFFICO
U/LRG	RAZIONERIA / ECONOMATO
Sic	Sicurezza

555/NS/08
06/10/2008
CA. 05/07/2011

COPIA

Avv. CARMINE LATTARULO
Via Brindisi, 9 - Tel. 099.8803802
74016 MASSAFRA (TA)
Via Muraglie, 4 - Tel. 099.8861106
74017 MOTTOLA (TA)
Cod. Fisc. LTT CMN 68L25 L049T
Part. IVA 01863780738

GIUDICE DI PACE DI TARANTO

ATTO DI CITAZIONE

CARENZA NICOLA - C.F. CRNNCL69H15L049H - residente in Taranto alla Via Lago Alimini Grande nr. 20, elett. dom.to alla Via Sorcinelli n. 53, presso e nello studio dell'Avv. Carmine Lattarulo, dal quale viene rapp. e difeso in virtù di mandato in calce del presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero fax 099.8867993,

CITA

A.M.A.T. - in persona del suo legale rapp.te - con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti nr. 657;

Oliva Gaetano, elett. dom.to presso l'A.M.A.T. - in persona del suo legale rapp.te - con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti nr. 657;

Axa ass.ni - in persona del legale rapp.te - con sede in Milano alla Via G. Leopardi nr. 12, a comparire dinanzi il giudice di pace di Taranto alla udienza che questi terrà nei soliti locali del Palazzo di Giustizia di Taranto sito in Via Temenide n. 83, il giorno 05 LUG. 2011 alle ore 08,30 con la c.c., con invito a costituirsi nel termine di legge e nelle forme stabilite dall'art. 319 cpc, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc. La avverte inoltre che in mancanza di costituzione si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere le conclusioni che seguono per le seguenti

RAGIONI

- il giorno 6/10/2008, verso le ore 20,00, l'auto Opel Meriva tg. DA438NF, di proprietà del Sig. Carenza Nicola, era regolarmente in sosta in abitato Taranto lungo la Via Lucania;
- allorquando subiva la collisione da parte dell'autobus di linea tg. CA357RJ, di proprietà dell'A.M.A.T., il cui conducente percorreva detta via e, all'improvviso sbandava, terminando sull'auto Opel Meriva, regolarmente in sosta;
- a seguito dell'evento l'auto Opel Meriva riportava diversi danni patrimoniali;
- il costo necessario per le opere di ripristino è pari ad €. 2.141,58, come da preventivo che si produce;
- l'attore, in data 5/07/2010, inviava all'impresa richiesta di accesso agli atti ai sensi dell' art. 146 d. lgsl 7.9.2005 n. 209, del D.M. 20.02.2004 n. 74, nonché della

7323
20.26
MAG. 2011

8450
Prot. N. 06 MAG. 2011
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITÀ ☐

circolare ISVAP 518/D, attuati con decreto del ministero dello Sviluppo economico del 29.10.2008 n. 191, richiedendo, ai sensi dell'art. 148 comma II del d. lgsl. 209/2005, i motivi per cui la compagnia ha ritenuto di non avanzare alcuna offerta e invitandola a produrre documentazione;

f) la società, con lettera del 26/07/2010, provvedeva ad inviare risposta alla richiesta di accesso allegando copia della denuncia sottoscritta dal Sig. Carenza Nicola, copia della perizia redatta dal perito fiduciario della compagnia, fotogrammi dell'auto Opel Meriva, lettera del 19/12/2008 dell'AXA, lettera del 18/12/2008 della Nationale Suisse ass.ni con allegati dichiarazioni di alcuni conducenti dell'AMAT;

g) l'A.M.A.T. esibiva dichiarazioni rese dai dipendenti Cascarano Nicola, Loprete Santo Bruno e Oliva Gaetano; l'impresa menzionava anche la dichiarazione del Sig. Ferretti Damiano, ma nell'allegazione non vi è traccia;

h) in particolare il Sig. Cascarano Nicola, il giorno 6/10/2008, lavorava in quella determinata corsa ma con un turno di lavoro che andava dalle ore 11;30 alle ore 17;30, quindi non corrispondente all'ora dell'accadimento dell'evento; lo stesso dicasi per il Sig. Loprete Santo Bruno, in quanto quest'ultimo aveva turno dalle ore 5;10 alle ore 11; 30; per quanto riguarda la dichiarazione resa dal Sig. Oliva Gaetano, quest'ultima risulta essere quella corrispondente all'ora dell'evento, il quale ammette di essere transitato su Via Lucania; nessuno dei predetti potrà quindi essere sentito in qualità di testimone; tutti in quanto potenzialmente responsabili in qualità di conducenti; inoltre, i Sigg.ri Cascarano Nicola e Loprete Santo Bruno sono conducenti in un orario diverso da quello dell'evento; il Sig. Oliva Gaetano, avendo dichiarato di essere alla guida dell'autobus all'ora dell'evento, essendo stato citato in giudizio, riveste la qualità di parte e non può essere testimone;

i) l'attore dovrà provvedere al pagamento al procuratore parcella di €. 627,48, che si riferisce all'attività stragiudiziale non onorata dall'impresa assicuratrice, nonostante le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale accessorio consequenziale dell'illecito, (Cass. Civ. Sez. Unite 24 giugno 2008 n. 26973); l'attore ha il diritto di richiedere il risarcimento delle stesse, intese come danno accessorio (cfr anche Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2005 nr. 11606; Cass. Civ. Sez. III 02 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 nr. 1696);

l) pertanto, si rende inevitabile la presente azione ed all'uopo si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il giudice di pace adito, contrariis reiectis, verificata la propria competenza, così provvedere:

- 1) accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Sig. Oliva Gaetano nella produzione del sinistro per cui è causa, condannare l'A.M.A.T. ed il Sig. Oliva Gaetano, rispettivamente proprietario e conducente dell'autobus tg. CA357RJ, ai sensi dell'art. 2043 cc, nonché la società convenuta, l'Axa ass.ni, in solido, al pagamento in favore del Sig. Carenza Nicola della somma di €. 2.141,58 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'auto Opel Meriva, oltre il fermo tecnico necessario per le operazioni di ripristino, comprensivo anche dei giorni ex art. 9 del DPR 16.01.1981 n. 45, in cui l'auto non può essere riparata e deve restare a disposizione dell'assicuratore per la verifica dei danni, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il danno da deprezzamento commerciale del veicolo nella misura che sarà quantificata mediante espletanda CTU meccanica, interessi e rivalutazione, il tutto contenuto nei limiti della somma di €. 4.000,00;
- 1) accertata e dichiarata l'inadempienza dell'Axa ass.ni, condannare la compagnia convenuta al pagamento della somma di €. 627,48, relativa al "danno accessorio" di pagamento delle spese e competenze legali non pagate ingiustamente dall'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale, che saranno anticipate dall'attore nei confronti del sottoscritto procuratore, ma delle quali ne richiede il risarcimento (Cass. Civ. Sez. III 02 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2005 n. 11606; Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696), il tutto contenuto nei limiti della somma di €. 1.200,00;
- 2) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre maggiorazioni del 12,50%, e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si esibisce:

lett. racc.;
copia carta di circolazione;
foto dell'auto;
preventivo;
lettera richiesta di accesso;

lett. di risposta della compagnia allegando copia della denuncia sottoscritta dal Sig. Carenza Nicola, copia della perizia redatta dal perito fiduciario della compagnia, fotogrammi dell'auto Opel Meriva, lettera del 19/12/2008 dell'AXA, lettera del 18/12/2008 della Nationale Suisse ass.ni con allegati dichiarazioni di alcuni conducenti dell'AMAT; parcella competenze legali.

Richieste istruttorie:

Si deferisce sin d'ora interrogatorio formale al Sig. Oliva Gaetano sulle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) del presente atto ed, all'esito della stessa, ove occorra, prova per testi sulle stesse circostanze, indicando sin d'ora la Sig.ra Benevento Stefania, residente in Taranto al Piazzale della Liberazione nr. 3/A, ed il Sig. Carrieri Alessandro, residente in Taranto alla Via Zara nr. 22.

Si richiede CTU meccanica per la stima dei danni materiali subiti dall'auto Opel Meriva a seguito del sinistro de quo.

Reserva ulteriori richieste istruttorie in esito al comportamento processuale di parte avversa ai sensi dell'art. 320 cpc.

Ai sensi del DPR 115/02 il valore della causa è pari ad €. 5.200,00.

Taranto 21/04/2011

Avv. Carmine Lattarulo



Mandato e informativa nella controversia Carenza Nicola vs Axa ass.ni -

Avv. Carmine Lattarulo

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in questa fase ed in quella eventuale di appello, nonché nel procedimento di esecuzione e in quelli connessi, nella fase di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, conferendoVi ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, di rappresentarmi a rendere il libero interrogatorio ex art. 183 cpc, chiamare terzi soggetti di diritto in causa od anche di estendere il contraddittorio, di proporre domande nuove e riconvenzionali, appelli incidentali, di riassumere, proporre istanze o sequestri giudiziari e conservativi, di formulare eccezioni, proporre opposizioni, sollevare incidenti, reclami, nominare propri sostituti, nominare consulenti di parte, rinunciare agli atti, accettare altrui rinunzie, transigere e conciliare la lite, formulare offerte, riscuotere, incassare e quietanzare. Ratifico fin da ora il Vostro operato e quello dei Vostri sostituti o degli altri da Voi nominati. Eleggo domicilio presso di Voi. Preso atto dell'informativa ai sensi degli artt. 13, 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, acconsento al trattamento dei dati personali, sia comuni, sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere. L' informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 è la seguente: desidero informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati da Lei forniti verranno trattati su supporti cartacei ed informatici per poter provvedere alla liquidazione del presente atto. In conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal mandato. I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo, nonché a terzi che prendono parte ai processi di lavoro per adempiere ad obblighi di legge o per finalità contabili, nonché per svolgere le operazioni necessarie alla liquidazione del sinistro. Il Titolare e il Responsabile del trattamento è l'avvocato. In ogni momento si potrà rivolgere al Titolare -- Responsabile presso le sue sedi per avere piena chiarezza sulle operazioni riferite e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento, e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003. Con espressa revoca dell'incarico ad altri avvocati precedentemente nominati. Dichiaro di essere stato informato dall'avvocato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010, n. 28, della facoltà: 1. di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e la controparte in relazione alla lite suddetta; nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a: diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; 2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.


.....
E' / sono autentica / he

Relata di notifica:

Copia dell'atto che precede ad istanza di parte rapp.ta e difesa come in atti io sottoscritto ufficiale giudiziario ho notificato a:

A.M.A.T. - in persona del suo legale rapp.te - con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti nr. 657, mediante il servizio postale ai sensi di legge

A mani dell'impiegato funzionario
di Stefano FANCIULLO
relato all'ufficio ed incaricato della
redazione degli atti.
TA 06/05/2011

Ufficiale Giudiziario
Stefano FANCIULLO

Oliva Gaetano, elett. dom.to presso l'A.M.A.T. - in persona del suo legale rapp.te - con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti nr. 657, mediante il servizio postale ai sensi di legge

Axa ass.ni - in persona del legale rapp.te - con sede in Milano alla Via G. Leopardi nr. 12, mediante il servizio postale ai sensi di legge

Giudiziario
NIGLIUOLO



Prot. n° 12075 /UAG

Taranto, 27 GIU. 2011

Egr. Avvocato Claudio Petrone
Via Giovinnazzi, 91
74123 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. Le conferisco l'incarico di rappresentare l'AMAT S.p.A., nel giudizio di fronte al Giudice di Pace di Taranto, promosso dal sig. Nicola Carenza, rappresentato e difeso dall'avvocato carmine Lattarulo, riferito al sinistro AMAT S.p.A. contraddistinto dal numero 335/NS/08 del 05/07/2011.

La informiamo che il suo compenso sarà calcolato nella misura dei minimi tariffari dello scaglione di valore applicabile, decurtati del 20%.

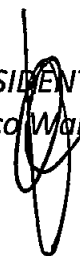
Il fascicolo integrale del sinistro è stato anticipato via e-mail all'indirizzo avv.petrone@libero.it.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione,
Le porgo distinti saluti.

27/6/2011
Roberto D. B.



IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)



Prot. n° 12075 /UAG

Taranto, 27 GIU. 2011

Egr. Avvocato Claudio Petrone
Via Giovinazzi, 91
74123 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. Le conferisco l'incarico di rappresentare l'AMAT S.p.A., nel giudizio di fronte al Giudice di Pace di Taranto, promosso dal sig. Nicola Carenza, rappresentato e difeso dall'avvocato carmine Lattarulo, riferito al sinistro AMAT S.p.A. contraddistinto dal numero 335/NS/08 del 05/07/2011.

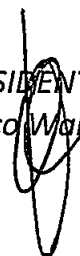
La informiamo che il suo compenso sarà calcolato nella misura dei minimi tariffari dello scaglionamento di valore applicabile, decurtati del 20%.

Il fascicolo integrale del sinistro è stato anticipato via e-mail all'indirizzo avv.petrone@libero.it.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)



Oggetto: Fwd: Carenza Nicola
Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>
Data: Mon, 27 Jun 2011 15:44:12 +0200
A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Carenza Nicola
Data: Mon, 27 Jun 2011 12:38:17 +0200
Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
A: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Caro Claudio,
ti invio il fascicolo del sinistro "Carenza".
Ciao
Tiziana Tursi

Il messaggio è pronto per l'invio con i seguenti file o collegamenti allegati:
12075

Nota: per proteggere il computer dai virus, le applicazioni di posta elettronica impediscono l'invio o la ricezione di alcuni tipi di allegati. Per determinare la modalità di gestione degli allegati, controllare le impostazioni di protezione della posta elettronica.

12075.pdf	Content-Description: 12075.pdf
	Content-Type: application/pdf
	Content-Encoding: base64

— Sin_335_ns_08.pdf —

Sin_335_ns_08.pdf	Content-Description: Sin_335_ns_08.pdf
	Content-Type: application/pdf
	Content-Encoding: base64

335/NS/08

STUDIO LEGALE

Sansonetti & Lattarulo

Avv. Onofrio Sansonetti
 Avv. Carmine Lattarulo
 Avv. Francesco Sansonetti
 Avv. Angela Diciaula
 Dr. Angelo Lattarulo
 Dr. Alessandro Sansonetti

Mottola 29/05/2012

Spett.le
 AMAT
 DIREZ.GENERALE
 FAX 0997794247

alla cortese attenzione
 Sig. Balbo

Oggetto: sinistro Carenza Nicola c/ Amat del 6/10/2008

Come da accordi intercorsi, La invito a comunicarmi i dati identificativi del vs dipendente Sig. Oliva Gaetano matr. n. 167150 dal momento che l'atto notificato presso la vostra sede mi è ritornato indietro perchè "rifiutato".

Sicuro di un Suo immediato interessamento, l'occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.

Dott. Angelo Lattarulo

Prot. N. 9381
 Del 29 MAG. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uLPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uLRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

4, via Muraglie 74017 Mottola (TA) tel 099.8861106 fax 099.8867993
 9, via Brindisi 74016 Massafra (TA) tel 099.8803802 fax 099.8805191
 17, via Aloise 74013 Ginosa (TA) tel 099.8861106 fax 099.8867993
 e mail lattarulo@carmine@virgilio.it www.lattaruloesansonetti.it
 L'ITCMN68L251.049T SNSNI*P49A14P784S

Oggetto: Fwd: incarico legale del 27/06/2011

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 08/06/2012 19.46

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio originale -----

Oggetto:incarico legale del 27/06/2011

Data:Fri, 08 Jun 2012 19:45:48 +0200

Mittente:Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

A:avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Caro Claudio,

ti invio la richiesta pervenuta dallo studio Sansonetti finalizzata a conoscere i dati del sig. Oliva Gaetano (dipendente alla guida del bus) per notificare la citazione.

E' opportuno fornire questi dati? Puoi riscontrare tu la lettera dal momento che stai seguendo la pratica?

Grazie

Tiziana

— Allegati: —

richiesta carenza.pdf

40.6 KB

335/NS/08

Oggetto: Fwd: sinistro n. 35/NS/08 Carenza/Amat

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 24/04/2013 18.03

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio originale -----

Oggetto: sinistro n. 35/NS/08 Carenza/Amat

Data: Wed, 24 Apr 2013 17:43:49 +0200

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto comunico che all'odierna udienza abbiamo espletato la prova a mezzo del teste, Sig. Cascarano.

Il Giudice ha nominato, altresì, il ctu, perito Tito Ursoleo, che ha fissato l'inizio delle operazioni peritali come da verbale allegato.

L'Axa assicurazioni ha nominato quale proprio perito il p.i. Durante.

Si prega volerci dare indicazioni in merito all'eventuale nomina di un nostro consulente che dovremo nominare entro le operazioni peritali.

Allego verbale udienza.

Cordiali saluti.

Avv. Carlo Petrone

—Allegati:—

verbale carenza.pdf

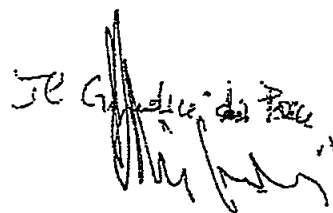
245 KB

18

È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa
Riccardo Benale, d'Avv. Samsonetti rinuncia
all'escussione del secondo teste e insiste nella
confezione tecnica. d'Avv. Guaratino osserva di
accettare la rinuncia all'escussione del teste formu-
lata dall'autore dopo aver conferito con la propria
mandante e si oppone alla richiesta di CTU
meccanica. d'Avv. Tosco osserva di accettare la
rinuncia rinuncia all'escussione del teste
dell'autore e chiede un rinvio della causa
ad altra udienza per il proseguo della
nuova testimonianza.

Il Giudice di Pace

Dato atto di quanto innanzi concede il chiesto
termine e rinvia la causa al 24/04/2013 ore
9.30

Il Giudice di Pace


Successivamente all'udienza del 24/04/2013
effettuata e pariti come da precedente verbale -
in l'AMAT S.p.A. è presente l'avv. Romano per
la sostituzione dell'avv. Carlo Tassinari la quale avviene
e dopo ciò i sottoscritti difensori discutono l'interpell
accogliendo. Fuggerio e conio si sono subito
de facto, prodotto, richiesto, eccetto e contento, pochi

informato su fatto ed in diritto - d'ora in poi
deputa. intimamente Testi oggettivamente esposti
al p.f. Cicerano Nicole -

È presente in aula il Teste sig. Cicerano
Nicole Cicerano. È presente per AXA Assicurazioni
S.p.A. l'Avv. Gisella Fico in sostituzione dell' Avv. Vito
Fico il quale si riporta a tutte le proprie difese
e conclusioni. L' avv. Fico Venga che chiede che
Venga escluso il teste presente in aula. È
presente l' Avv. Sansonetti per l'attore il quale si
riporta a tutte le proprie difese

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra dispone in conformità.

Viene introdotto il teste il quale, consapevole della
responsabilità civile e penale che assume con la
propria disposizione, si impegna a dire la verità.

A. D. R.: Sono e mi chiamo Cicerano Nicola nato

A.D.R. a Taranto il 8 Luglio 1954 e residente in
Talsano alla Via Roma n. 91. Identificato a mezzo
20 carta d'identità n. A57206144 rilasciata da
Comune di Taranto il 10 Gruppo 2011. Autista
dell' AMAT di professione.

A.D.R.: Al momento del sinistro per cui è causa
io ero dipendente dell' AMAT in qualità di auti-
sta dei pullman di linea. Ricorda che a comin-

re dall'anno 2006 prestavo il mio servizio di autista
circa dalle 11 del mattino fino alle 18 (turno inter-
medio). Preciso che anche nel 2008 effettuavo questi
orari di lavoro.

A.D.R.: Non ricordo che linea di pullman conducevo
a quel tempo conducendo diverse linee nel essendo
trascorso molto tempo.

A.D.R.: Non posso dire se il giorno del sinistro e co-
munque se nel 2008 io percorressi alla guida del mio
pullman la via Lucania poiché non ricordo il nome
delle vie delle strade che percorro.

A.D.R.: Nel mio percorso di pullman non transitavo
in via Lucania. Non so dire nulla riguardo il
sinistro per cui non causa. II

A.D.R.: Riconosco la mia dichiarazione sottoscritta in
data 20/11/2008 che mi viene esibita che è
prodotta nel fascicolo dell'AMAT (allegato n. 1).
L.C.S.

A.D.R.: All'epoca dei fatti ricordo di aver rilasciato
una dichiarazione all'Ufficio Sinistri dell'Amat con
la quale mi dichiaravo esente ai fatti e precisavo i
miei turni di lavoro come già riferiti nella mia
dichiarazione odierna. La linea da me condotta che
precisamente era la n. 24.

L.C.S. Luciano C.

L'Avv. Sansonetti chiede quindi, per
meccanica - Tempore e Contato le deduzioni
nel del Teste odono - d'av. Fico chiede per
l'Avv. per espone delle prove odono, e
si riferisce sull'occasione della riunione al Teste
di parte odono. In caso di ammissione delle
CTU verrebbe chiesta di si riferisce per d'ora
sulle prove del proprio CTP.

L'Avv. Fico si oppone all'ammissione della C.T.U. meccanica
chiesta dall'attore per le ragioni già spiegate nella compa-
sa di risposta e che qui si abbiano per integralmente trascurate;
in caso di ammissione nominare quale CTP il P.I.

Giampaolo Deonante con studio in Torino in Via Buccari.

in m. 27. E' presente al fine della prima forma il dott. Francesco Baruffa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, ~~risposta al presente verbale~~ a m. 2

fogli separati che devono intendersi parte integrante del
presente verbale.

Il Cancelliere

Il Giudice

6

E' comparso IL PERITO CTU TIO URSOLEO nominato consulente tecnico d'ufficio con ordinanza del 24 / 4 / 2013, il quale dichiara di accettare l'incarico, nonché di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere l'incarico, e presta il giuramento di rito.

Su autorizzazione del Giudice il CTU ritira n. 2 ^(TRE) fascicoli di parte e fissa l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 9 / 5 / 2013 alle ore 15,00 presso IL PROPRIO STUDIO SITO IN VIA LUCANIA 166 IN TARANTO.

Il Giudice:

1. concede a titolo di acconto sul compenso la somma di € 300,00 da porsi provvisoriamente a carico del richiedente;
2. dispone che il CTU trasmetta la propria relazione ai procuratori delle parti costituite o ai loro CTP nominati entro l'odierna udienza nel termine di giorni 40 (quaranta) dall'inizio delle operazioni peritali, con modalità che consentano la prova della regolare ricezione;
3. fissa in giorni venti il termine entro il quale le parti dovranno trasmettere con analoghe modalità al CTU le proprie osservazioni sulla predetta relazione;
4. fissa al CTU in giorni quindici il termine per il deposito presso la Cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse.

La mancata osservanza dei termini assegnati potrà essere valutata in relazione sia alla valutazione del compenso che ad eventuali successivi incarichi.

Rinvia per il prosieguo all'udienza del 17 luglio 2013.

Es, 24.4.13

[Signature]

PROCEDIMENTO N. 5304/11

Il Giudice di Pace, dato atto di quanto sopra, ritiene necessario avvalersi di un ausilio tecnico per la valutazione dei danni riportati dal veicolo e, pertanto,

Nomina consulente d'ufficio P.i. Tito Ursigo, che dovrà rispondere con apposita relazione scritta ai seguenti quesiti:

1. Dica sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e previa visione diretta dei mezzi - del mezzo, ove possibile, premessi i necessari ed utili accertamenti, quali danni riportò l'autoveicolo di parte attrice in seguito al sinistro di cui si controverte;
2. Dica quali le spese occorrenti per il ripristino indicandone gli importi all'epoca del fatto, nonché il tempo per il fermo tecnico;
3. Verifichi altresì la dinamica del sinistro, tenendo presente quanto prospettato negli atti di causa, nonché la compatibilità e la riferibilità ai mezzi interessati dal sinistro.
4. Determini l'energia dissipata nell'urto e quella a cui sono stati sottoposti il conducente ed eventuali passeggeri al fine di verificare la compatibilità dei danni fisici richiesti con l'entità dell'urto.
5. Dica quale fosse il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, quale il valore del relitto a seguito dell'evento ed indichi quale il costo da sopportarsi per la immatricolazione di altro veicolo.
6. Verifichi previa ispezione del luogo del sinistro la dinamica dello stesso.

Fissa per l'accettazione dell'incarico ed il giuramento l'udienza del

, da considerarsi termine assegnato alle parti per la nomina di eventuali propri consulenti

Riserva ulteriori provvedimenti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per esteso al nominato CTU.

La, 14.4.13



Oggetto: Fwd: Sinistro n. 35/NS/08 - Carenza Vs. AMAT S.p.A._appello Tribunale di Taranto

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 26/02/2016 7.25

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Sinistro n. 35/NS/08 - Carenza Vs. AMAT S.p.A._appello Tribunale di Taranto

Data: Thu, 25 Feb 2016 17:51:22 +0100

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Buonasera,
con riferimento al procedimento in oggetto comunico che all'odierna udienza ho precisato le conclusioni riportandomi a quelle rassegnate nei miei scritti difensivi.

Il Giudice ha riservato la causa per la decisione e concesso i termini di cui all'art. 190 C.p.c.

Cordiali saluti.

Avv. C. Petrone.

484

335
25
08

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TARANTO

-Giudice: Dr.ssa Annamaria DE VINCENTIIS

-Causa civile: Nicola CARENZA C/ Gaetano OLIVA,
AMAT e AXA Ass.ni SpA

-Data dell'ultima udienza: 24.04.2013

-Data della prossima udienza: 17.07.2013

Il sottoscritto, prof. Tito Ursoleo, con studio in Taranto alla via Lucania, n. 166, iscritto nell'albo dei CTU del Tribunale di Taranto e nel Ruolo Nazionale dei Periti ISVAP, ha ricevuto incarico peritale dall'Ill.mo sig. Giudice di Pace, dr.ssa Annamaria DE VINCENTIIS, dell'ufficio di Taranto, che gli poneva i seguenti quesiti, nella causa civile in oggetto:

- 1. dica sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e previa visione dei mezzi, ove possibile, premessi i necessari ed utili accertamenti, quali danni riportò l'autoveicolo di parte attrice in seguito al sinistro di cui si controverte;*
- 2. dica quali le spese occorrenti per il ripristino indicandone gli importi all'epoca del fatto, nonché il tempo per il fermo tecnico;*

3. *verifichi altresì la dinamica del sinistro, tenendo presente quanto prospettato negli atti causa, nonché la compatibilità e la riferibilità ai mezzi interessati dal sinistro;*
4. *dica quale fosse il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, quale il valore del relitto a seguito dell'evento ed indichi quale il costo da sopportarsi per la immatricolazione di altro veicolo;*
5. *verifichi previa ispezione del luogo del sinistro la dinamica dello stesso.*

Per l'espletamento del suddetto incarico al sottoscritto veniva assegnato il termine di gg. 40 dall'inizio delle operazioni peritali che venivano fissate per il giorno 9 maggio 2013 alle ore 15:00 presso lo studio dello scrivente, in Taranto alla via Lucania, n. 166; pertanto lo scrivente veniva dispensato dall'inviare lettere raccomandate a.r. per l'invito delle parti in causa, presenti.

Nel giorno, ora e luogo stabiliti per le operazioni di consulenza tecnica erano presenti, l'avv. Angelo LATTARULO, in sostituzione dell'avv. Carmine LATTARULO, ed il sig. Nicola CARENZA; alcuno è comparso sia per l'AMAT che per l'AXA Assicurazioni.

Nello luogo si trovava l'autovettura OPEL MERIVA tg DA 438NF, che risultava riparata.

Dopo aver atteso sino alle ore 15:30, si dava corso alle operazioni di consulenza tecnica in relazione ai quesiti posti dal sig. Giudice, con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, direttamente dell'autovettura di parte attrice, eseguendo i necessari rilievi fotografici (v. foto allegate); a questo punto, mentre il sig. Carenza si allontanava, per impegni di lavoro, lo scrivente e l'avv. Lattaurulo si portavano del sinistro, ove si procedeva la suo esame eseguendo i necessari rilievi fotografici e planimetrici (v. foto allegate).

Si precisa che il sig. Carenza, in ordine al luogo del sinistro riferiva, che la sua autovettura era in sosta sul lato destro della via Lucania, all'altezza del civico, n. 2/D.

RELAZIONE

Dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti ed in particolare di quella fotografica raffigurante l'autovettura OPEL MERIVA tg DA 438NF di proprietà del sig. Nicola CARENZA danneggiata, nonché dalla disamina delle voci elencate nel relativo preventivo di spesa, lo scrivente ha rilevato i danni riportati da tale veicolo in occasione dell'incidente per cui è causa, ha definito le opere necessarie per il loro ripristino, il relativo ammontare ed il tempo occorrente per l'esecuzione delle riparazioni.

-Identificazione dell'autovettura OPEL Meriva tg DA 438NF

Trattasi di autovettura per trasporto di persone – uso proprio, ADAM OPEL AG X01M0N0CAB BF11, MERIVA –A, tg DA 438NF, telaio W0L0XCE7564214013, immatricolata il 7.04.2006, carrozzeria AF (MULTIUSO) chiusa 5 porte, di colore grigio doppio strato, alimentazione benzina, cilindrata 1364 cc, potenza Kw 066,00, in discreto stato di uso, con Km 74718 in atto, rispetta la direttiva 2003 / 76 / CE – B e di proprietà del sig. Nicola CARENZA nato a Taranto il 15.06.1969 ed ivi residente alla Lago ALIMINI GRANDE , nr 20/C

La suddetta autovettura evidenzia danni di modesta violenza, con maggior punto di applicazione delle forze d'urto localizzate sull'intero complesso laterale sinistro, per impatto pressoché tangenziale con andamento postero – anteriore.

Tali danni hanno interessato: paraurti anteriore e posteriore, parafango anteriore e posteriore sinistro nonché porta anteriore e posteriore sinistra.

-Particolari da sostituire e relativi costi

- Paraurti ant.	€ 343,50
Totale ricambi	€ 343,50

Lavori di lattoniere- battilamiera

Smontaggio degli accessori, della fanaleria e parte elettrica, della pannelleria e dei cristalli nelle zone d'urto; risagomatura del parafrangente anteriore sinistro, della porta anteriore e posteriore sinistra nonché , del parafrangente posteriore sinistro; smerigliatura dei lamierati trattati; montaggio degli accessori, della fanaleria e parte elettrica, della pannelleria e dei cristalli previa sostituzione dei particolari danneggiati.

-Per i suddetti lavori occorrono h. 18

Lavori di verniciatore

Stuccatura, levigatura, trattamento ad azione fosfatante e fono-assorbente ed applicazione della vernice doppio strato al particolare sostituito ed a quelli risagomati; lucidatura per unificazione di tinta.

-Per i suddetti lavori occorrono h. 24

Costo unit. manodopera € 22,00 x h. 42 = € 924,00

Riepilogo dettaglio costi

- Ricambi	€.	343,50
- Manodopera	€.	924,00
- Materiali di uso e consumo	€.	<u>277,20</u>
- Totale	€.	1.544,70
- IVA al 20%	€.	<u>308,94</u>
- Totale danno	€.	1.853,64

Fermo tecnico

Il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori è di **h. 42** pari a **gg. lavorativi 6**, compresi i tempi morti.

I tempi ed i costi sono riferiti alla data del sinistro.

In ordina al 4° quesito

Sulla scorta dell'esperienza acquisita anche con una indagine di mercato conoscitiva espletata, lo scrivente ritiene di dover indicare, quale valore di mercato effettivo dell'autovettura, Opel MERIVA Berl 5p/b/1364cc., immatricolata il 7.04.2006 ed incidentata il 6.10.2008, il **prezzo di €. 9.000,00 (Euro novemila/00).**

Spese accessorie per l'acquisto di analogo mezzo:

- Imposta Provinciale per Trascrizione	€ 278,14
- Emolumenti PRA	€ 20,92
- Imposta di bollo	€ 29,24
- Marca atto	€ 14,62
- Aggiornamento carta di circolazione	<u>€ 27,22</u>
- TOTALE	€ 370,14
- Fermo per reperimento di analogo mezzo sul mercato dell'usato	giorni 10 (dieci).

In ordine al 3° e 5° quesito

- Nell'atto di citazione redatto dall'avv. Carmine Lattarulo, si legge:

- a) Il giorno 6 ottobre 2008, verso le ore 20:00, l'auto Opel Meriva tg DA 438NF, di proprietà del sig. Carenza

Nicola, era regolarmente in sosta in abitato Taranto lungo la via Lucania;

- b) allorquando subiva la collisione da parte dell'autobus di linea tg CA 357RJ, di proprietà dell'AMAT, il cui conducente percorreva detta via e, all'improvviso sbandava, terminando la sull'auto Opel Meriva, regolarmente in sosta;
- c) a seguito dell'evento l'auto Opel Meriva riportava diversi danni patrimoniali;
- d) il costo necessario per le opere di ripristino è pari ad €. 2.141,58, come da preventivo che si produce;
- e) l'attor, in data 5.07.2010, inviava all'impresa richiesta di accesso agli atti ai sensi....

* * *

-. Nella comparsa di risposta dell'avv. Vito FICO, per conto dell'AXA Assicurazioni SpA, si legge:

FATTO

E' premessa l'esposizione dei fatti così come narrati nell'atto introduttivo del presente giudizio che qui di seguito si impugnano e contestano unitamente alle richieste e conclusioni ivi contenute e alla documentazione *ex adverso* prodotte.

AXA Ass.ni SpA si costituisce in giudizio con il presente atto contestando “ *an e quantum debeatur* “ della domanda

avversa della quale chiede il rigetto perché infondata in fatto e diritto con

In particolar modo la società di assicurazioni contesta:

- a) la dinamica del sinistro descritta in citazione esprimendo dubbi della materialità dell'evento narrato
- b) l'addebito di responsabilità posto arbitrariamente da CARENZA Nicola a carico di OLIVA Gaetano conducente dell'autobus di lineadell'AMAT SpA;
- c) il nesso di causalità tra evento e pretesi danni che si assumono subiti dall'attore nell'incidente ...che risultano incompatibili con la dinamica prospettata in atti ed, in ogni caso, esagerati, generici e non provati;
- d) la richiesta di pagamento come danno emergente per spese.....

* * *

-. Nella comparsa di risposta dell'avv. Claudio PETRONE, per conto dell'AMAT SpA, si legge:

Con atto il presente atto si costituisce in giudizio la SpA AMAT, la quale impugna e contestaed espone quanto segue.

Premesso, la deducente difesa contesta la domanda attrice che appare infondata sia in relazione all'*an* che al quantum *debeatur* e precisa quanto segue.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore conviene dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, l'AziendaAMAT di Taranto, a causa di un sinistro verificatosi con un autobus di linea urbano.

In particolare, l'attore riferisce.....chementre il suo veicolo era in sosta lungo la via Lucania in Taranto, veniva attinto dall'autobus AMAT tg CA 357RJ il cui conducente perdeva il controllo del mezzo terminando la corsa contro il veicolo attoreo.

Orbene, la deducente.....contesta la storicità del sinistro con le modalità dinamiche dedotte in citazione e la sussistenza del nesso causale tra l'evento in discorso ed i presunti danni occorsi al veicolo Opel Meriva tg DA 438NF. L'attore, infatti, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra danni subiti ed il sinistro in oggetto.

In citazione si è limitato genericamente ad asserire che a seguito dell'evento...la propria autovettura avrebbe riportato danni per i quali chiede il risarcimento.

Sul punto appare...., ha aperto il sinistro avviando delle indagini interne per verificare l'effettiva verifica.

Agli esitinon è emersa alcuna annotazione di sinistro in data 6.10.2008 sulla cedola di viaggio del bus n. 484 corrispondente alla targa CA 357RJ.

Ma vi è più!

Nella stessa lettera di risarcimento danni è fatto riferimento ad un autobus linea n. 8, mentre sulla cedola di viaggio si evince che il bus, nel corso della medesima giornata, è stato impegnato quindi totalmente sulla linea n. 24 e non sulla linea n. 8!

Ad ogni buon conto l'AMAT SpA ha interrogato gli autisti che hanno condotto quel mezzo nella giornata del 6.10.2010 (2008!!!!).....i quali hanno dichiarato di non aver fatto incidenti nella giornata lavorativa del 6.10.2010 (2008!!!!).

In particolare il sig. Oliva Gaetano ..ha dichiarato che.....alla guida del bus 848,....., sulla via Lucania è certo di non aver urtato auto in sosta, dichiarandosi estraneo ai fatti contestati.

Pertanto, in sede istruttoria, sarà opportuno valutare le seguenti circostanze afferenti il sinistro in esame:

- tra l'autobus linea 24 ed il veicolo...
- il veicolo Opel...era in sosta...
- i danni al veicolo Opel

La deducente difesa contesta, comunque e per mero scrupolo difensivo il *quantum debeatur* pari a

* * *

- I danni riportati dai veicoli

1-. Autovettura OPEL MERIVA tg DA 438NH di proprietà del sig. Nicola CARENZA

Essa presenta:

a • danneggiati gli accessori ed i lamierati della parte laterale sinistra e precisamente: paraurti anteriore e posteriore, parafango anteriore e posteriore, porta anteriore e posteriore nonché il relativo vano porte per contatto di lieve entità di tipo tangenziale e andamento postero – anteriore.

2-. Autobus tg CA 357NF di proprietà dell'AMAT Spa

Lo scrivente non può riferire alcunché, atteso che l'AMAT non ha messo a disposizione il predetto veicolo in sede di operazioni di consulenza.

* * *

-. Il campo del sinistro

Per la descrizione che segue, si assume come fondamentale, la direzione di marcia dell'autobus, vale a dire via Lucania con direzione verso via Lombardia sita in Taranto e si fa riferimento alle foto allegate.

Il sinistro si sarebbe verificato sulla via Lucania, all'altezza del numero civico 2/D, ove era parcheggiata, in doppia fila l'autovettura Opel Meriva (circostanza questa riferita dalla parte attrice in sede di operazioni di consulenza tecnica).

Il tratto di strada della via Lucania interessato dal sinistro, ovvero quello compreso tra viale Liguria e via Lombardia, è

ad unica carreggiata, a senso unico di circolazione, pianeggiante, non suddiviso in corsie,² largo come carreggiata vera e propria mt. 0,8, di cui mt. 1,80 destinati a parcheggio a cassonetto, con a destra mt. 2,50 di marciapiede rialzato ed a sinistra mt. 2,00, oltre i quali a destra, insistono civili abitazioni ed attività commerciali, mentre a sinistra una piazzetta con verde pubblico.

Si fa presente che sul predetto tratto di strada della via Lucania, sul lato sinistro, a circa mt. 15 dall'intersezione con la via Lombardia insiste una serie di cassonetti dell'AMIU.

Per quanto riguarda la via LOMBARDIA, essa è ad unica carreggiata, a senso unico di circolazione, non suddivisa in corsia, larga come carreggiata vera e propria circa mt. 10,00 di cui mt. 4,00 a sinistra, destinata a parcheggio a pettine, con a destra mt. 1,00 di marciapiede rialzato ed a sinistra mt. 1,00 di marciapiede e con attigua piazzetta con verde pubblico.

In ordine al percorso della linea n. 8 degli autobus dell'AMAT, in tale tratto di strada, si fa presente che essi provengono dal viale Liguria e si immettono sulla via Lucania eseguendo una manovra di svolta a destra e dopo aver percorso un breve tratto di strada della via Lucania, si immettono sulla via Lombardia eseguendo una, non sempre

regolare, svolta a sinistra, atteso il breve tratto di strada della via Lucania.

Dette circostanze sono state osservate dallo scrivente e fotografate.

Dette strade non sono gravate di particolare limite massimo di velocità, se non quello di 50 Km/h, trattandosi di centro urbano.

- Esame dei dati

Dall'esame degli atti di causa, del campo del sinistro e dei danni riportati dall'autovettura Opel MERIVA, è lecito ritenere:

1°- che, l'autovettura Opel Meriva era in sosta in doppia fila sul lato destro della via Lucania, all'altezza del numero civico 2/D;

2°- che, l'autobus dell'AMAT della linea 8, tg CA 357RJ, proveniente dal viale Liguria percorreva il breve tratto di strada della via Lucania, per poi svoltare a sinistra per immettersi sulla via Lombardia;

3°- che, quest'ultimo mezzo, nel percorrere la via Lucania, giunto all'altezza del civico 2/D, mentre si accingeva ad eseguire la manovra di svolta a sinistra attingeva con la sua parte laterale destra, quella laterale sinistra della vettura.

CONCLUSIONE

Da tutto quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene non può escludere che, i danni riportati dall'autovettura Opel MERIVA sulla fiancata destra, siano compatibili, per andamento, tipologia ed entità, con un contatto tra la parte anteriore laterale destra di un qualunque autobus del servizio pubblico dell'AMAT e riferibili al sinistro per cui è causa, così come descritto dalla parte attrice.

Tanto ad evasione dell'incarico ricevuto ed in perfetta buona fede.

Taranto, lì 30 maggio '13

Il CTU

(prof. Tito URSOLEO)

PARCELLA
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TARANTO

-Giudice: dr.ssa Annamaria DE VINCENTIIS

-Causa civile:

- Consulenza tecnica su: autovettura VW TOUAREG tg CS
659AX di proprietà del sig. Daniele RUSSO

(descrizione quantificazione dei danni, fermo tecnico,
compatibilità e riferibilità con la dinamica del sinistro e
valore ante sinistro)

SPESE

- Fotografie	€. 20,00
- Redazione elaborato, cancelleria e copie	€. 25,00
TOTALE SPESE	€. 45,00

ONORARIO

-Visto l'art. 1 e 17 del Decreto del 30.05.02

l'onorario ammonta	<u>€. 440,00</u>
--------------------	------------------

TOTALE SPESE ed ONORARIO	€. 485,00
---------------------------------	------------------

Taranto, lì 30 maggio '13

Il CTU
(prof. Tito URSOLEO)

Il Giudice di Pace

Esaminata la relazione che precede e la nota spese ed onorario nella causa civile

- Daniele RUSSO C/ Alessio IZZO ed ERGO Ass.ni SpA
- Giulio QUARANTA C/ Alessio IZZI ed ERGO Ass.ni SpA

Visto

l'art. 1 e 17 del Decreto del 30.05.02

Liquida

al Consulente Tecnico d'Ufficio, prof. Tito Ursileo, la
somma complessiva di € di cui € per
onorario ed € per spese, oltre CAP ed IVA.

Pone l'onere del pagamento a carico delle parti richiedenti,
in misura del 50% ciascuno, salvo rivalsa.

- Taranto

Il Giudice di Pace

Oggetto: Fwd: sinistro n. 35/NS/08 Carenza/Amat

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 29/01/2014 7.28

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

----- Messaggio originale -----

Oggetto: sinistro n. 35/NS/08 Carenza/Amat

Data: Tue, 28 Jan 2014 19:14:44 +0100

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto comunico che all'odierna udienza abbiamo precisato le conclusioni mediante deposito di comparsa conclusionale.

Il Giudice si è riservato la decisione.

Allego comparsa conclusionale.

Cordiali saluti.

Avv. Claudio Petrone

Allegati:

conclusionale amat carenza.pdf

191 KB

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

NOTE CONCLUSIVE

PER

La Società AMAT S.p.a., difesa e rappresentata dall'Avv. Carlo Petrone,

-CONVENUTA-

CONTRO

Il Sig. Carenza Nicola, difeso e rappresentato dall'Avv. Carmine Lattarulo,

-ATTORE-

NONCHE'

Il Sig. Oliva Gaetano,

-CONVENUTO-

NONCHE'

La società Axa Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa e rappresentata dall'Avv. Vito Fico,

-CONVENUTA-

* * * * *

Si abbiano qui per integralmente riportati e trascritti, sia l'atto di citazione del Sig. Carenza Nicola, che si impugna e contesta in quanto infondato sia in fatto che in diritto, che la comparsa di costituzione e risposta della società Amat S.p.a. alla quale ci si riporta chiedendone integrale accoglimento.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha convenuto dinanzi l'ufficio del Giudice di Pace di Taranto, la Società Amat S.p.a. riferendo che il proprio veicolo Opel Meriva tg. DA438NF avrebbe subito danni a causa di un sinistro verificatosi in data 6 ottobre 2008 alle ore 20,00 circa, in Taranto.

In particolare, l'attore ha riferito che nelle circostanze di tempo e di luogo anzidette, mentre il proprio mezzo era parcheggiato in doppia fila lungo la Via Lucania, in Taranto, veniva colliso dall'autobus di proprietà dell'Amat tg. CA357RJ, il cui conducente perdeva il controllo del mezzo terminando la sua corsa contro il veicolo di sua proprietà.

Alla prima udienza del 26 luglio 2011 si costituivano in giudizio sia l'Amat S.p.a., che la società assicurativa Axa s.p.a., quale garante per la rca all'epoca del

sinistro del veicolo di proprietà dell'attore, che contestavano la storicità del sinistro secondo le modalità dinamiche riferite in citazione, nonché la sussistenza del nesso eziologico tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro.

La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore, del convenuto Sig. Oliva Gaetano e prova testimoniale.

Espletata la ctu meccanica, pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con autorizzazione al deposito di note scritte.

* * * * *

Preliminarmente la deducente difesa chiede la revoca dell'ordinanza del 29 settembre 2012 con cui l'Ill.mo Giudicante rigettava la eccezione preliminare formulata dall'azienda convenuta Amat S.p.a nel verbale d'udienza del 16 settembre 2012.

In particolare, la deducente difesa metteva in luce la nullità dell'atto di citazione con cui l'attore, nelle conclusioni, chiedeva la condanna in solido della Compagnia Axa, quale garante per la rca del proprio veicolo, e dell'Azienda Amat S.p.a., nonché del Sig. Oliva Gaetano, conducente dell'autobus, presuntivamente responsabili del sinistro de quo.

Sul punto, infatti, appare opportuno evidenziare come alla luce della nuova normativa in materia di risarcimento danni da rca, il danneggiato ha la possibilità di decidere se formulare la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, ovvero nei confronti del presunto responsabile civile, in via alternativa, pertanto, e non cumulativa.

Invero, nel caso di specie l'attore nelle conclusioni ha chiesto una condanna in solido dei responsabili civili e della compagnia Axa, secondo procedura di indennizzo diretto.

Tale atteggiamento, del tutto irrituale, ha determinato, altresì, la palese violazione del diritto di difesa della convenuta Amat, avendo l'attore gestito al tempo stesso il sinistro con la Compagnia assicurativa Axa in indennizzo diretto ed avendone chiesto, poi, la condanna in solido con l'Azienda Amat in modo illegittimo, non essendo le due parti unite da alcun vincolo di natura contrattuale. Conseguentemente la azienda Amat non è stata nemmeno posta nelle condizioni di citare in manleva la Compagnia, Nationale Suisse, garante per la rca degli autobus urbani all'epoca del sinistro.

E sul punto è ormai pacifico l'orientamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Taranto, nel quale i Giudici titolari di altri giudizi, con ordinanza, accertata la

irritualità della doppia procedura attivata dagli attori, si sono pronunciati ordinando la modifica delle conclusioni all'attore e la conseguente rinotifica delle conclusioni modificate ai convenuti contumaci (cfr. causa Favale Rocco vs Unipol S.p.a., rg. n. 5924/12, Dott.ssa Elia).

Per tale ragione, pertanto, voglia la S. V. Ill.ma dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, in revoca alla ordinanza del 29 settembre 2012.

Nel merito, va osservato che la convenuta Amat S.p.a. contestava sin dal primo scritto difensivo la storicità del sinistro secondo le modalità dinamiche riferite in citazione, nonché la sussistenza del nesso eziologico tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro.

Ovviamente l'onere probatorio in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro con le modalità descritte nell'atto di citazione incombe esclusivamente sull'attore.

A parere della deducente difesa il medesimo non ha fornito alcuna prova in ordine alle modalità con cui lo stesso si sarebbe verificato e, quindi, alla responsabilità del conducente dell'autobus Amat, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria.

In particolare, evidenzia come nemmeno l'espletata attività istruttoria abbia consentito di superare i dubbi circa la effettiva verifica del fatto storico secondo le modalità dinamiche rappresentate.

L'unico teste di parte attrice escusso, infatti, Sig. Carrieri Alessandro, escusso all'udienza del 6 marzo 2013, ha chiaramente dichiarato di non avere visto l'urto tra i due mezzi, ma di avere solo sentito un forte rumore, non fornendo, in tal modo, prova alcuna della verifica del fatto storico così come all'attore è piaciuto narrare.

Lo stesso attore, peraltro, Sig. Carenza Nicola, al quale la convenuta Amat aveva deferito interrogatorio formale, ha dichiarato di non avere assistito ai fatti per cui è causa ma di averli appresi da alcune persone che lo avevano avvicinato riferendogli di avere sentito, per l'appunto sentito e non visto, un botto!

Pertanto, discende che l'attore non ha fornito alcuna prova in ordine alla storicità dell'evento così come rappresentato in citazione.

Ma vi è di più!

Il Sig. Oliva Gaetano, conducente dell'autobus al momento del sinistro, in modo coerente, dettagliato ed obiettivo ha dichiarato 1) non ricordo di avere

mai urtato alcun veicolo quella sera; 2) preciso che laddove avessi urtato qualcosa o qualcuno sicuramente me ne sarei reso conto; 3) preciso, altresì, che l'autobus da me condotto non aveva danni altrimenti l'azienda me li avrebbe comunque contestati.

Sul punto, infatti, la deducente difesa rileva come già nel proprio atto di costituzione aveva posto in evidenza che dalle ricerche eseguite dalla convenuta Amat S.p.a., al fine di accertare la storicità dell'evento narrato, non fosse emersa alcuna annotazione di sinistro in data 6.10.2008 sulla cedola di viaggio del bus n. 484 corrispondente alla targa CA357RJ.

Evidenziava, altresì, che nella stessa lettera di risarcimento danni formulata dall'attore, veniva fatto riferimento ad un autobus di linea n. 8, contrariamente alla cedola di viaggio da cui si evinceva che il bus, nel corso della medesima giornata, era stato impegnato quasi totalmente sulla linea n. 24 e non sulla linea n.8!

Incongruenze queste ultime che, unitamente alla circostanza del mancato raggiungimento della prova in ordine alla effettiva verifica dell'evento narrato da parte attrice, hanno rafforzato le perplessità inizialmente già sorte in seno alla ~~Compagnia~~ convenuta circa la storicità del sinistro per cui è causa.

Come se tanto non bastasse a dimostrare la infondatezza della domanda attorea per mancato raggiungimento della prova, la deducente difesa pone all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante, in via subordinata, altro aspetto di non secondaria importanza.

Infatti, anche nella remota ipotesi in cui la S.V. Ill.ma dovesse ritenere provata la domanda attorea, la deducente difesa rileva come il veicolo di proprietà dell'attore, al momento della presunta collisione fosse parcheggiato in doppia fila.

Tale condotta, ancorchè imprudente ed indisciplinata si è posta in netta violazione dell'art. 158 comma 2 lettera c) c.d.s. che, appunto, prevede che la sosta di un veicolo sia vietata "... in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote.

La sosta in doppia fila, pertanto, è una violazione del codice della strada che, oltre ad essere soggetta a contravvenzione può risultare pericolosa per la circolazione degli altri veicoli e per i pedoni.

Parcheggiare o sostare in doppia fila comporta, infatti, un'occupazione, anche se temporanea, della carreggiata che può ridurre/limitare l'intera

viabilità, creando intralcio per la circolazione e potendo, in tal modo dare origine ad un sinistro stradale che, altrimenti, non si sarebbe verificato.

E sul punto, è ormai pacifico l'orientamento dei Giudici della Suprema Corte che hanno stabilito la responsabilità nella misura del 50% tra il proprietario del veicolo parcheggiato in seconda fila e la vittima del sinistro determinatosi proprio a causa del parcheggio irregolare del primo.

Hanno stabilito i Giudici della Suprema Corte, infatti, che "se il proprietario del veicolo parcheggiato in doppia fila avesse rispettato le norme del codice della strada il sinistro non si sarebbe verificato. La condotta di guida imprudente della vittima, infatti, non può da sola avere cagionato l'evento. Secondo il principio di equivalenza delle cause quest'ultima difetta dei requisiti dell'abnormità e dell'eccezionalità tali da farne causa esclusiva del sinistro" (cfr. Cass. civ. n. 42498/10).

In ultimo, ma non per ordine di importanza, la deducente difesa evidenzia come il ctu, Tito Ursoleo, nella relazione peritale eseguita sul veicolo di proprietà dell'attore, abbia di fatto riconosciuto una compatibilità tra i danni del veicolo attore rispetto alla dinamica del sinistro e del mezzo coinvolti senza, di fatto, motivare le ragioni poste a fondamento della propria decisione, né citare alcun riferimento di natura tecnico specialistica finalizzato a confutare quanto concluso.

Il ctu, infatti, contraddicendosi nei termini, alla pagina 4 del proprio elaborato peritale, pur sottolineando che la suddetta autovettura presentava danni di modesta violenza, poco più avanti, quantificava i danni occorsi nella esagerata misura di € 1.853,00 senza alcun collegamento logico che potesse consentire eventualmente di condividere, ovvero, di contestare quanto concluso.

Pertanto, in conclusione si contesta fermamente la quantificazione del danno formulata da parte attrice così come la quantificazione fattane dal ctu nel proprio elaborato peritale.

Per tutte queste ragioni, pertanto, voglia la S.V. Ill.ma rigettare la domanda attorea per mancato raggiungimento della prova in ordine alla storicità del sinistro.

* * * * *

Per le considerazioni che precedono e salvo meglio e più ampiamente dedurre, la Società Amat S.p.a. come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata, confida nell'accoglimento delle seguenti

conclusioni

Voglia L'Ill.mo Giudice di Pace adito, disatteso il contrario, così provvedere:

In via preliminare:

nulla de qua

1. Dichiarare la ~~improcedibilità~~ della domanda per le ragioni sopra esposte;

Nel merito:

2. Rigettare la domanda svolta nei propri confronti da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio poiché inammissibile, improcedibile, improponibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto;
3. Rigettare la domanda svolta dall'attore per mancato raggiungimento della prova;
4. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa;
5. nella denegata ipotesi di accoglimento ridurre la pretesa risarcitoria nella minore somma ritenuta di giustizia;
6. Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Taranto, 27.01.2014

Avv. Carlo Petrone

Oggetto: Re: sinistro n. 35/Ns/08 Carenza / Amat

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 06/08/2014 8.50

A: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>

CC: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

Caro Claudio, buongiorno.

Ho bisogno di sapere se l'Axa ha già effettuato il pagamento in favore del legale di controparte, considerato che siamo nell'ambito dell'indennizzo diretto?

Non vorrei rischiare un altro atto di precetto.

Grazie

Tiziana Tursi

Il 23/07/2014 20.01, avv. C. Petrone <avv.petrone@libero.it> ha scritto:

Con riferimento al sinistro in oggetto, trasmetto in allegato sentenza n. 1725/14 depositata il 24 giugno dal Giudice di Pace dott.ssa De Vincentiis, la quale accoglie la domanda del sig. Carenza ed attribuisce una responsabilità del sinistro in via concorsuale al 50%. Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 900,00, oltre alle spese e competenze legali per la somma di € 810,00.

Cordiali saluti

Avv. C. Petrone

335/Ns/08

Oggetto: sinistro n. 35/Ns/08 Carenza / Amat**Mittente:** "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>**Data:** 23/07/2014 20.01**A:** tursi <tursi@amat.ta.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto, trasmetto in allegato sentenza n. 1725/14 depositata il 24 giugno dal Giudice di Pace dott.ssa De Vincentiis, la quale accoglie la domanda del sig. Carenza ed attribuisce una responsabilità del sinistro in via concorsuale al 50%.
Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 900,00, oltre alle spese e competenze legali per la somma di € 810,00.

Cordiali saluti

Avv. C. Petrone

—Allegati:—

sentenza carenza amat.pdf

369 KB

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

15570
24 LUG. 2014

del

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stafi Qualità	☐

DIRITTI

N° 1125/14 Sent.
N° 5304/14 R. G.
N° _____ Rep.
N° 5072/14 Cron

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN TARANTO

dott. Anna Maria De Vincentiis ha emesso la seguente



SENTENZA

nella causa civile in 1° grado iscritta al n. 5304/2011 del R. G., riservata per la decisione all'udienza del 28.1.2014

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione di veicoli

TRA

CARENZA Nicola, residente alla via Lago Aliimini Grande n. 20 in Taranto ed ivi elettivamente domiciliato alla via Sorcinelli 53 presso lo studio dell'avv.to Carmine Lattarulo, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in calce all'atto di citazione
attore

E

OLIVA Gaetano, residente alla via Margherita 43 in Taranto

Convenuto contumace

NONCHE'

AMAT SpA, in persona del l.r.p.t., con sede alla via Battisti 657 in Taranto ed ivi elettivamente domiciliata alla via Giovinazzi 91 presso lo studio dell'avv. Carlo Petrone dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione
convenuta

E

AXA Ass.ni SpA, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla via Leopardi 12 ed elettivamente domiciliata in Taranto alla via Battisti 174 presso lo studio

[Handwritten signature]

dell' avv. Vito Fico dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione **convenuta**

All'udienza del 28.1.2014 la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per l'attore: "Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, verificata la propria competenza, così provvedere: 1) accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. Oliva Gaetano nella produzione dell sinistro per cui è causa, condannare l'Amat ed il sig. Oliva Gaetano, rispettivamente proprietario e conducente dell'autobus tg CA 357RJ, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché la società convenuta, l'Axa Ass.ni, in solido al pagamento in favore del sig. Carenza Nicola della somma di € 2.141,58, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'auto Opel Meriva, oltre il fermo tecnico necessario per le operazioni di ripristino, comprensivo anche dei giorni ex art. 9 del DPR 16.1.1981 n. 45, in cui l'auto non può essere riparata e deve restare a disposizione dell'assicuratore per la verifica dei danni, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il danno da deprezzamento commerciale del veicolo nella misura che sarà quantificata mediante espletanda CTU meccanica, interessi e rivalutazione, il tutto contenuto nei limiti della somma di € 4.000,00; 2) accertata e dichiarata la inadempienza dell'Axa Ass.ni, condannare la compagnia convenuta al pagamento della somma di € 627,48 relativa al "danno accessorio" di pagamento delle spese e competenze legali non pagate ingiustamente dall'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale, che saranno anticipate dall'attore nei confronti del sottoscritto procuratore, ma delle quali ne richiede la ripetizione (Cass. Civ. Sez. III 2 febbraio 2006 n. 2275, Cass. Civ. 31 maggio



[Handwritten signature]



2005 n.11606, Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010, n. 1696) contenuto nei limiti della somma di € 1.200,00; 3) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre maggiorazioni del 12,50% e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Per l'Amat: "Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito, disatteso il contrario, così provvedere: In via preliminare 1. dichiarare la nullità delle conclusioni formulate dall'attore nell'atto introduttivo per le ragioni sopra esposte; nel merito: 2. rigettare la domanda svolta nei propri confronti da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio poiché inammissibile, improcedibile, improponibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto; 3. rigettare la domanda svolta dall'attore per mancato raggiungimento della prova; 4. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa; 5. nella denegata ipotesi di accoglimento ridurre la pretesa risarcitoria nella minor somma ritenuta di giustizia; 6. Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.

Per l'Axa Ass.ni: “Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, così statuire: 1) rigettare la domanda proposta da Carenza Nicola contro Axa Ass.ni; 2) vinte le spese di lite con gli accessori di legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato in data 6.9/5/2011 e il successivo 19.6.2012 Carenza Nicola conveniva in giudizio innanzi a questo Giudice di Pace Oliva Gaetano e l'Amat SpA, quale conducente e proprietaria dell'autobus tg CA 3567 RJ, nonché l'Axa quale compagnia che assicurava la sua autovettura, per



sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a un sinistro stradale verificatosi in data 6.10.2008 nell'abitato di Taranto.

L'attore esponeva che il giorno 6.10.2008 la sua auto Opel Meriva, mentre era in sosta in via Lucania, era stata collisa dal detto autobus; aggiungeva che in seguito al sinistro la sua auto aveva riportato danni quantificati in € 2.141.58 e che nessun riscontro aveva avuto la richiesta risarcitoria ritualmente inoltrata; riferiva che, pertanto, aveva inviato all'impresa richiesta di accesso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e di aver ricevuto documentazione, ma che non era stata avanzata alcuna offerta.

All'udienza di prima comparizione del 22.11.2011 si costituiva l'Amat, che contestava l'assunto attoreo, in quanto non provato, e riferiva che non risultava presso i propri uffici alcuna annotazione di sinistro avvenuto in data 6.10.2008 sulla cedola di viaggio del bus n. 484 corrispondente alla targa CA 357 RJ e di aver sentito al riguardo gli autisti Loprete Bruno, Cascarano Nicola ed Oliva Gaetano che il giorno 6.10.2010 avevano effettuato il servizio il giorno del lamentato incidente.

Sempre in prima udienza si costituiva l'Axa, che contestava sia l'an che il quantum debeatur e precisava che nulla era dovuto per la attività svolta prima dell'instaurarsi del giudizio; alla medesima udienza parte attrice chiedeva, ricevendone autorizzazione di rinotificare l'atto introduttivo a Oliva Gaetano che, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarato contumace con ordinanza resa fuori udienza il 29.9.2012.

La causa veniva istruita con l'interpello dell'attore e del convenuto Oliva, con prove documentali e testimoniali e con l'espletata CTU sull'auto dell'attore e passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe all'udienza del 28.1.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va dichiarata la proponibilità della domanda in quanto l'attore ha assolto all'obbligo delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il caso de quo è soggetto alla disciplina di cui al D. L.vo 209/05 (Codice delle Assicurazioni private) e successivo DPR 254/06 (Regolamento di attuazione) e, in particolare, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 149 D.L.vo 209/05, trattandosi di "sinistro stradale tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria ...". L'art. 122/1 contempla l'obbligo della copertura "della assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile e dall'art. 91 comma 2 del Codice della Strada; detto art. 122 pone, quindi, quale presupposto per addivenire al "risarcimento diretto" previsto dal D.L.vo 209/05 la obbligatoria copertura assicurativa, per cui oggetto della garanzia secondo il richiamato art. 2054 c.c. è la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, come più specificamente disciplinata dagli artt. 140 e seguenti D.L.vo 209/05. L'art. 149 D.L.vo 209/05 dispone che il danneggiato proponga l'azione giudiziaria per ottenere il "risarcimento diretto" nei soli confronti della propria assicurazione, dovendosi con ciò intendere che l'azione non può essere proposta nei confronti della assicurazione del soggetto presunto danneggiante; infatti, l'art. 144, comma 3, dispone in maniera inequivoca che "Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile civile".

Tale assunto è confermato dall'art. 12, comma 2, del Regolamento di attuazione, secondo il quale "... l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie completa, nel rispetto dei principi



generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli". Invero, l'art. 144/3 D.L.vo 209/05 ricalca il previgente art. 23 l.990/69 la cui ratio è quella di consentire al presunto responsabile civile di esercitare il proprio diritto di difesa e di non subire eventuali effetti pregiudizievoli (quali l'aumento del premio assicurativo o il caso di mancata capienza del massimale) in un giudizio nel quale non ha preso parte; e, d'altro canto, la mancata partecipazione al giudizio sarebbe contraria al principio generale del *neminem laedere*.

Inoltre, l'art. 165 CdA prevede un raccordo con le disposizioni del codice civile, che va visto soprattutto in riferimento agli artt. 2054 e 2043 c.c. e che, configurandosi per il già richiamato "risarcimento diretto" una sostituzione ex lege dell'assicurazione del danneggiante da parte dell'assicurazione del danneggiato, il presunto responsabile civile va ritenuto litisconsorte necessario della assicurazione "sostituta".

Passando al merito della controversia, dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento la responsabilità dell'accaduto va attribuita per quanto di ragione sia all'attore che al conducente dell'autobus, odierno convenuto Oliva.



L'attore, sentito formalmente all'udienza del 5.12.2012, ha dichiarato che nelle circostanze di luogo e di tempo esposte in citazione la sua auto Opel Meriva lungo via Lucania "era in sosta in doppia fila, ma la corsia di circolazione era ampia da garantire anche la circolazione di un autobus ... non ero in auto, ma mi trovavo nelle vicinanze all'interno di un negozio ... uscito dal negozio ho notato che alcune persone erano vicine alla mia auto e mi informavano che un autobus dell'Amat aveva appena urtato la mia auto ... ". L'attore ha aggiunto



che "le persone" riferirono di "aver sentito un botto e di aver visto l'autobus che passando strisciava la mia auto ... mi hanno dato la targa del bus di città ... la mia auto aveva l'intera fiancata sinistra danneggiata...".

Il convenuto Oliva Gaetano, sentito alla medesima udienza del 5.12.2012, ha confermato di aver effettuato "la corsa del numero 24 dalle ore 19,05 sino alle ore 24 circa. La corsa prevede il transito su via Lucania, ma non ricorso di aver mai urtato alcun veicolo ...". Il convenuto ha aggiunto che "l'autobus da me condotto non aveva danni, altrimenti l'azienda me li avrebbe comunque contestati".

Di nessun pregio al fine di chiarire l'accaduto le dichiarazioni rese dai testi Lo Prete Santo Bruno e Cascarano Nicola, conducenti dell' Amat, i quali hanno dichiarato di non essere a conoscenza del sinistro de quo.

Il teste Carrieri Alessandro, sentito all'udienza del 6.3.2012, ha dichiarato di "aver visto un'autovettura parcheggiata in doppia fila ovvero una Meriva grigia ... ho sentito un forte rumore ... ed ho visto il pullman che ha rallentato inizialmente, ma poi ha proseguito la sua corsa ... l'autobus proveniva da via Lucania e doveva girare su via Lombardia ... non ho visto l'urto tra i mezzi, ma posso precisare che l'unico veicolo in movimento su quella via era l'autobus di città". Il teste Carrieri ha aggiunto di aver annotato il numero di targa dell'autobus "su un fogliettino di carta" che consegnò al proprietario dell'auto e che "nella collisione è rimasta danneggiata l'intera fiancata sinistra della Meriva", come riconosciuto nelle foto esibitegli ed allegate al fascicolo di parte.

Dalle dichiarazioni dell'attore e del teste Carrieri è risultato, contrariamente a quanto affermato nell'atto introduttivo, che la Opel Meriva era in sosta in

doppia fila; l'attore cercando di giustificare la irregolare sosta della propria auto ha precisato che "la corsia di circolazione era ampia da garantire anche la circolazione di un autobus": invero, nella propria relazione e in riferimento alla descrizione del luogo del sinistro il C TU ha riferito: "Il tratto di strada della via Lucania interessato dal sinistro, ovvero quello compreso tra via Liguria e via Lombardia, è ad unica carreggiata a senso unico di circolazione non pianeggiante non suddiviso in corsie"...; quindi, tale da non consentire l'agevole percorso del mezzo dell'Amat che provenendo da viale Liguria, dopo aver svoltato a destra sul breve tratto di strada di via Lucania svolta subito dopo a sinistra su via Lombardia.

E' verosimile ritenere, come emerso dalle dichiarazioni del teste Carrieri, che l'autobus nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra su via Lombardia, ha trovato lo spazio ridotto dalla presenza della Opel Meriva in doppia fila e ne ha strisciato la fiancata ^{sinistra} ~~destra~~ senza darsene conto; che poi sul mezzo dell'Amat non via siano evidenti segni di collisione può essere spiegato dal punto d'urto e dalla più consistente conformazione dell'autobus.

E' da dire al riguardo che il CTU nelle conclusioni della propria relazione non ha escluso "che i danni riportati dall'autovettura Opel Meriva sulla fiancata sinistra siano compatibili per andamento, tipologia ed entità con un contatto tra la parte anteriore destra di un qualunque autobus del servizio pubblico Amat e riferibili al sinistro per cui è causa".

Va rilevato che l'attore lasciando la propria auto in doppia fila in dispregio alle norme del CdS (art. 158/2c CdS, che vieta la sosta di un veicolo in seconda fila) ha concorso al verificarsi dell'evento e al riguardo non può non osservarsi che è costume diffuso il fermarsi dinanzi al "negozio" in cui ci si deve recare



pensando solamente al proprio comodo senza rispettare le norme della circolazione e gli altri utenti della strada.

Pertanto, non è superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. e si ritiene di attribuire la responsabilità dell'accaduto nella concorsuale misura del 50% a carico di ciascuno dei conducenti dei mezzi interessati.

Per quanto riguarda la produzione del CID, sottoscritto dal solo attore, deve ritenersi che essa, costituendo interpretazione di un atto negoziale, è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovvero non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione (Cass., 30 aprile 2010, n. 10554).

Circa il quantum relativo ai danni riportati dalla Opel Meriva deve darsi atto che il CTU li ha valutati in € 1.544,70, iva esclusa (che non viene computata in quanto l'auto al momento della perizia risultava riparata e non ne è stato comprovato l'esborso), e in giorni 6 il tempo occorrente per l'esecuzione delle opere di ripristino, per cui alla detta somma vanno aggiunti € 255,30 per il c.d. fermo tecnico, liquidato in via equitativa in quanto si tratta di un pregiudizio certo, ma non obiettivamente quantificabile.

Pertanto, viene riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento dei danni riportati nel sinistro per cui è causa dalla Opel Meriva di sua proprietà e in ragione della concorsuale responsabilità la somma di € 900,00, sulla quale saranno corrisposti gli interessi e la rivalutazione dal dì dell'evento alla data della sentenza e gli interessi moratori dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.



Non può trovare accoglimento la richiesta di liquidazione delle spese stragiudiziali: invero, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali." (Cass. 2/2/2006 n. 2275).

Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe in vigore, tenuto conto della responsabilità concorsuale e del riconosciuto valore della domanda e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

La sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace dott. Anna Maria De Vincentiis, definitivamente pronunciando:

1. dichiara attribuirsi la responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa nella misura del 50% a carico di Oliva Gaetano e del 50% a carico di Carenza Nicola.

2. In ragione della concorsuale responsabilità condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 900,00, sulla quale saranno corrisposti gli interessi e la rivalutazione dal dì dell'evento alla data della sentenza e gli interessi moratori dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.

3: Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, che vengono liquidate secondo la riconosciuta concorsualità, e il valore della domanda in complessivi € 810,00, di cui € 315,00 per esborsi (inclusa la CTU), € 430,00 per compensi, € 65,00 per spese forfettarie, iva e cap come per legge.

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Taranto, 22.6.2014

Il Giudice di Pace :

V^e Depositato in Cancelleria
Taranto, il

~~24 GIU 2014~~



IL CANCELLIERE
Rita DE PASCAUIS

Oggetto: Fwd: sinistro n. 35/NS/08 Carenza / Amat - Appello Tribunale Taranto udienza cit. 7.04.15

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 15/12/2014 8.09

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

s

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: sinistro n. 35/NS/08 Carenza / Amat - Appello Tribunale Taranto udienza cit. 7.04.15

Data: Fri, 12 Dec 2014 17:56:14 +0100

Mittente: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

Rispondi-a: avv.petrone@libero.it <avv.petrone@libero.it>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Ciao Tiziana,

Trasmetto in allegato atto di appello che gli attori hanno notificato presso lo studio.

Udienza citata il 7.04.15. Provvederemo a costituirci in giudizio entro 20 giorni prima dalla predetta udienza di citazione.

Ti saluti

Claudio

—Allegati:—

appello carenza vs amat.pdf

1,1 MB



Avv. CARMINE LATTARULO
Via Brindisi, 9 - Tel. 099.8803802
74016 MASSAFRA (TA)
Via Muraglie, 4 - Tel. 099.8861106
74017 MOTTOLA (TA)
Cod. Fisc. LTT CMN 68L25 L049T
Part. IVA 01863780738

TRIBUNALE DI TARANTO

ATTO DI CITAZIONE PER APPELLO

COPIA

Carenza Nicola (cdf CRNNCL69H15L049H), residente Taranto alla via Lago di Alimini Grande n. 20, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 presso lo studio dell'Avv. Carmine Lattarulo, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 099.8805191, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata carminelattarulo@pec.it, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione di primo grado,

premessi

- A) che con atto di citazione del 21.04.2011, Carenza Nicola citava dinanzi al Giudice di pace di Taranto Amat spa, Oliva Gaetano ed Axa ass.ni, rispettivamente proprietario e conducente dell'autobus targato CA357RJ e compagnia assicuratrice tenuta per legge ex artt. 145 e 149 d. lgs 209/2005 per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria Opel Meriva targata DA438NF; infatti, mentre detta auto era in sosta in via Taranto lungo via Lucania il 6.10.2008, veniva urtata dall'autobus e subiva svariati danni; si costituivano Amat ed Axa le quali negavano l'accadimento storico del sinistro; la causa veniva istruita mediante interrogatorio delle parti, prove testimoniali e CTU;
- B) con sentenza n. 1725/14 - RG n. 5304/11 -, depositata il 24.06.2014, non notificata, il Giudice di pace di Taranto - Dott.ssa Anna Maria De Vincentiis - accoglieva la

domanda nella misura del 50% e rigettava la richiesta di pagamento delle spese stragiudiziali.



REQUISITI DI CUI AL NOVELLATO¹ ART. 342 cpc.

Parte del provvedimento che s'intende appellare (i numeri corrispondono alle medesime numerazioni delle motivazioni).

Il provvedimento viene impugnato ove:

1. ritenga una responsabilità del conducente per aver lasciato l'auto in sosta in doppia fila;
2. non riconosca il pagamento delle spese stragiudiziali;
3. compensi parzialmente il costo della CTU.

Modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice.

1. Non sussiste responsabilità del conducente che lasci l'auto in sosta in doppia fila;
2. le spese stragiudiziali sopportate prima della lite sono danno patrimoniale accessorio;
3. il costo della CTU deve essere posto totalmente a carico del parziale soccombente.

Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge.

1. L'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima².

¹ Legge 7 agosto 2012 n. 134.

² Cass. Civ. Sez. III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 9 giugno 2010 n. 13830; Cass. Civ. Sez. III 08 aprile 2010 n. 8366; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390.

2. art. 24 della Costituzione; art. 3 della Costituzione; Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 2010 n. 997; Cass. Civ. Sez. Unite 24 giugno 2008 n. 26973; Cass. Civ. Sez. III del 2 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 12 luglio 2005 n. 14594; Cass. Civ. Sez. III del 31 maggio 2005 n. 11606; Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2003 n. 1191; Cass. Civ. 19 dicembre 2001 n. 15718; Cass. Civ. Sez. II 11 maggio 1987 n. 4330; artt. 18, 19 e 20 dm 55/2014; Corte Costituzionale 20 aprile 1977 n. 63;
3. la finalità della consulenza è da ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia³ e la compensazione parziale si traduce in un sacrificio economico superiore a quello del legittimo vantaggio conseguito con l'accertamento giudiziale della fondatezza delle sue ragioni, così vanificando l'esercizio dei fondamentali diritti suddetti⁴.

Rilevanza ai fini della decisione impugnata.

1. Accoglimento del capo della domanda.
2. Accoglimento del capo della domanda.
3. Accoglimento del capo della domanda.

Ragionevole probabilità di accoglimento.

La chiarezza delle violazioni di legge e le omissive e contraddittorie motivazioni adombrate nella sentenza di prime cure non sostengono il *decisum* al netto delle motivazioni di appello.

MOTIVI DI APPELLO

1. Vizio di motivazione sull'incidenza causale dell'auto in sosta in doppia fila.

³ Cass. Civ. Sez. II 3 ottobre 2013 n. 22647.

⁴ Cass. Civ. Sez. VI 24 aprile 2013 n. 10026.

3
Al pag. 8 ultimo capoverso della sentenza, il giudice di pace afferma: "va rilevato che l'attore lasciando la propria auto in doppia fila in dispregio alle norme del cds (art. 158/2 cds, che vieta la sosta di un veicolo in seconda fila) ha concorso al verificarsi dell'evento e al riguardo non può non osservarsi che è costume diffuso il fermarsi dinanzi al negozio in cui ci si deve recare pensando solamente al proprio comodo senza rispettare le norme della circolazione e gli altri utenti della strada. Pertanto, non è superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cc e si ritiene di attribuire la responsabilità dell'accaduto nella concorsuale misura del 50% a carico di ciascuno dei conducenti dei mezzi interessati". Si ritiene di poter condividere lo sferzante monito del giudice, allorquando rilevi, come da dichiarazione testimoniale del Sig. Carrieri Alessandro, nel verbale (pag. 15 primo rigo) di udienza del 6.3.2013, che l'auto del danneggiato fosse parcheggiata in doppia fila e che conseguentemente stigmatizzi riprovevoli e trasgressive linee di condotta del cittadino avverso le regole imposte dalla società civile. Tuttavia, non si condivide la possibilità e la scelta di applicare le suddette ragioni civiche nella soluzione di una controversia di carattere giudiziario, la quale non viene regolata solo da questo tipo di norme, ma anche da quelle, appunto, di carattere giuridico. Vale in diritto, infatti, il costante principio secondo il quale l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima⁵. Affinchè la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in

⁵ Cass. Civ. Sez. III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390.

relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale⁶. E' necessario, quindi, valutare se la violazione della norma disciplinante la circolazione stradale abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso⁷. Il presente giudizio non riguarda una opposizione a sanzione amministrativa, diversamente non staremmo a discuterne. Verte, invece, su richiesta risarcitoria ove sono state poste due autonome condotte: quella del conducente dell'autobus che striscia una vettura in sosta e quella del conducente di quest'ultima che la pone in posizione di illecito stallo. Le due condotte non possono ritenersi sostanzialmente uguali nel peso delle responsabilità, semplicemente rilevando che laddove l'autobus non abbia spazio per passare, il suo conducente non è certamente legittimato a porre in essere la manovra di transito ad ogni costo, creando danni ad una vettura che, per quanto in divieto di sosta, è pur sempre ferma. In assenza di specifiche prove sulla motivazione per la quale detta auto sia stata strisciata, non è neppure da escludere che il conducente dell'autobus non si sia peraltro accorto di tale auto, giacchè poi non si sia fermato per accertarsi del danno provocato. Le due ipotesi integrano entrambe tutti i profili della colpa, l'imprudenza, la negligenza, nonché l'imperizia dovendo esigersi in capo ad un conducente di linea una specifica competenza di guida ben maggiore di un *quisque* automobilista. Pertanto, la posizione di illecita sosta di un veicolo non consente ad altro cittadino di crearle danni, ma obbliga quest'ultimo ad arrestarsi e chiederne lo spostamento. E questa è una regola di comportamento non soltanto di stretta rilevanza giuridica, ma anche ispirata da esigenti accorgimenti di ordine civico, peraltro non richiamata allo stesso modo nella parte motivata della sentenza.

Al principio secondo il quale l'inosservanza di una norma non comporti automaticamente una responsabilità, si somma altro principio fondamentale della materia secondo il quale

⁶ Cass. Civ. Sez. III 9 giugno 2010 n. 13830.

⁷ Cass. Civ. Sez. III 08 aprile 2010 n. 8366.

2
1
R.U.L.O.
S.
D.G.
L'art. 2054 comma II cc si applichi solo laddove sia stata impossibile la esatta ricostruzione dell'incidente⁸, ipotesi del tutto diversa da quella in esame, ove si rilevi che la ricostruzione del sinistro sia stata sia sin troppo chiara e semplice.

2. Vizio di contraddittoria motivazione, nonché di violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione, 1223 cc, 9 dPr 254/2006, della Costituzione; art. 3 della Costituzione; 18, 19 e 20 dm 55/2014, nonché del principio fondatore della materia (Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 2010 n. 997; Cass. Civ. Sez. Unite 24 giugno 2008 n. 26973; Cass. Civ. Sez. III del 2 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 12 luglio 2005 n. 14594; Cass. Civ. Sez. III del 31 maggio 2005 n. 11606; Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2003 n. 1191; Cass. Civ. 19 dicembre 2001 n. 15718; Cass. Civ. Sez. II 11 maggio 1987 n. 4330; artt.; Corte Costituzionale 20 aprile 1977 n. 63) in tema di spese stragiudiziali.

A pag. 10 della sentenza, il giudice di pace afferma: "non può trovare accoglimento la richiesta di liquidazione delle spese stragiudiziali: invero, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richedente sia vittorioso, le spese sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali". L'affermazione è contraddittoria in quanto l'*incipit* esclude tale posta

⁸ Cass. Civ. Sez. III 31 marzo 2007 n. 8075; Cass. Civ. Sez. III, 24 gennaio 2006 n. 1317; Cass. Civ. Sez. III 17 ottobre 1984 n. 5240; Cass. Civ. Sez. III 12 gennaio 2005 n. 456; Cass. Civ. Sez. III 9 marzo 2004 n. 4755; Cass. Civ. Sez. III 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. Civ. Sez. III 12 aprile 1996 n. 3434; Cass. Civ. Sez. III 4 aprile 1996 n. 3131; Cass. Civ. Sez. III 16 settembre 1996 n. 8287; Cass. Civ. Sez. III 26 aprile 1994 n. 3958; Cass. Civ. Sez. III 2 marzo 1994 n. 2038; Cass. Civ. Sez. III 26 novembre 1991 n. 12640.

risarcitoria, ma la parte motiva successiva le legittima. Un primo dato oggettivo è che, nella contraddittorietà del testo, è chiaro che le spese stragiudiziali non siano state riconosciute: o che si consideri le spese stragiudiziali sotto forma di danno patrimoniale (danno accessorio), ovvero come spese vive giudiziali, laddove fossero state riconosciute, dovrebbero rinvenirsi in qualche capo della sentenza. Ma nella somma di € 900,00 si contempla soltanto il danno all'auto, mentre è categoricamente escluso che nei 430 euro di compensi giudiziali possono trovare collocazione anche i 627 euro di cui alla parcella stragiudiziale. Un secondo dato di carattere oggettivo è che le spese relative alla fase stragiudiziale non siano state riconosciute, sebbene strumentale alla fase giudiziale, la quale ha accertato la fondatezza della domanda.

Scopo del presente lavoro, nella contraddittorietà della motivazione, è scindere il suddetto motivo di appello in:

- 3.1 le spese stragiudiziali non possono essere assorbite nelle spese giudiziali;
- 3.2 le spese stragiudiziali devono essere riconosciute *tout court*.

2.1. Le spese stragiudiziali non possono essere assorbite nelle spese giudiziali.

Nel vago tenore testuale, si ritenga che il giudice di prime cure intenda affermare che le spese stragiudiziali di cui alla allegata ed autonoma tabella del dm 55/2014 dovrebbero ritenersi *assorbite* nella fascia "fase di studio della controversia" relativa ai parametri giudiziali. L'ordinamento prevede, infatti, due possibilità per il cittadino di vedersi riconoscere le spese stragiudiziali sostenute: all'interno delle spese giudiziali se trovino adeguata collocazione nella tariffa, ovvero come danno patrimoniale. Scopo del presente lavoro è quello di dimostrare che la prima ipotesi, in tema specifico di vertenza di circolazione stradale, è una meno plausibile.

I ragione. Se fosse vera tale affermazione, la autonoma tabella allegata al dm 55/2041 non dovrebbe sussistere.

II ragione. Il responsabile opterebbe per applicare nell'offerta reale i parametri della fase di studio della controversia piuttosto che quelli della "prestazione di assistenza stragiudiziale", atteso che, in una siffatta lettura, il giudice condannerebbe ai primi parametri e non ai secondi.

III ragione. A sostegno della prima ipotesi annoveriamo alcune pronunce⁹, secondo le quali le spese corrisposte al proprio legale in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale debbono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, mentre nel caso contrario possono costituire oggetto di domanda di risarcimento del danno. Sebbene già in questi arresti non fosse esclusa la possibilità di chiederle sotto forma di danno accessorio, la Suprema Corte muta parzialmente il proprio orientamento con pronunce successive, ritenendole quasi sempre come una componente del danno da liquidare. Con due pronunce¹⁰, la Suprema Corte ritiene che il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una *componente del danno da liquidare* e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di *spese vive* o (unica eccezione) *spese giudiziali*¹¹. Ma sono le Sezioni Unite¹² ad incidere perentoriamente sul tema, individuando le spese stragiudiziali come danno patrimoniale consequenziale all'illecito: "anche le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro

⁹ Cass. Civ. Sez. III 12 luglio 2005 n. 14594; Cass. Civ. Sez. III 6 settembre 1999 n. 9400).

¹⁰ Cass. Civ. Sez. III 2 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696.

¹¹ Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696.

¹² Cass. Civ. Sez. Unite 11 novembre 2008 n. 26973.

costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.)". Pertanto, la Suprema Corte non ha mai escluso che le spese stragiudiziali fossero una componente del danno, in estrema *ratio* le ha individuato anche sotto forma di spese giudiziali, sebbene tale possibilità è stata scartata, a vantaggio della prima, negli ultimi arresti, ma soprattutto dalle Sezioni Unite.

IV ragione. Un'altra ragione è di carattere cautelare. La ragione va ricercata nella circostanza che, qualora le spese stragiudiziali fossero liquidate come spese giudiziali, sarebbero poste anche a carico del litisconsorte responsabile civile proprietario e conducente, nella condanna solidale, con l'assicuratore, al pagamento delle spese processuali; si concreterebbe una situazione di palese ingiustizia, atteso che la fase stragiudiziale non attiene alla competenza del responsabile (tranne il momento della denuncia), bensì dell'assicuratore e questa eventualità sarebbe ingiusta, in quanto è l'assicuratore che deve far fronte al pagamento delle spese stragiudiziali, giammai l'assicurato che ha pagato regolarmente il premio.

V ragione. E' di carattere speciale, forse la più interessante: l'art. 20 del decreto ministeriale 10.03.2014 n. 55 riconosce a tale attività un carattere autonomo da quella giudiziale: "l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui all'allegata tabella". Pertanto la liquidazione delle spese legali come fase stragiudiziale e non come fase studio di quella giudiziale trova collocazione sesquipedale, se non unica, proprio nelle questioni attinenti la circolazione stradale, laddove il legislatore ha assecondato le intenzioni delle imprese assicuratrici che hanno rivendicato ed ottenuto una serie di filtri che possono paralizzare la procedibilità della domanda. Il combinato disposto degli artt. 148 d.lgs 209/2005 e 6 del DPR 18.07.2006 n. 254 prevedono che vengano soddisfatte

richieste di codice fiscale dell'avente diritto, denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143, i nomi degli assicurati, le targhe dei veicoli coinvolti (nonché marche e tipo), la denominazione delle rispettive imprese, la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro, le generalità del testimone, l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia, luogo, giorni ed ora d'ispezione dell'auto, l'età, l'attività e il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di cui all'art. 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti, l'eventuale consulenza medico legale di parte, la lettera ex art. 145 comma II, l'accesso agli atti ex art. 146 (un universo a parte: richiesta, spedizione, accoglimento della richiesta dopo varie vicissitudini ed accesso presso l'ispettorato), gli accertamenti strettamente necessari alla persona ed i conseguenti appuntamenti da prendere con il medico dell'impresa assicuratrice, dichiarazione di non accettazione offerta ex art. 148 comma VI, dichiarazione di trattenuta in conto dell'offerta, lettera di integrazione ex art. 148 comma V, tutte le attività ricomprese nell'art. 9 dPr 254/2006 a carico delle imprese assicuratrici e poste in essere dal supplente avvocato, come l'assistenza informativa, l'assistenza tecnica, e segnatamente l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità, la richiesta della documentazione e la ricerca dei documenti, come fotografie, carta di circolazione, certificato di proprietà, certificazione di spese, preventivi (sovente maggiorati che devono invece essere adeguatamente rivisti dall'avvocato perché il cliente non incorra nel rischio della compensazione delle spese e l'avvocato in una lunga serie di violazioni deontologiche), relazioni mediche (sovente di improbabili esperti della medicina legale che promettono numeri buoni da giocare al lotto), entrambi documentazioni che richiedono in capo all'avvocato specifiche conoscenze di ingegneria meccanica e di medicina legale, conseguenti adeguatissimi controllo e pertinenti attività

fatte, tese anche al rifacimento di tali documentazioni, per non parlare dello stillicidio della documentazione medica che il danneggiato consegna settimanalmente all'avvocato come se fosse un suo secondo medico, nonché ogni altra più generale attività di parere, consultazione, ma soprattutto aggiornamento riguardante ogni fase del procedimento stragiudiziale perchè il danneggiato è appiedato, senza auto, senza risorse finanziarie e l'avvocato è l'unico "tiro a segno" al quale il danneggiato può scoccare le sue acuminate frecce. Non dimentichiamo, infine, ma non in ordine di importanza, che l'avvocato deve assumere su di sé i dolori, le speranze, le paure del cliente che provocano un vero e proprio danno esistenziale nella serenità dell'avvocato¹³. L'attività stragiudiziale relativa allo *spatium deliberandi* dell'assicuratore, quindi, è talmente variegata, complessa ed articolata che qualora non venga soddisfatta in tutte le sue formali attività, renderebbe improcedibile il successivo giudizio. Raramente è dato imbattersi in altre fattispecie del diritto di tal guisa, come quella della circolazione stradale, ove la fase stragiudiziale contiene adempimenti anche maggiori della fase processuale. Pertanto, proprio a questa particolare attività stragiudiziale, e non allo sfratto e al recupero crediti, deve riconoscersi la autonoma rilevanza indicata dal legislatore, tale che è questa che deve prevalere nella liquidazione dei compensi. Peraltro, le attività elencate non sono ricomprese nell'art 4 comma 5 lettera "a" (fase di studio) se non, per esclusione, l'esame e studio, le ispezioni, la ricerca dei documenti ed il parere. Per le seguenti ragioni, abbiamo l'eccellente ragione di non credere che l'attività stragiudiziale possa liquidarsi, anzi, consumarsi, alla stregua dell'art. 4 comma 5 lettera "a", piuttosto che degli artt. 18 e seguenti, e relative tabelle, del

¹³ "Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l'avvocato no! L'avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero al quale siamo affezionati, perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevar qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia". (Piero Calamandrei)

dm 55/2014 e la presente causa ne è la più naturale dimostrazione. Come può evincersi dalla lettura dell'atto di citazione di primo grado, l'attività dell'avvocato, prima della lite davanti all'attività giudiziaria, è consistita in una lunga serie di attività volte ad accedere al fascicolo dell'impresa. Pertanto all'attività di assistenza informativa e tecnica consistenti nella compilazione della richiesta di risarcimento, nella precisazione dei criteri di responsabilità, di ricerca dei documenti, di innumerevoli consultazioni, tutte attività suppletive che avrebbe dovuto porre in essere Axa ass.ni, ex art. 9 dPr 254/2006, in favore del suo assicurato danneggiato, in regime di risarcimento diretto, è consistita anche in quelle compiutamente descritte nella circostanze sub "e", "f", "g", "h" di cui all'atto di citazione, ossia un subprocedimento di accesso nel procedimento di constatazione, valutazione e (non) liquidazione del danno, tese ad accertare compiutamente i motivi specifici per i quali l'assicuratore non risarcisse il suo assicurato, attività ulteriore dalla quale scaturiva la complessiva parcella di cui alla circostanza sub "i" dell'atto di citazione.

VI ragione. Un ulteriore contributo a quello apportato dall'art. 20, proviene dal precedente articolo 19 il quale prevede che "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche ... di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti ...". La materia della circolazione stradale è stata ritenuta, a torto, per molto tempo ancella del diritto, una materia dalla quale bisognava prenderne le distanze perchè la professionalità dell'avvocato non ne venisse intaccata e ne derivasse infamia, materia, pertanto, destinata ai praticanti dello studio. "*Parafangai*" lo

scrivente è spesso stato etichettato da altri colleghi. Ma la circolazione stradale, grazie all'esigenze legislative richieste ed ottenute dalle lobby delle compagnie assicuratrici è diventata materia altamente specializzata e gli avvocati che l'hanno trattata con disprezzo senza il dovuto aggiornamento professionale di ordine quotidiano ne hanno fatto le spese e se ne sono distanziate come la volpe al cospetto dell'uva delle celeberrima fiaba di Esopo. La circolazione stradale riveste quasi totalmente l'attenzione della III Sezione della Corte di Cassazione (nonchè della medesima sezione del Tribunale di Taranto), è palestra del diritto della responsabilità civile che si serve della prima di numerosi principi in prestito (le valutazioni del danno alla persona, per esempio), richiede per la sua interdisciplinarietà versatile conoscenza di altre branche del diritto, come il diritto processuale civile, processuale penale, diritto penale, internazionale, del lavoro, della medicina legale, della ingegneria meccanica, dell'estimo. Retta da un'unica disposizione legislativa (art. 2054 cc), i principi sono soltanto giurisprudenziali e conseguenti contrasti previsti dalla lettera dell'art. 19. Si ricade nuovamente nella ragione di specificità: l'autonoma rilevanza dell'art. 20 non può che essere stata ritagliata dalla circolazione stradale. Peccato che il legislatore ha dimenticato di scriverlo espressamente, così come altrettanto espressamente ha escluso, ricorrendo ad un requisito di specialità, la stessa dalla mediazione obbligatoria.

VII ragione. Sebbene i parametri non siano vincolanti per il giudice, sussiste un obbligo di motivazione tutte le volte che s'intende discostarsi dagli stessi, sia in ambito civile, che in ambito penale¹⁴. Non sarà un caso che il legislatore abbia ripetuto nel dm 55/2014 ben venticinque volte il termine "di regola"¹⁵.

VIII ragione. La motivazione è contraddittoria, laddove si rilevi che, con successiva sentenza n. 2249/14, il medesimo Giudice – Dott.ssa Anna Maria De Vincentiis – approda

¹⁴ Cass. Pen. Sez. V 8 luglio 2014 n. 29934.

¹⁵ Art. 2, comma II; art. 4 comma I (tre volte); art. 4 comma II; art. 4 comma III; art. 4 comma IV; art. 4 comma VI; art. 5 comma I (viene usato il termine "di norma"); art. 5 comma VI; art. 6 comma I; art. 8 comma II; art. 9 comma I; art. 10 comma I; art. 10 comma II; art. 11 comma I; art. 12 comma I, art. 12

non solo al definitivo riconoscimento delle stesse, ma anche sotto forma di danno patrimoniale ed accessorio, e quindi non assorbite nelle fase studio delle spese giudiziali. Si legge infatti a pag. 6 rigo 25 e seguenti di quella sentenza: *“inoltre, va riconosciuta quale danno patrimoniale la somma di € 2.563,00 corrisposta dall'attore al proprio procuratore, quale spesa stragiudiziale prima dell'instaurarsi del presente giudizio, come comprovato con la fattura prodotta in atti, in quanto la compagnia convenuta ha espressamente dichiarato di non aver corrisposto nulla a titolo di spese legali nella somma quale risarcimento dei danni lamentati ...”*.

Queste sono le ragioni per le quali le spese stragiudiziali non possono essere assorbite nella “fase di studio della controversia” relativa ai parametri giudiziali.

2.2. Le spese stragiudiziali devono essere riconosciute *tout court*.

In ogni caso, laddove non si volesse accedere a questa lettura, dovrebbero in ogni caso essere corrisposte, anche sotto forma di spese vive giudiziali, che dir si voglia, per le seguenti ragioni.

Chi scrive non è in grado di sapere se la pretesa ostinata di negazione delle spese stragiudiziali risieda in una benevola ignoranza delle regole ovvero in una deliberata politica dell'azienda. Affinchè l'assicuratore possa pretendere di non riconoscere le spese legali, ex art. 9 comma II dPr 254/2006, deve aver soddisfatto prima tutti i criteri del precente comma I. Infatti, il comma II recita: “nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato ...”. Mentre il comma I postula: “l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza

comma II, art. 15 comma I (viene usato il termine “di norma”); art. 17 comma I; art. 19 comma I; art. 21 comma VII; art. 22 comma I; art. 24 comma I; art. 26 comma I.

informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fine della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a)".

Consegue che l'assicuratore, per poter andare esente dal pagamento delle spese legali, ex comma II, deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di cui al comma I e segnatamente:

1. assistenza informativa;
2. assistenza tecnica;
3. migliore prestazione del servizio;
4. piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno;
5. supporto tecnico nella compilazione della richiesta;
6. supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento;
7. supporto tecnico nella quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli;
8. controllo;
9. integrazione;
10. illustrazione e precisazione dei criteri di responsabilità.

Nel processo non vi è prova di quest attività, anzi, per essere più precisi, non vi è neppure allegazione, prima ancora di potersi parlare di prova. Pertanto, è un dato acquisito del processo che l'assicuratore non ha posto in essere queste attività. Diversamente, qualora non volessimo rilevare le risultanze processuali, dovremmo ragionare per assurdo nel modo seguente: il Sig. Carenza denuncia di aver avuto un sinistro alla propria compagnia

di assicurazione; la Axa che deve pagare, a quel punto, si autocompila la richiesta di risarcimento, se la manda e si risponde. Il Carenza, che nulla sa, né è tenuto a sapere del sistema di risarcimento dei danni (quantomenò dei criteri di risarcimento del danno alla persona) è dunque obbligato ad accettare l'offerta che gli verrà formulata dalla compagnia (che ci risulta avere uno scopo di lucro e non di beneficenza) nei confronti della quale dovrà avere una fiducia cieca e assoluta. In questo caso, non vi è neppure offerta ed allora, secondo il dettato della legge, il Carenza non dovrebbe porre in atto alcuna iniziativa. Quante lettere di richieste risarcitorie abbiamo visto, nella prassi, compilate dalle imprese assicuratrici che se le inviano e si autorispondono? Neppure una. Si badi: lettere e non denunce, in quanto solo le prime mettono in mora l'assicuratore, le seconde, contenendo soltanto una mera comunicazione, giammai una richiesta, non sono costitutive in mora e lo *spatium deliberandi* dei 30/60/90 giorni non inizia mai a decorrere. Quello che traspare dalla lettura delle difese delle imprese assicuratrici è che queste non abbiano ben compreso il testo normativo; presumono di poter sostituire l'assistenza informativa, quella che solo un avvocato specializzato della circolazione stradale può avere in una materia ormai connotata da un tecnicismo giuridico esasperato, tale da interessare quasi completamente la III sezione della Corte di Cassazione, che presuppone una approfondita conoscenza della materia della circolazione stradale; a tale presunzione, corrisponde la pretesa di poter sostituire tale figura con altre persino non meglio allegate. Ove non si volesse propendere per tale lettura della norma, ossia applicazione del II comma, previa soddisfazione dei criteri del I comma dell'art. 9, si rilevi che la Corte Costituzionale, con sentenza del 20 aprile 1977 n. 63 ha sancito che *"... il precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti e non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli e condizioni, purchè non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali*

da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (sentenze 1974/214, 1964/47, 1963/113)". Pertanto, la subordinazione del diritto al riconoscimento delle spese legali alle condizioni dell'art. 9 comma II dPr 254/2006 (non accettazione dell'offerta) rende *impossibile o estremamente difficile l'esercizio di difesa* del danneggiato, per le ragioni spiegate dalla stessa Suprema Corte nella sentenza 2005/11606 di cui richiamiamo il testo originale: "... ed invero, la critica a tale punto della decisione poggia sul convincimento che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non considera che nulla vieta che il legislatore, per varie ragioni di ordine pubblico, possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, che non sono affatto estranei al processo, ma mirano a delimitarne il *thema decidendum* in contraddittorio fra le parti (Corte Cost. 20.4.1977 n.63); tuttavia, nel prevedere le eccezioni alla regola generale, il legislatore deve rispettare il fondamentale principio di uguaglianza delle parti e il correlativo diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto; è ciò che accade nel procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale; esso inizia con la spedizione della lettera raccomandata inviata dal danneggiato all'assicuratore dell'auto del presunto danneggiante, al fine di consentire fra le parti una prima verifica delle rispettive pretese e, quindi, di conseguire l'eventuale composizione bonaria della vertenza; non è dubbio che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, composto di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non è di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento delle relative formalità; tale rilievo, evidenziato dalla difesa del controricorrente, vale, però, a far riconoscere le spese stragiudiziali come conseguenza del fatto lesivo, ma non sposta il

tema della decisione, che è quello di stabilire se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato; vale allora considerare che l'intervento di un professionista ... è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia; va, quindi, affermato il principio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n.990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali ...". Le Sezioni Unite, con la nota sentenza dell'11 novembre 2008 n. 26973, bollano le spese stragiudiziali come danno patrimoniale conseguenziale all'illecito: "anche le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale conseguenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.)". Pertanto, la Corte di Cassazione (e la Corte Costituzionale) ha statuito con queste sentenze diversi principi:

1. il principio di uguaglianza (che non può essere sovvertito da una legge che renda estremamente difficile il diritto di difesa - Corte Cost. 1977/63, 1974/214, 1964/47, 1963/113 -);
2. il principio di uguaglianza nasce dalle prime fasi;

3. le spese legali costituiscono danno patrimoniale accessorio.

Il diritto al rimborso delle spese legali è stato ribadito con ulteriore sentenza 2 febbraio 2006 n. 2275, con la quale la III Sezione della Suprema Corte ha confermato che “... *il danneggiato ha la facoltà di farsi assistere da un legale o da un consulente tecnico di sua fiducia già prima dell'instaurazione della lite e di chiedere la liquidazione di quanto corrisposto al professionista ...*”. La Suprema Corte, nel 2010, emette due importanti principi: contempla¹⁶ il caso in cui non si addivenga ad una composizione bonaria e la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio: “... *se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali*”; abbandona¹⁷, definitivamente, il presupposto della necessità e giustificatezza, ritenendo erronea “*l'applicazione del principio della ripetibilità come voce di danno emergente della spesa di assistenza stragiudiziale secondo il criterio della necessità e giustificatezza, là dove ... dipenda la ripetibilità dalla verifica del risultato positivo dell'attività espletata sull'atteggiamento della controparte (perchè) in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la considerazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato come danno emergente, riconoscibile in sede giudiziale; tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sede stragiudiziale; ciò, implica necessariamente che l'attività di assistenza stragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il suo scopo, quello della consecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa, prima del giudizio*”; La Corte conclude affermando che “la

¹⁶ Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696.

¹⁷ Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 2010 n. 997.

-configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento".

Sulla scorta di tali principi, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese legali:

1. in ipotesi di composizione bonaria (Cass. 11606/2005);
2. in ipotesi di non avvenuta composizione bonaria (Cass. 997/2010);
3. in ipotesi di giudizio (2275/2006).

L'intervento di un legale di fiducia è necessario nella fase stragiudiziale per dirimere divergenze sulla controversia, per la complessità della materia ed i numerosi interventi legislativi, ma soprattutto per garantire nella prima fase la regolarità del contraddittorio, ove la compagnia di assicurazione è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzata e professionalmente attrezzata per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale. Pertanto, l'utente che si reca dall'avvocato ignora all'atto del conferimento dell'incarico se l'offerta arriverà nello *spatium deliberandi* previsto dalla legge e se questa sarà congrua. Sa semplicemente che, per i motivi suddetti, deve rivolgersi da un avvocato che sappia guidarlo nella giungla del risarcimento. Che poi il risarcimento sia giusto e tempestivo, una volta tanto, non se ne può fare una colpa certamente al danneggiato al quale spetta comunque il pagamento delle spese legali, inteso come danno accessorio. La lettera ex art. 145 d. lgs 209/2005 non è altro che un *filtro* a promuovere l'azione giudiziale, è essenziale alla stessa azione. Tuttavia, se tale lettera non viene subito inviata, lo sprovveduto danneggiato che si

57
c
rivolgesse solo successivamente dall'avvocato, dovrebbe attendere la decorrenza dello spatium deliberandi dei 30/60/90 giorni prima di citare in giudizio l'impresa, in quanto tutta l'attività messa in atto da questi prima di rivolgersi dall'avvocato non è servita neppure per mettere in mora l'impresa assicuratrice. E questa è una prima anomalia delle regole del gioco: l'attività spiegata dal cittadino avulso dalla tutela del suo legale è attività irrilevante ed inservibile. Infatti, con la denuncia (mera comunicazione del sinistro, giammai richiesta risarcitoria) non decorrono i termini ex art. 9 dPr 16.01.1981 n. 45 perchè l'assicuratore provveda entro 8 giorni a periziare l'auto, non decorrono i termini ex art. 148 dlgs 209/2005, richiedendosi espressamente come presupposto indefettibile per la costituzione in mora la lettera raccomandata (comunicazione del sinistro, ma anche richiesta risarcitoria), ex art. 145 d. lgs 209/2005. Secondo il testo dell'art. 9 dPr 18.07.2006 n. 254¹⁸, detta lettera dovrebbe compilarla l'assicuratore ed inviarsela, ma nella realtà, una simile attività non si verifica. E' quindi evidente che non esista una posizione contrattualmente identica tra danneggiato sprovvisto di avvocato e danneggiato tutelato da un avvocato di fiducia. A quel punto, il danneggiato si recherà dall'avvocato e solo allora i termini cominceranno a decorrere. Ma nel frattempo, il danneggiato è vittima di gravi omissioni del suo assicuratore, come la riparazione dell'auto senza premurarsi di scattare fotografie dei danni, la trascurata decorrenza del termine per sporgere querela, l'omessa opportunità di usufruire di un'auto sostitutiva, gli accertamenti diagnostici non eseguiti probanti le minorazioni fisiche, la perizia medico legale di parte non consigliata dall'assicuratore sebbene tali spese (quelle sì ...) siano espressamente previste dal

¹⁸ "L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a)".

legislatore come costi da risarcire ...¹⁹. Validi motivi in via esemplificativa e non esaustiva perchè dal legale ci si debba rivolgere nello stesso giorno in cui si è verificato il sinistro. Il legislatore ha inserito vari filtri come ad esempio in materia di lavoro subordinato privato e pubblico, in materia di giustizia sportiva, in materia di diritto societario, contenzioso sulle bollette telefoniche. La moltiplicazione dei filtri rende di estrema attualità il problema della difesa nella fase preliminare per il soggetto economicamente più debole sotto l'aspetto di chi sia il soggetto su chi debbano gravare i costi della difesa. Quindi deve riconoscersi il diritto alla difesa da parte del soggetto più debole del rapporto e la fase stragiudiziale non essendo di agevole applicazione e strettamente connessa con quella giudiziale che rende necessario l'intervento di un difensore anche in questa fase. Non vi è alcuna proporzione tra la forza economica del danneggiato e quella della compagnia di assicurazione. Il danneggiato oltre ad avere l'obbligo dell'onere della prova fin dal procedimento stragiudiziale, deve affrontare i costi per l'acquisizione delle prove documentali e dimostrare le proprie ragioni sia sull'an che sul quantum. Se le finalità dell'attività stragiudiziale è quella di giungere ad un possibile accordo transattivo, necessario per evitare il proliferare dell'azioni giudiziarie, dall'altra è obbligatorio per esperire la stessa azione. Il danneggiato senza l'assistenza di un difensore di fiducia è in grado di comprendere la correttezza del risarcimento dei danni subiti ed i rischi processuali dell'azione che vuole intraprendere? E' doveroso pertanto chiedersi se le compagnie di assicurazione si siano dotate di quei meccanismi e di quelle strutture proprie dell'avvocato, che deve difendere e tutelare prima ancora di salvaguardare i propri

¹⁹ L'art. 9 del dPr 18 luglio 2006 n. 254 prevede che al danneggiato sono comunque dovuti i compensi per le consulenze medico legali per i danni alla persona. Pertanto, se il danneggiato si rivolge al proprio difensore il quale gli fornirà il proprio parere all'atto del ricevimento dell'incarico, gli illustrerà le attività da espletare (art. 40 cod. deont.), gli preparerà la denuncia, la lettera, gli chiederà la documentazione occorrente, consentirà l'ispezione peritale, si adopererà in ogni attività di sollecito, cercherà di definire il sinistro in lunghe code presso gli ispettorati ormai sempre più lontani, di tutta questa attività, secondo il legislatore, il danneggiato non dovrà percepire nulla. Al contrario, se dovesse rivolgersi ad un medico legale per il colpo di frusta (95% dei casi), questi compilerà le due ciclostilate pagine di relazione contenenti dati di anamnesi ed esame obiettivo quasi sempre stereotipati: queste spese, a contrario delle precedenti, vengono risarcite.

interessi di lucro. E' doveroso ancora chiedersi fino a che punto le finalità del legislatore non debbano considerarsi velleitarie ed ipocrite, laddove non hanno previsto nemmeno dei corsi di formazione del personale di cui si avvalgono agenzie, subagenzia ed ispettorati, atteso che queste figure dovrebbero sostituire quella dell'avvocato e, segnatamente, dell'avvocato specialista in infortunistica stradale. A questo punto, è evidente la violazione dell'art. 1223 cc: anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale. Dalla lettura dell'art. 2043 cc²⁰ e dell'art. 1173 cc²¹ e dall'art. 2054 cc, la materia della circolazione stradale viene circoscritta all'ambito dei tre articoli sopra richiamati. L'art. 2056 cc recita: "*il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227 cc*"; attraverso il rinvio agli art. 1223, 1226 e 1227 cc, il codice vigente ha reso comuni i principi del danno da inadempimento dell'obbligazione al danno da fatto illecito così rendendo sostanzialmente omogenea l'intera sfera della responsabilità civile. La sostanziale unitarietà della disciplina della liquidazione del danno, a prescindere dalla sua origine contrattuale o extracontrattuale, rende opportuno segnalare che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha provveduto ad eliminare tutte quelle norme tendenti a limitare la possibilità per il danneggiato di ottenere la *restitutio in integrum*, ossia quella situazione ideale come se non fosse accaduto alcun evento dannoso, riconoscendogli la prerogativa di ottenere un risarcimento sulla sponda degli artt. 1223 e 2043 cc: eventuali limiti posti dalla legge all'ammontare del risarcimento del danno non sono conformi ai precetti costituzionali, quando impediscono un serio ed effettivo ristoro del danno subito.

²⁰ "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

²¹ "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".



Il sistema di valutazione e determinazione dei danni, siano essi contrattuali o extracontrattuali, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c., è composto dagli art. 1223, 1226 e 1227 c.c. in tema di responsabilità per inadempimento ed hanno in comune la funzione di adeguare il risarcimento al danno effettivamente subito dal danneggiato e porre in capo al responsabile le ripercussioni patrimoniali sfavorevoli che il danneggiato non ha il dovere di subire. Il danneggiato non deve subire ripercussioni patrimoniali, non vi deve essere differenza tra la situazione dannosa e la situazione ideale quale sarebbe stata nell'ipotesi in cui il fatto dannoso non si fosse verificato, sono le ripercussioni immediate e dirette del fatto stesso e rappresentano il limite massimo del risarcimento. Il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita che il mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto illecito, al fine di ristabilire l'equilibrio economico turbato, restituendo al danneggiato la stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se l'inadempimento o l'illecito non si fosse verificato. Ad identico risultato si perviene ponendo l'attenzione al cittadino davanti alla pubblica amministrazione: *“le spese di assistenza legale sostenute dalla parte ben possono essere prese in considerazione come elemento del danno subito in conseguenza di un fatto illecito, e valutate come voce autonoma di danno; in particolare, non essendo prevista la possibilità di condannare l'amministrazione al pagamento delle spese legali in caso di soccombenza in tema di contenzioso tributario, l'unica possibilità di ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l'assistenza legale per il soggetto illegittimamente*


gravato dell'imposta è in sede di azione di risarcimento danni^{22, 23, 24}. Anche in ambito penale, in forza dell'art 18 comma I del d.l 25/03/1997 n. 67, vale identico principio di rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità²⁵. Come si vede, mutuando dalla disciplina amministrativa, tributaria e penalistica, il riconoscimento delle spese legali nei confronti del cittadino, inteso in tutti i suoi aspetti nei quali si possa ritenere in posizione contrattualmente debole nei confronti dell'altra parte, è un principio virtualmente contenuto nell'ordinamento giuridico. Sotto altri punti di vista, il dPr 254/2006 è un regolamento di attuazione di una legge, un regolamento, appunto. Nella gerarchia delle fonti, è norma di rango inferiore rispetto alla

²² Cass. Civ. Sez III 27 gennaio 2003 n. 1191.

²³ Con altro arresto (Cass. Civ. Sez. I 23 luglio 2004 n. 13801), la Suprema Corte è nuovamente intervenuta sul punto stabilendo che "può essere riconosciuto il risarcimento del danno per le spese legali sopportate per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela, non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo. Secondo la disciplina generale in materia di risarcimento del danno e di illecito della p.a., infatti, non può essere aprioristicamente escluso (come avvenuto nella specie, relativa agli esborsi affrontati da un privato per ottenere dal prefetto l'annullamento di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada) che le spese, sempre che costituenti una conseguenza del fatto illecito, secondo le comuni regole dell'accertamento del nesso causale, siano risarcibili a titolo di danno ingiusto. (Nell'affermare il principio la S.C. ha cassato rinviando al giudice del merito perché, valutando gli elementi offerti dalla parte nella fase introduttiva del giudizio, accertasse in concreto la ricorrenza dei requisiti anche soggettivi dell'illecito, non identificabili con la mera illegittimità dell'atto annullato, ma riferibili al comportamento dell'ente, nonché dei suoi funzionari e dipendenti, e qualificato dal dolo o dalla colpa, nonché l'esistenza delle spese allegate e la dipendenza di esse dal fatto illecito secondo i consueti criteri di adeguatezza causale)".

²⁴ Con più recente provvedimento (Cass. Civ. Sez. III 20 gennaio 2010 n. 914), è stato riconosciuto il risarcimento del danno sopportato da un soggetto per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l'atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo.

²⁵ Cass. Civ. Sez. Lav. 16 aprile 2013 n. 9173; Cass. Civ. Sez. Lav. 01 dicembre 2011 n. 25690; TAR Calabria Catanzaro sez. II 10 aprile 2013 n. 401; Consiglio di Stato 09 gennaio 2013 n. 728; Consiglio di Stato sez. II 02 maggio 2012 n. 3097; TAR Piemonte Torino sez. I 23 aprile 2012 n. 492; TAR Lombardia Brescia sez. I 20 gennaio 2012 n. 82.



legge e non può porsi in contrasto con questa. Il contrasto nasce con l'art. 148 comma XI del d. lgsl 209/2005, il quale prevede testualmente: *"l'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa ed ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione"*. Detto articolo disciplina dettagliatamente un fase chiaramente extraprocessuale e prevede testualmente che in presenza dell'eventuale assistenza prestata da un avvocato, è tenuta a richiedere la fattura, dando così per implicitamente scontato il riconoscimento del rimborso delle spese legali. L'art. 9 tuttavia si pone in contrasto anche con l'art. 122 del d. lgsl 209/2005 il quale prevede chiaramente che il contratto di assicurazione riguarda il rischio della responsabilità civile i terzi prevista dall'art. 2054 cc che pone l'obbligo di risarcire i danni provocati dalla circolazione del veicolo. L'applicazione, quindi, dell'art. 9 escluderebbe il risarcimento di determinati danni e segnatamente quello accessorio delle spese legali, senza che la legge ne faccia cenno. Per una seconda volta, il regolamento contiene una norma contraria alle disposizioni di legge, ponendosi così in contrasto con l'art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale che precisa che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Detto regolamento, ovviamente, non può essere sottoposto ad un giudizio di legittimità costituzionale, altrimenti sarebbe stato già bello morto e sepolto. Infatti, ai sensi dell'art. 134 Cost., la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Soggetti a sindacato sono dunque le leggi e gli atti aventi forza di legge. In merito a questi ultimi, sarebbero materialmente esclusi atti amministrativi, sentenze e regolamenti ed a fare chiarezza sul punto ha provveduto la Corte Costituzionale²⁶. Pertanto, questo regolamento, non potendo essere sottoposto ad un

²⁶ "... è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 d.P.R. 26 maggio 1976 n. 411 (dpr della stessa natura a quello per cui si discute, un regolamento appunto), poiché tale decreto non ha natura di



giudizio di legittimità, dovrà essere disapplicato dal Giudice ordinario - che deve ravvisare di volta in volta il contrasto della norma regolamentare (art. 9) con la legge (art. 148) - come se la norma contenuta nel regolamento fosse espunta dall'ordinamento giuridico. L'ultimo argomento incide su una palese discriminazione tra avvocati e medici legali: l'art. 9 del dPr 18 luglio 2006 n. 254 prevede che al danneggiato sono comunque dovuti i compensi per le consulenze medico legali per i danni alla persona. Pertanto, se non abbiamo mal compreso, il danneggiato si rivolge al proprio difensore il quale gli fornirà il proprio parere all'atto del ricevimento dell'incarico, gli illustrerà le attività da espletare (art. 40 cod. deont.), gli preparerà la denuncia, la lettera, gli chiederà la documentazione occorrente, consentirà l'ispezione peritale, si adopererà in ogni attività di sollecito, cercherà di definire il sinistro in lunghe code presso gli ispettorati ormai sempre più lontani. Di tutta questa attività, secondo il legislatore il danneggiato non dovrà percepire nulla. Al contrario, se dovesse rivolgersi ad un medico legale per il colpo di frusta (95% dei casi), questi compilerà le due ciclostilate pagine di relazione contenenti dati di anamnesi ed esame obiettivo quasi sempre stereotipati. Le spese sostenute verso il medico legale, quelle sì che vengono risarcite. A nulla valga considerare che l'impresa abbia un suo medico legale e se l'avvocato è un inutile doppione dell'assicuratore, lo stesso debba dirsi (moltiplicato per cento per tutte le argomentazioni anzidette) per il medico legale, ma nei confronti di questa categoria non debbono valere gli stessi paletti usati dal legislatore contro la categoria degli avvocati, categoria istituita per curare gli interessi del cittadino, assolutamente incapace di tutelare i propri ...

Quanto alla quantificazione delle spese stragiudiziali, non vi è contestazione in primo grado: la quantificazione della somma, dettagliatamente svolta dal danneggiato, è prova

atto avente forza di legge" (Corte costituzionale 27 febbraio 1980 n. 21).



qualora la controparte non la contesti specificamente²⁷. Si registrano sul punto sentenze di questo ufficio che accolgono la richiesta di condanna al pagamento delle spese legali stragiudiziali²⁸.

3. Vizio di motivazione nella compensazione parziale delle spese di CTU.

La liquidazione al CTU è stata pari ad € 475,00 oltre IVA, ragion per cui, se gli esborsi complessivi liquidati in sentenza sono pari ad € 315,00, la prima spesa è stata riconosciuta solo nella misura del 50%. Il giudice non può pervenire a una compensazione parziale delle spese per consulenza tecnica, in ragione della finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, così che la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. In una totale evenienza – peraltro – il giudice è tenuto a dare compiuta spiegazione di questa scelta che, di per sé, si pone come eccezione alle regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie²⁹. In ambito più generale, la compensazione parziale di tale spesa si traduce in un sacrificio economico superiore a quello del legittimo vantaggio conseguito con l'accertamento giudiziale della fondatezza delle sue ragioni, così vanificando l'esercizio dei fondamentali diritti suddetti³⁰. Infatti, in tema di spese processuali, un regolamento che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di

²⁷ Cass. Civ. Sez. III 10 marzo 2011 n. 5690.

²⁸ 611/2014 (Dott. Antonio Pensato); 1142/2014; 1399/2013 Dott. Marcello Maggi; 2740/2013, 1524/11 Dott. Luciano Cavallone.

²⁹ Cass. Civ. Sez. II 3 ottobre 2013 n. 22647.

³⁰ Cass. Civ. Sez. VI 24 aprile 2013 n. 10026.



agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi³¹.



Poiché l'appellante per i suddetti motivi ha diritto di sentire riformare in appello l'ingiusta sentenza del giudice di pace di Taranto, l'Avv. Carmine Lattarulo, suo rappresentante in giudizio

CITA

Oliva Gaetano, residente in Taranto alla via Regina Margherita 43;

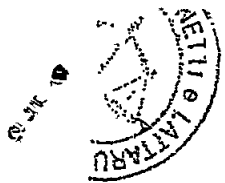
Amat spa – legale rappresentante – elettivamente domiciliata in Taranto alla via Giovinazzi 21 presso lo studio dell'Avv. Carlo Petrone;

Axa ass.ni – legale rappresentante – elettivamente domiciliata in Taranto alla via Cesare Battisti 174 presso lo studio dell'Avv. Vito Fico a comparire davanti al Tribunale di Taranto – giudice istruttore designando – all'udienza che questi terrà nei soliti locali del Palazzo di Giustizia sito in Taranto alla via Marche, il giorno **07 APR. 2015** alle ore 08,30 con la continuazione, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 cpc, con l'avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 cpc, nonché la decadenza del diritto di proporre appello incidentale e che in mancanza di costituzione, si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale così provvedere, in accoglimento del preposto gravame:

³¹ Cass. Civ. Sez. II 10 aprile 2012 n. 5696.



- reformare integralmente la sentenza di primo grado;
- accertare la esclusiva responsabilità dei convenuti Amat spa e Oliva Gaetano nella produzione del sinistro;
 - conseguentemente condannare tutti i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della integrale somma di € 1.800,00 a titolo di risarcimento danni, decurtata della somma di € 900,00, ma solo laddove questa venga, nelle more del giudizio, effettivamente sostenuta dai convenuti, oltre interessi e rivalutazione;
 - condannare solo Axa ass.ni al pagamento in favore dell'attore della somma di € 627,48 a titolo di danno accessorio di spese stragiudiziali;
 - condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali, comprensive di maggiorazioni ed accessori di legge, aumentate di un terzo ex art. 4 comma VIII dm 55/2014, stante la palese fondatezza della domanda, in favore del sottoscritto procuratore antistatario, tanto del primo grado, senza alcuna compensazione parziale, tanto di questo secondo grado.

Richieste istruttorie:

La causa è matura per la decisione.

Si esibisce:

sentenza di primo grado;

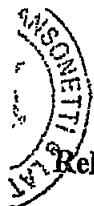
sentenza n. 2249/14 richiamata a pag. 13 penultimo rigo.

fascicolo di parte di primo grado.

Ai sensi del DPR 115/02 il valore della causa è pari ad € 5.200,00.

Taranto 27.08.2014.

Avv. Carmine Lattarulo



Relata di notifica:

copia dell'atto che precede, ad istanza di parte, rappr. e dif. come in atti, io sottoscritto uff. giud. ho notificato a:

Oliva Gaetano, residente in Taranto alla via Regina Margherita 43 mediante consegna a mani di

Amat spa – legale rappresentante – elettivamente domiciliata in Taranto alla via Giovinazzi 21 presso lo studio dell'Avv. Carlo Petrone mediante consegna a mani di

Avv. Carlo Petrone
PA 11/17/14

Giovanni Lapenna
Ufficiale Giudiziario E 3
Corte Appello LE S.D. Taranto

Axa ass.ni – legale rappresentante – elettivamente domiciliata in Taranto alla via Cesare Battisti 174 mediante consegna a mani di

2014

Prot. n.

15 DIC. 2014

del

AD	Amm.re Delegato	☐
DR	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCR	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Area Gen. P.P.R.R. GINISTRIO	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stati Qualità	☐



Avv. CARMINE LATTARULO
Via Brindisi, 9 - Tel. 099.8803802
74016 MASSAFRA (TA)
Via Muraglie, 4 - Tel. 099.8861106
74017 MOTTOLA (TA)
Cod. Fisc. LTT CMN 68L25 L049T
Part. IVA 01863780738

TRIBUNALE DI TARANTO

ATTO DI CITAZIONE PER APPELLO

COPIA

Carenza Nicola (cdf CRNNCL69H15L049H), residente Taranto alla via Lago di Alimini Grande n. 20, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 presso lo studio dell'Avv. Carmine Lattarulo, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 099.8805191, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata carminelattarulo@pec.it, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione di primo grado,

premesso

A) che con atto di citazione del 21.04.2011, Carenza Nicola citava dinanzi al Giudice di pace di Taranto Amat spa, Oliva Gaetano ed Axa ass.ni, rispettivamente proprietario e conducente dell'autobus targato CA357RJ e compagnia assicuratrice tenuta per legge ex artt. 145 e 149 d. lgs 209/2005 per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria Opel Meriva targata DA438NF; infatti, mentre detta auto era in sosta in via Taranto lungo via Lucania il 6.10.2008, veniva urtata dall'autobus e subiva svariati danni; si costituivano Amat ed Axa le quali negavano l'accadimento storico del sinistro; la causa veniva istruita mediante interrogatorio delle parti, prove testimoniali e CTU;

B) con sentenza n. 1725/14 - RG n. 5304/11 -, depositata il 24.06.2014, non notificata, il Giudice di pace di Taranto - Dott.ssa Anna Maria De Vincentiis - accoglieva la

domanda nella misura del 50% e rigettava la richiesta di pagamento delle spese stragiudiziali.



REQUISITI DI CUI AL NOVELLATO¹ ART. 342 cpc.

Parte del provvedimento che s'intende appellare (i numeri corrispondono alle medesime numerazioni delle motivazioni).

Il provvedimento viene impugnato ove:

1. ritenga una responsabilità del conducente per aver lasciato l'auto in sosta in doppia fila;
2. non riconosca il pagamento delle spese stragiudiziali;
3. compensi parzialmente il costo della CTU.

Modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice.

1. Non sussiste responsabilità del conducente che lasci l'auto in sosta in doppia fila;
2. le spese stragiudiziali sopportate prima della lite sono danno patrimoniale accessorio;
3. il costo della CTU deve essere posto totalmente a carico del parziale soccombente.

Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge.

1. L'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima².

¹ Legge 7 agosto 2012 n. 134.

² Cass. Civ. Sez. III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 9 giugno 2010 n. 13830; Cass. Civ. Sez. III 08 aprile 2010 n. 8366; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390.

2. art. 24 della Costituzione; art. 3 della Costituzione; Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 2010 n. 997; Cass. Civ. Sez. Unite 24 giugno 2008 n. 26973; Cass. Civ. Sez. III del 2 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 12 luglio 2005 n. 14594; Cass. Civ. Sez. III del 31 maggio 2005 n. 11606; Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2003 n. 1191; Cass. Civ. 19 dicembre 2001 n. 15718; Cass. Civ. Sez. II 11 maggio 1987 n. 4330; artt. 18, 19 e 20 dm 55/2014; Corte Costituzionale 20 aprile 1977 n. 63;
3. la finalità della consulenza è da ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia³ e la compensazione parziale si traduce in un sacrificio economico superiore a quello del legittimo vantaggio conseguito con l'accertamento giudiziale della fondatezza delle sue ragioni, così vanificando l'esercizio dei fondamentali diritti suddetti⁴.

Rilevanza ai fini della decisione impugnata.

1. Accoglimento del capo della domanda.
2. Accoglimento del capo della domanda.
3. Accoglimento del capo della domanda.

Ragionevole probabilità di accoglimento.

La chiarezza delle violazioni di legge e le omissive e contraddittorie motivazioni adombrate nella sentenza di prime cure non sostengono il *decisum* al netto delle motivazioni di appello.

MOTIVI DI APPELLO

1. Vizio di motivazione sull'incidenza causale dell'auto in sosta in doppia fila.

³ Cass. Civ. Sez. II 3 ottobre 2013 n. 22647.

⁴ Cass. Civ. Sez. VI 24 aprile 2013 n. 10026.

Al pag. 8 ultimo capoverso della sentenza, il giudice di pace afferma: "va rilevato che l'attore lasciando la propria auto in doppia fila in dispregio alle norme del cds (art. 158/2 cds, che vieta la sosta di un veicolo in seconda fila) ha concorso al verificarsi dell'evento e al riguardo non può non osservarsi che è costume diffuso il fermarsi dinanzi al negozio in cui ci si deve recare pensando solamente al proprio comodo senza rispettare le norme della circolazione e gli altri utenti della strada. Pertanto, non è superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cc e si ritiene di attribuire la responsabilità dell'accaduto nella concorsuale misura del 50% a carico di ciascuno dei conducenti dei mezzi interessati". Si ritiene di poter condividere lo sferzante monito del giudice, allorquando rilevi, come da dichiarazione testimoniale del Sig. Carrieri Alessandro, nel verbale (pag. 15 primo rigo) di udienza del 6.3.2013, che l'auto del danneggiato fosse parcheggiata in doppia fila e che conseguentemente stigmatizzi riprovevoli e trasgressive linee di condotta del cittadino avverso le regole imposte dalla società civile. Tuttavia, non si condivide la possibilità e la scelta di applicare le suddette ragioni civiche nella soluzione di una controversia di carattere giudiziario, la quale non viene regolata solo da questo tipo di norme, ma anche da quelle, appunto, di carattere giuridico. Vale in diritto, infatti, il costante principio secondo il quale l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima⁵. Affinchè la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in

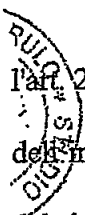
⁵ Cass. Civ. Sez. III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390.

relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale⁶. E' necessario, quindi, valutare se la violazione della norma disciplinante la circolazione stradale abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso⁷. Il presente giudizio non riguarda una opposizione a sanzione amministrativa, diversamente non staremmo a discuterne. Verte, invece, su richiesta risarcitoria ove sono state poste due autonome condotte: quella del conducente dell'autobus che striscia una vettura in sosta e quella del conducente di quest'ultima che la pone in posizione di illecito stallo. Le due condotte non possono ritenersi sostanzialmente uguali nel peso delle responsabilità, semplicemente rilevando che laddove l'autobus non abbia spazio per passare, il suo conducente non è certamente legittimato a porre in essere la manovra di transito ad ogni costo, creando danni ad una vettura che, per quanto in divieto di sosta, è pur sempre ferma. In assenza di specifiche prove sulla motivazione per la quale detta auto sia stata strisciata, non è neppure da escludere che il conducente dell'autobus non si sia peraltro accorto di tale auto, giacchè poi non si sia fermato per accertarsi del danno provocato. Le due ipotesi integrano entrambe tutti i profili della colpa, l'imprudenza, la negligenza, nonché l'imperizia dovendo esigersi in capo ad un conducente di linea una specifica competenza di guida ben maggiore di un *quisque* automobilista. Pertanto, la posizione di illecita sosta di un veicolo non consente ad altro cittadino di crearle danni, ma obbliga quest'ultimo ad arrestarsi e chiederne lo spostamento. E questa è una regola di comportamento non soltanto di stretta rilevanza giuridica, ma anche ispirata da esigenti accorgimenti di ordine civico, peraltro non richiamata allo stesso modo nella parte motivata della sentenza.

Al principio secondo il quale l'inosservanza di una norma non comporti automaticamente una responsabilità, si somma altro principio fondamentale della materia secondo il quale

⁶ Cass. Civ. Sez. III 9 giugno 2010 n. 13830.

⁷ Cass. Civ. Sez. III 08 aprile 2010 n. 8366.



l'art. 2054 comma II cc si applichi solo laddove sia stata impossibile la esatta ricostruzione dell'incidente⁸, ipotesi del tutto diversa da quella in esame, ove si rilevi che la ricostruzione del sinistro sia stata sia sin troppo chiara e semplice.

2. Vizio di contraddittoria motivazione, nonché di violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione, 1223 cc, 9 dPr 254/2006, della Costituzione; art. 3 della Costituzione; 18, 19 e 20 dm 55/2014, nonché del principio fondatore della materia (Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 2010 n. 997; Cass. Civ. Sez. Unite 24 giugno 2008 n. 26973; Cass. Civ. Sez. III del 2 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 12 luglio 2005 n. 14594; Cass. Civ. Sez. III del 31 maggio 2005 n. 11606; Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2003 n. 1191; Cass. Civ. 19 dicembre 2001 n. 15718; Cass. Civ. Sez. II 11 maggio 1987 n. 4330; artt.; Corte Costituzionale 20 aprile 1977 n. 63) in tema di spese stragiudiziali.

A pag. 10 della sentenza, il giudice di pace afferma: "non può trovare accoglimento la richiesta di liquidazione delle spese stragiudiziali: invero, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richedente sia vittorioso, le spese sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali". L'affermazione è contraddittoria in quanto l'*incipit* esclude tale posta

⁸ Cass. Civ. Sez. III 31 marzo 2007 n. 8075; Cass. Civ. Sez. III, 24 gennaio 2006 n. 1317; Cass. Civ. Sez. III 17 ottobre 1984 n. 5240; Cass. Civ. Sez. III 12 gennaio 2005 n. 456; Cass. Civ. Sez. III 9 marzo 2004 n. 4755; Cass. Civ. Sez. III 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. Civ. Sez. III 12 aprile 1996 n. 3434; Cass. Civ. Sez. III 4 aprile 1996 n. 3131; Cass. Civ. Sez. III 16 settembre 1996 n. 8287; Cass. Civ. Sez. III 26 aprile 1994 n. 3958; Cass. Civ. Sez. III 2 marzo 1994 n. 2038; Cass. Civ. Sez. III 26 novembre 1991 n. 12640.



risarcitoria, ma la parte motiva successiva le legittima. Un primo dato oggettivo è che, nella contraddittorietà del testo, è chiaro che le spese stragiudiziali non siano state riconosciute: o che si consideri le spese stragiudiziali sotto forma di danno patrimoniale (danno accessorio), ovvero come spese vive giudiziali, laddove fossero state riconosciute, dovrebbero rinvenirsi in qualche capo della sentenza. Ma nella somma di € 900,00 si contempla soltanto il danno all'auto, mentre è categoricamente escluso che nei 430 euro di compensi giudiziali possono trovare collocazione anche i 627 euro di cui alla parcella stragiudiziale. Un secondo dato di carattere oggettivo è che le spese relative alla fase stragiudiziale non siano state riconosciute, sebbene strumentale alla fase giudiziale, la quale ha accertato la fondatezza della domanda.

Scopo del presente lavoro, nella contraddittorietà della motivazione, è scindere il suddetto motivo di appello in:

- 3.1 le spese stragiudiziali non possono essere assorbite nelle spese giudiziali;
- 3.2 le spese stragiudiziali devono essere riconosciute *tout court*.

2.1. Le spese stragiudiziali non possono essere assorbite nelle spese giudiziali.

Nel vago tenore testuale, si ritenga che il giudice di prime cure intenda affermare che le spese stragiudiziali di cui alla allegata ed autonoma tabella del dm 55/2014 dovrebbero ritenersi *assorbite* nella fascia “fase di studio della controversia” relativa ai parametri giudiziali. L'ordinamento prevede, infatti, due possibilità per il cittadino di vedersi riconoscere le spese stragiudiziali sostenute: all'interno delle spese giudiziali se trovino adeguata collocazione nella tariffa, ovvero come danno patrimoniale. Scopo del presente lavoro è quello di dimostrare che la prima ipotesi, in tema specifico di vertenza di circolazione stradale, è una meno plausibile.

I ragione. Se fosse vera tale affermazione, la autonoma tabella allegata al dm 55/2041 non dovrebbe sussistere.

II ragione. Il responsabile opterebbe per applicare nell'offerta reale i parametri della fase di studio della controversia piuttosto che quelli della "prestazione di assistenza stragiudiziale", atteso che, in una siffatta lettura, il giudice condannerebbe ai primi parametri e non ai secondi.

III ragione. A sostegno della prima ipotesi annoveriamo alcune pronunce⁹, secondo le quali le spese corrisposte al proprio legale in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale debbono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, mentre nel caso contrario possono costituire oggetto di domanda di risarcimento del danno. Sebbene già in questi arresti non fosse esclusa la possibilità di chiederle sotto forma di danno accessorio, la Suprema Corte muta parzialmente il proprio orientamento con pronunce successive, ritenendole quasi sempre come una componente del danno da liquidare. Con due pronunce¹⁰, la Suprema Corte ritiene che il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una *componente del danno da liquidare* e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di *spese vive* o (unica eccezione) *spese giudiziali*¹¹. Ma sono le Sezioni Unite¹² ad incidere perentoriamente sul tema, individuando le spese stragiudiziali come danno patrimoniale conseguenziale all'illecito: "anche le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro

⁹ Cass. Civ. Sez. III 12 luglio 2005 n. 14594; Cass. Civ. Sez. III 6 settembre 1999 n. 9400).

¹⁰ Cass. Civ. Sez. III 2 febbraio 2006 n. 2275; Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696.

¹¹ Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696.

¹² Cass. Civ. Sez. Unite 11 novembre 2008 n. 26973.

costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.)". Pertanto, la Suprema Corte non ha mai escluso che le

spese stragiudiziali fossero una componente del danno, in estrema *ratio* le ha individuato anche sotto forma di spese giudiziali, sebbene tale possibilità è stata scartata, a vantaggio della prima, negli ultimi arresti, ma soprattutto dalle Sezioni Unite.

IV ragione. Un'altra ragione è di carattere cautelare. La ragione va ricercata nella circostanza che, qualora le spese stragiudiziali fossero liquidate come spese giudiziali, sarebbero poste anche a carico del litisconsorte responsabile civile proprietario e conducente, nella condanna solidale, con l'assicuratore, al pagamento delle spese processuali; si concreterebbe una situazione di palese ingiustizia, atteso che la fase stragiudiziale non attiene alla competenza del responsabile (tranne il momento della denuncia), bensì dell'assicuratore e questa eventualità sarebbe ingiusta, in quanto è l'assicuratore che deve far fronte al pagamento delle spese stragiudiziali, giammai l'assicurato che ha pagato regolarmente il premio.

V ragione. E' di carattere speciale, forse la più interessante: l'art. 20 del decreto ministeriale 10.03.2014 n. 55 riconosce a tale attività un carattere autonomo da quella giudiziale: "l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui all'allegata tabella". Pertanto la liquidazione delle spese legali come fase stragiudiziale e non come fase studio di quella giudiziale trova collocazione sesquipedale, se non unica, proprio nelle questioni attinenti la circolazione stradale, laddove il legislatore ha assecondato le intenzioni delle imprese assicuratrici che hanno rivendicato ed ottenuto una serie di filtri che possono paralizzare la procedibilità della domanda. Il combinato disposto degli artt. 148 d.lgs 209/2005 e 6 del DPR 18.07.2006 n. 254 prevedono che vengano soddisfatte

richieste di codice fiscale dell'avente diritto, denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143, i nomi degli assicurati, le targhe dei veicoli coinvolti (nonché marche e tipo), la denominazione delle rispettive imprese, la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro, le generalità del testimone, l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia, luogo, giorni ed ora d'ispezione dell'auto, l'età, l'attività e il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di cui all'art. 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti, l'eventuale consulenza medico legale di parte, la lettera ex art. 145 comma II, l'accesso agli atti ex art. 146 (un universo a parte: richiesta, spedizione, accoglimento della richiesta dopo varie vicissitudini ed accesso presso l'ispettorato), gli accertamenti strettamente necessari alla persona ed i conseguenti appuntamenti da prendere con il medico dell'impresa assicuratrice, dichiarazione di non accettazione offerta ex art. 148 comma VI, dichiarazione di trattenuta in conto dell'offerta, lettera di integrazione ex art. 148 comma V, tutte le attività ricomprese nell'art. 9 dPr 254/2006 a carico delle imprese assicuratrici e poste in essere dal supplente avvocato, come l'assistenza informativa, l'assistenza tecnica, e segnatamente l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità, la richiesta della documentazione e la ricerca dei documenti, come fotografie, carta di circolazione, certificato di proprietà, certificazione di spese, preventivi (sovente maggiorati che devono invece essere adeguatamente rivisti dall'avvocato perché il cliente non incorra nel rischio della compensazione delle spese e l'avvocato in una lunga serie di violazioni deontologiche), relazioni mediche (sovente di improbabili esperti della medicina legale che promettono numeri buoni da giocare al lotto), entrambi documentazioni che richiedono in capo all'avvocato specifiche conoscenze di ingegneria meccanica e di medicina legale, conseguenti adeguatissimi controllo e pertinenti attività

fatte, tese anche al rifacimento di tali documentazioni, per non parlare dello stillicidio della documentazione medica che il danneggiato consegna settimanalmente all'avvocato come se fosse un suo secondo medico, nonché ogni altra più generale attività di parere, consultazione, ma soprattutto aggiornamento riguardante ogni fase del procedimento stragiudiziale perchè il danneggiato è appiedato, senza auto, senza risorse finanziarie e l'avvocato è l'unico "tiro a segno" al quale il danneggiato può scoccare le sue acuminatae frecce. Non dimentichiamo, infine, ma non in ordine di importanza, che l'avvocato deve assumere su di sé i dolori, le speranze, le paure del cliente che provocano un vero e proprio danno esistenziale nella serenità dell'avvocato¹³. L'attività stragiudiziale relativa allo *spatium deliberandi* dell'assicuratore, quindi, è talmente variegata, complessa ed articolata che qualora non venga soddisfatta in tutte le sue formali attività, renderebbe improcedibile il successivo giudizio. Raramente è dato imbattersi in altre fattispecie del diritto di tal guisa, come quella della circolazione stradale, ove la fase stragiudiziale contiene adempimenti anche maggiori della fase processuale. Pertanto, proprio a questa particolare attività stragiudiziale, e non allo sfratto e al recupero crediti, deve riconoscersi la autonoma rilevanza indicata dal legislatore, tale che è questa che deve prevalere nella liquidazione dei compensi. Peraltro, le attività elencate non sono ricomprese nell'art 4 comma 5 lettera "a" (fase di studio) se non, per esclusione, l'esame e studio, le ispezioni, la ricerca dei documenti ed il parere. Per le seguenti ragioni, abbiamo l'eccellente ragione di non credere che l'attività stragiudiziale possa liquidarsi, anzi, consumarsi, alla stregua dell'art. 4 comma 5 lettera "a", piuttosto che degli artt. 18 e seguenti, e relative tabelle, del

¹³ "Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l'avvocato no! L'avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero al quale siamo affezionati, perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevar qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia". (Piero Calamandrei)

dm 55/2014 e la presente causa ne è la più naturale dimostrazione. Come può evincersi dalla lettura dell'atto di citazione di primo grado, l'attività dell'avvocato, prima della lite davanti all'attività giudiziaria, è consistita in una lunga serie di attività volte ad accedere al fascicolo dell'impresa. Pertanto all'attività di assistenza informativa e tecnica consistenti nella compilazione della richiesta di risarcimento, nella precisazione dei criteri di responsabilità, di ricerca dei documenti, di innumerevoli consultazioni, tutte attività suppletive che avrebbe dovuto porre in essere Axa ass.ni, ex art. 9 dPr 254/2006, in favore del suo assicurato danneggiato, in regime di risarcimento diretto, è consistita anche in quelle compiutamente descritte nella circostanze sub "e", "f", "g", "h" di cui all'atto di citazione, ossia un subprocedimento di accesso nel procedimento di constatazione, valutazione e (non) liquidazione del danno, tese ad accertare compiutamente i motivi specifici per i quali l'assicuratore non risarcisse il suo assicurato, attività ulteriore dalla quale scaturiva la complessiva parcella di cui alla circostanza sub "i" dell'atto di citazione.

VI ragione. Un ulteriore contributo a quello apportato dall'art. 20, proviene dal precedente articolo 19 il quale prevede che "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche ... di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti ...". La materia della circolazione stradale è stata ritenuta, a torto, per molto tempo ancella del diritto, una materia dalla quale bisognava prenderne le distanze perchè la professionalità dell'avvocato non ne venisse intaccata e ne derivasse infamia, materia, pertanto, destinata ai praticanti dello studio. "*Parafangai*" lo

scrivente è spesso stato etichettato da altri colleghi. Ma la circolazione stradale, grazie all'esigenze legislative richieste ed ottenute dalle lobby delle compagnie assicuratrici è diventata materia altamente specializzata e gli avvocati che l'hanno trattata con disprezzo senza il dovuto aggiornamento professionale di ordine quotidiano ne hanno fatto le spese e se ne sono distanziate come la volpe al cospetto dell'urva delle celeberrima fiaba di Esopo. La circolazione stradale riveste quasi totalmente l'attenzione della III Sezione della Corte di Cassazione (nonchè della medesima sezione del Tribunale di Taranto), è palestra del diritto della responsabilità civile che si serve della prima di numerosi principi in prestito (le valutazioni del danno alla persona, per esempio), richiede per la sua interdisciplinarietà versatile conoscenza di altre branche del diritto, come il diritto processuale civile, processuale penale, diritto penale, internazionale, del lavoro, della medicina legale, della ingegneria meccanica, dell'estimo. Retta da un'unica disposizione legislativa (art. 2054 cc), i principi sono soltanto giurisprudenziali e conseguenti contrasti previsti dalla lettera dell'art. 19. Si ricade nuovamente nella ragione di specificità: l'autonoma rilevanza dell'art. 20 non può che essere stata ritagliata dalla circolazione stradale. Peccato che il legislatore ha dimenticato di scriverlo espressamente, così come altrettanto espressamente ha escluso, ricorrendo ad un requisito di specialità, la stessa dalla mediazione obbligatoria.

VII ragione. Sebbene i parametri non siano vincolanti per il giudice, sussiste un obbligo di motivazione tutte le volte che s'intende discostarsi dagli stessi, sia in ambito civile, che in ambito penale¹⁴. Non sarà un caso che il legislatore abbia ripetuto nel dm 55/2014 ben venticinque volte il termine "di regola"¹⁵.

VIII ragione. La motivazione pè contraddittoria, laddove si rilevi che, con successiva sentenza n. 2249/14, il medesimo Giudice – Dott.ssa Anna Maria De Vincentiis – approda

¹⁴ Cass. Pen. Sez. V 8 luglio 2014 n. 29934.

¹⁵ Art. 2, comma II; art. 4 comma I (tre volte); art. 4 comma II; art. 4 comma III; art. 4 comma IV; art. 4 comma VI; art. 5 comma I (viene usato il termine "di norma"); art. 5 comma VI; art. 6 comma I; art. 8 comma II; art. 9 comma I; art. 10 comma I; art. 10 comma II; art. 11 comma I; art. 12 comma I, art. 12

non solo al definitivo riconoscimento delle stesse, ma anche sotto forma di danno patrimoniale ed accessorio, e quindi non assorbite nelle fase studio delle spese giudiziali.

Si legge infatti a pag. 6 rigo 25 e seguenti di quella sentenza: *“inoltre, va riconosciuta quale danno patrimoniale la somma di € 2.563,00 corrisposta dall'attore al proprio procuratore, quale spesa stragiudiziale prima dell'instaurarsi del presente giudizio, come comprovato con la fattura prodotta in atti, in quanto la compagnia convenuta ha espressamente dichiarato di non aver corrisposto nulla a titolo di spese legali nella somma quale risarcimento dei danni lamentati ...”*.

Queste sono le ragioni per le quali le spese stragiudiziali non possono essere assorbite nella “fase di studio della controversia” relativa ai parametri giudiziali.

2.2. Le spese stragiudiziali devono essere riconosciute *tout court*.

In ogni caso, laddove non si volesse accedere a questa lettura, dovrebbero in ogni caso essere corrisposte, anche sotto forma di spese vive giudiziali, che dir si voglia, per le seguenti ragioni.

Chi scrive non è in grado di sapere se la pretesa ostinata di negazione delle spese stragiudiziali risieda in una benevola ignoranza delle regole ovvero in una deliberata politica dell'azienda. Affinchè l'assicuratore possa pretendere di non riconoscere le spese legali, ex art. 9 comma II dPr 254/2006, deve aver soddisfatto prima tutti i criteri del precente comma I. Infatti, il comma II recita: “nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato ...”. Mentre il comma I postula: “l'impresa, nell'adempimento degli obblighi ontrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza

comma II, art. 15 comma I (viene usato il termine “di norma”); art. 17 comma I; art. 19 comma I; art. 21 comma VII; art. 22 comma I; art. 24 comma I; art. 26 comma I.

informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fine della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a)".

Consegue che l'assicuratore, per poter andare esente dal pagamento delle spese legali, ex comma II, deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di cui al comma I e segnatamente:

1. assistenza informativa;
2. assistenza tecnica;
3. migliore prestazione del servizio;
4. piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno;
5. supporto tecnico nella compilazione della richiesta;
6. supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento;
7. ssupporto tecnico nella quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli;
8. controllo;
9. integrazione;
10. illustrazione e precisazione dei criteri di responsabilità.

Nel processo non vi è prova di quest attività, anzi, per essere più precisi, non vi è neppure allegazione, prima ancora di potersi parlare di prova. Pertanto, è un dato acquisito del processo che l'assicuratore non ha posto in essere queste attività. Diversamente, qualora non volessimo rilevare le risultanze processuali, dovremmo ragionare per assurdo nel modo seguente: il Sig. Carenza ddenuncia di aver avuto un sinistro alla propria compagnia

di assicurazione; la Axa che deve pagare, a quel punto, si autocompila la richiesta di risarcimento, se la manda e si risponde. Il Carenza, che nulla sa, né è tenuto a sapere del sistema di risarcimento dei danni (quantomeno dei criteri di risarcimento del danno alla persona) è dunque obbligato ad accettare l'offerta che gli verrà formulata dalla compagnia (che ci risulta avere uno scopo di lucro e non di beneficenza) nei confronti della quale dovrà avere una fiducia cieca e assoluta. In questo caso, non vi è neppure offerta ed allora, secondo il dettato della legge, il Carenza non dovrebbe porre in atto alcuna iniziativa. Quante lettere di richieste risarcitorie abbiamo visto, nella prassi, compilate dalle imprese assicuratrici che se le inviano e si autorispondono? Neppure una. Si badi: lettere e non denunce, in quanto solo le prime mettono in mora l'assicuratore, le seconde, contenendo soltanto una mera comunicazione, giammai una richiesta, non sono costitutive in mora e lo *spatium deliberandi* dei 30/60/90 giorni non inizia mai a decorrere. Quello che traspare dalla lettura delle difese delle imprese assicuratrici è che queste non abbiano ben compreso il testo normativo; presumono di poter sostituire l'assistenza informativa, quella che solo un avvocato specializzato della circolazione stradale può avere in una materia ormai connotata da un tecnicismo giuridico esasperato, tale da interessare quasi completamente la III sezione della Corte di Cassazione, che presuppone una approfondita conoscenza della materia della circolazione stradale; a tale presunzione, corrisponde la pretesa di poter sostituire tale figura con altre persino non meglio allegate. Ove non si volesse propendere per tale lettura della norma, ossia applicazione del II comma, previa soddisfazione dei criteri del I comma dell'art. 9, si rilevi che la Corte Costituzionale, con sentenza del 20 aprile 1977 n. 63 ha sancito che *"... il precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti e non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli e condizioni, purchè non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali*

da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (sentenze 1974/214, 1964/47, 1963/113)". Pertanto, la subordinazione del diritto al riconoscimento delle spese legali alle condizioni dell'art. 9 comma II dPr 254/2006 (non accettazione dell'offerta) rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio di difesa del danneggiato, per le ragioni spiegate dalla stessa Suprema Corte nella sentenza 2005/11606 di cui richiamiamo il testo originale: "... ed invero, la critica a tale punto della decisione poggia sul convincimento che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non considera che nulla vieta che il legislatore, per varie ragioni di ordine pubblico, possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, che non sono affatto estranei al processo, ma mirano a delimitarne il thema decidendum in contraddittorio fra le parti (Corte Cost. 20.4.1977 n.63); tuttavia, nel prevedere le eccezioni alla regola generale, il legislatore deve rispettare il fondamentale principio di uguaglianza delle parti e il correlativo diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto; è ciò che accade nel procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale; esso inizia con la spedizione della lettera raccomandata inviata dal danneggiato all'assicuratore dell'auto del presunto danneggiante, al fine di consentire fra le parti una prima verifica delle rispettive pretese e, quindi, di conseguire l'eventuale composizione bonaria della vertenza; non è dubbio che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, composto di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non è di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento delle relative formalità; tale rilievo, evidenziato dalla difesa del controricorrente, vale, però, a far riconoscere le spese stragiudiziali come conseguenza del fatto lesivo, ma non sposta il

tema della decisione, che è quello di stabilire se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato; vale allora considerare che l'intervento di un professionista ... è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia; va, quindi, affermato il principio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n.990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali ...". Le Sezioni Unite, con la nota sentenza dell'11 novembre 2008 n. 26973, bollano le spese stragiudiziali come danno patrimoniale conseguenziale all'illecito: "anche le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale conseguenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.)". Pertanto, la Corte di Cassazione (e la Corte Costituzionale) ha statuito con queste sentenze diversi principi:

1. il principio di uguaglianza (che non può essere sovvertito da una legge che renda estremamente difficile il diritto di difesa - Corte Cost. 1977/63, 1974/214, 1964/47, 1963/113 -);
2. il principio di uguaglianza nasce dalle prime fasi;

3. ¹/₃ le spese legali costituiscono danno patrimoniale accessorio.

Il diritto al rimborso delle spese legali è stato ribadito con ulteriore sentenza 2 febbraio 2006 n. 2275, con la quale la III Sezione della Suprema Corte ha confermato che “... *il danneggiato ha la facoltà di farsi assistere da un legale o da un consulente tecnico di sua fiducia già prima dell'instaurazione della lite e di chiedere la liquidazione di quanto corrisposto al professionista ...*”. La Suprema Corte, nel 2010, emette due importanti principi: contempla¹⁶ il caso in cui non si addivenga ad una composizione bonaria e la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio: “... *se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali*”; abbandona¹⁷, definitivamente, il presupposto della necessità e giustificatezza, ritenendo erronea “*l'applicazione del principio della ripetibilità come voce di danno emergente della spesa di assistenza stragiudiziale secondo il criterio della necessità e giustificatezza, là dove ... dipenda la ripetibilità dalla verifica del risultato positivo dell'attività espletata sull'atteggiamento della controparte (perchè) in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la considerazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato come danno emergente, riconoscibile in sede giudiziale; tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sede stragiudiziale; ciò, implica necessariamente che l'attività di assistenza stragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il suo scopo, quello della consecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa, prima del giudizio*”; La Corte conclude affermando che “*la*

¹⁶ Cass. Civ. Sez. III 27 gennaio 2010 n. 1696.

¹⁷ Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 2010 n. 997.

configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento".

Sulla scorta di tali principi, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese legali:

1. in ipotesi di composizione bonaria (Cass. 11606/2005);
2. in ipotesi di non avvenuta composizione bonaria (Cass. 997/2010);
3. in ipotesi di giudizio (2275/2006).

L'intervento di un legale di fiducia è necessario nella fase stragiudiziale per dirimere divergenze sulla controversia, per la complessità della materia ed i numerosi interventi legislativi, ma soprattutto per garantire nella prima fase la regolarità del contraddittorio, ove la compagnia di assicurazione è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzata e professionalmente attrezzata per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale. Pertanto, l'utente che si reca dall'avvocato ignora all'atto del conferimento dell'incarico se l'offerta arriverà nello *spatium deliberandi* previsto dalla legge e se questa sarà congrua. Sa semplicemente che, per i motivi suddetti, deve rivolgersi da un avvocato che sappia guidarlo nella giungla del risarcimento. Che poi il risarcimento sia giusto e tempestivo, una volta tanto, non se ne può fare una colpa certamente al danneggiato al quale spetta comunque il pagamento delle spese legali, inteso come danno accessorio. La lettera ex art. 145 d. lgs 209/2005 non è altro che un *filtro* a promuovere l'azione giudiziale, è essenziale alla stessa azione. Tuttavia, se tale lettera non viene subito inviata, lo sprovveduto danneggiato che si

rivolgesse solo successivamente dall'avvocato, dovrebbe attendere la decorrenza dello spatium deliberandi dei 30/60/90 giorni prima di citare in giudizio l'impresa, in quanto tutta l'attività messa in atto da questi prima di rivolgersi dall'avvocato non è servita neppure per mettere in mora l'impresa assicuratrice. E questa è una prima anomalia delle regole del gioco: l'attività spiegata dal cittadino avulso dalla tutela del suo legale è attività irrilevante ed inservibile. Infatti, con la denuncia (mera comunicazione del sinistro, giammai richiesta risarcitoria) non decorrono i termini ex art. 9 dPr 16.01.1981 n. 45 perchè l'assicuratore provveda entro 8 giorni a periziare l'auto, non decorrono i termini ex art. 148 dlgs 209/2005, richiedendosi espressamente come presupposto indefettibile per la costituzione in mora la lettera raccomandata (comunicazione del sinistro, ma anche richiesta risarcitoria), ex art. 145 d. lgs 209/2005. Secondo il testo dell'art. 9 dPr 18.07.2006 n. 254¹⁸, detta lettera dovrebbe compilarla l'assicuratore ed inviarsela, ma nella realtà, una simile attività non si verifica. E' quindi evidente che non esista una posizione contrattualmente identica tra danneggiato sprovvisto di avvocato e danneggiato tutelato da un avvocato di fiducia. A quel punto, il danneggiato si recherà dall'avvocato e solo allora i termini cominceranno a decorrere. Ma nel frattempo, il danneggiato è vittima di gravi omissioni del suo assicuratore, come la riparazione dell'auto senza premurarsi di scattare fotografie dei danni, la trascurata decorrenza del termine per sporgere querela, l'omessa opportunità di usufruire di un'auto sostitutiva, gli accertamenti diagnostici non eseguiti probanti le minorazioni fisiche, la perizia medico legale di parte non consigliata dall'assicuratore sebbene tali spese (quelle sì ...) siano espressamente previste dal

¹⁸ "L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fine della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a)".


legislatore come costi da risarcire ...¹⁹. Validi motivi in via esemplificativa e non esaustiva perchè dal legale ci si debba rivolgere nello stesso giorno in cui si è verificato il sinistro. Il legislatore ha inserito vari filtri come ad esempio in materia di lavoro subordinato privato e pubblico, in materia di giustizia sportiva, in materia di diritto societario, contenzioso sulle bollette telefoniche. La moltiplicazione dei filtri rende di estrema attualità il problema della difesa nella fase preliminare per il soggetto economicamente più debole sotto l'aspetto di chi sia il soggetto su chi debbano gravare i costi della difesa. Quindi deve riconoscersi il diritto alla difesa da parte del soggetto più debole del rapporto e la fase stragiudiziale non essendo di agevole applicazione e strettamente connessa con quella giudiziale che rende necessario l'intervento di un difensore anche in questa fase. Non vi è alcuna proporzione tra la forza economica del danneggiato e quella della compagnia di assicurazione. Il danneggiato oltre ad avere l'obbligo dell'onere della prova fin dal procedimento stragiudiziale, deve affrontare i costi per l'acquisizione delle prove documentali e dimostrare le proprie ragioni sia sull'an che sul quantum. Se le finalità dell'attività stragiudiziale è quella di giungere ad un possibile accordo transattivo, necessario per evitare il proliferare dell'azioni giudiziarie, dall'altra è obbligatorio per esperire la stessa azione. Il danneggiato senza l'assistenza di un difensore di fiducia è in grado di comprendere la correttezza del risarcimento dei danni subiti ed i rischi processuali dell'azione che vuole intraprendere? E' doveroso pertanto chiedersi se le compagnie di assicurazione si siano dotate di quei meccanismi e di quelle strutture proprie dell'avvocato, che deve difendere e tutelare prima ancora di salvaguardare i propri

¹⁹ L'art. 9 del dPr 18 luglio 2006 n. 254 prevede che al danneggiato sono comunque dovuti i compensi per le consulenze medico legali per i danni alla persona. Pertanto, se il danneggiato si rivolge al proprio difensore il quale gli fornirà il proprio parere all'atto del ricevimento dell'incarico, gli illustrerà le attività da espletare (art. 40 cod. deont.), gli preparerà la denuncia, la lettera, gli chiederà la documentazione occorrente, consentirà l'ispezione peritale, si adopererà in ogni attività di sollecito, cercherà di definire il sinistro in lunghe code presso gli ispettorati ormai sempre più lontani, di tutta questa attività, secondo il legislatore, il danneggiato non dovrà percepire nulla. Al contrario, se dovesse rivolgersi ad un medico legale per il colpo di frusta (95% dei casi), questi compilerà le due ciclostilate pagine di relazione contenenti dati di anamnesi ed esame obiettivo quasi sempre stereotipati: queste spese, a contrario delle precedenti, vengono risarcite.

interessi di lucro. E' doveroso ancora chiedersi fino a che punto le finalità del legislatore non debbano considerarsi velleitarie ed ipocrite, laddove non hanno previsto nemmeno dei corsi di formazione del personale di cui si avvalgono agenzie, subagenzia ed ispettorati, atteso che queste figure dovrebbero sostituire quella dell'avvocato e, segnatamente, dell'avvocato specialista in infortunistica stradale. A questo punto, è evidente la violazione dell'art. 1223 cc: anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale. Dalla lettura dell'art. 2043 cc²⁰ e dell'art. 1173 cc²¹ e dall'art. 2054 cc, la materia della circolazione stradale viene circoscritta all'ambito dei tre articoli sopra richiamati. L'art. 2056 cc recita: "*il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227 cc*"; attraverso il rinvio agli art. 1223, 1226 e 1227 cc, il codice vigente ha reso comuni i principi del danno da inadempimento dell'obbligazione al danno da fatto illecito così rendendo sostanzialmente omogenea l'intera sfera della responsabilità civile. La sostanziale unitarietà della disciplina della liquidazione del danno, a prescindere dalla sua origine contrattuale o extracontrattuale, rende opportuno segnalare che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha provveduto ad eliminare tutte quelle norme tendenti a limitare la possibilità per il danneggiato di ottenere la *restitutio in integrum*, ossia quella situazione ideale come se non fosse accaduto alcun evento dannoso, riconoscendogli la prerogativa di ottenere un risarcimento sulla sponda degli artt. 1223 e 2043 cc: eventuali limiti posti dalla legge all'ammontare del risarcimento del danno non sono conformi ai precetti costituzionali, quando impediscono un serio ed effettivo ristoro del danno subito.

²⁰ "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

²¹ "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".



sistema di valutazione e determinazione dei danni, siano essi contrattuali o extracontrattuali, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c., è composto dagli art. 1223, 1226 e 1227 c.c. in tema di responsabilità per inadempimento ed hanno in comune la funzione di adeguare il risarcimento al danno effettivamente subito dal danneggiato e porre in capo al responsabile le ripercussioni patrimoniali sfavorevoli che il danneggiato non ha il dovere di subire. Il danneggiato non deve subire ripercussioni patrimoniali, non vi deve essere differenza tra la situazione dannosa e la situazione ideale quale sarebbe stata nell'ipotesi in cui il fatto dannoso non si fosse verificato, sono le ripercussioni immediate e dirette del fatto stesso e rappresentano il limite massimo del risarcimento. Il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita che il mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto illecito, al fine di ristabilire l'equilibrio economico turbato, restituendo al danneggiato la stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se l'inadempimento o l'illecito non si fosse verificato. Ad identico risultato si perviene ponendo l'attenzione al cittadino davanti alla pubblica amministrazione: *“le spese di assistenza legale sostenute dalla parte ben possono essere prese in considerazione come elemento del danno subito in conseguenza di un fatto illecito, e valutate come voce autonoma di danno; in particolare, non essendo prevista la possibilità di condannare l'amministrazione al pagamento delle spese legali in caso di soccombenza in tema di contenzioso tributario, l'unica possibilità di ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l'assistenza legale per il soggetto illegittimamente*



gravato dell'imposta è in sede di azione di risarcimento danni^{22, 23, 24}. Anche in ambito penale, in forza dell'art 18 comma I del d.l 25/03/1997 n. 67, vale identico principio di rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità²⁵. Come si vede, mutuando dalla disciplina amministrativa, tributaria e penalistica, il riconoscimento delle spese legali nei confronti del cittadino, inteso in tutti i suoi aspetti nei quali si possa ritenere in posizione contrattualmente debole nei confronti dell'altra parte, è un principio virtualmente contenuto nell'ordinamento giuridico. Sotto altri punti di vista, il dPr 254/2006 è un regolamento di attuazione di una legge, un regolamento, appunto. Nella gerarchia delle fonti, è norma di rango inferiore rispetto alla

²² Cass. Civ. Sez III 27 gennaio 2003 n. 1191.

²³ Con altro arresto (Cass. Civ. Sez. I 23 luglio 2004 n. 13801), la Suprema Corte è nuovamente intervenuta sul punto stabilendo che "può essere riconosciuto il risarcimento del danno per le spese legali sopportate per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela, non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo. Secondo la disciplina generale in materia di risarcimento del danno e di illecito della p.a., infatti, non può essere aprioristicamente escluso (come avvenuto nella specie, relativa agli esborsi affrontati da un privato per ottenere dal prefetto l'annullamento di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada) che le spese, sempre che costituenti una conseguenza del fatto illecito, secondo le comuni regole dell'accertamento del nesso causale, siano risarcibili a titolo di danno ingiusto. (Nell'affermare il principio la S.C. ha cassato rinviando al giudice del merito perché, valutando gli elementi offerti dalla parte nella fase introduttiva del giudizio, accertasse in concreto la ricorrenza dei requisiti anche soggettivi dell'illecito, non identificabili con la mera illegittimità dell'atto annullato, ma riferibili al comportamento dell'ente, nonché dei suoi funzionari e dipendenti, e qualificato dal dolo o dalla colpa, nonché l'esistenza delle spese allegare e la dipendenza di esse dal fatto illecito secondo i consueti criteri di adeguatezza causale)".

²⁴ Con più recente provvedimento (Cass. Civ. Sez. III 20 gennaio 2010 n. 914), è stato riconosciuto il risarcimento del danno sopportato da un soggetto per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l'atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo.

²⁵ Cass. Civ. Sez. Lav. 16 aprile 2013 n. 9173; Cass. Civ. Sez. Lav. 01 dicembre 2011 n. 25690; TAR Calabria Catanzaro sez. II 10 aprile 2013 n. 401; Consiglio di Stato 09 gennaio 2013 n. 728; Consiglio di Stato sez. II 02 maggio 2012 n. 3097; TAR Piemonte Torino sez. I 23 aprile 2012 n. 492; TAR Lombardia Brescia sez. I 20 gennaio 2012 n. 82.



legge e non può porsi in contrasto con questa. Il contrasto nasce con l'art. 148 comma XI del d. lgsl 209/2005, il quale prevede testualmente: *"l'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa ed ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione"*. Detto articolo disciplina dettagliatamente un fase chiaramente extraprocessuale e prevede testualmente che in presenza dell'eventuale assistenza prestata da un avvocato, è tenuta a richiedere la fattura, dando così per implicitamente scontato il riconoscimento del rimborso delle spese legali. L'art. 9 tuttavia si pone in contrasto anche con l'art. 122 del d. lgsl 209/2005 il quale prevede chiaramente che il contratto di assicurazione riguarda il rischio della responsabilità civile i terzi prevista dall'art. 2054 cc che pone l'obbligo di risarcire i danni provocati dalla circolazione del veicolo. L'applicazione, quindi, dell'art. 9 escluderebbe il risarcimento di determinati danni e segnatamente quello accessorio delle spese legali, senza che la legge ne faccia cenno. Per una seconda volta, il regolamento contiene una norma contraria alle disposizioni di legge, ponendosi così in contrasto con l'art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale che precisa che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Detto regolamento, ovviamente, non può essere sottoposto ad un giudizio di legittimità costituzionale, altrimenti sarebbe stato già bello morto e sepolto. Infatti, ai sensi dell'art. 134 Cost., la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Soggetti a sindacato sono dunque le leggi e gli atti aventi forza di legge. In merito a questi ultimi, sarebbero materialmente esclusi atti amministrativi, sentenze e regolamenti ed a fare chiarezza sul punto ha provveduto la Corte Costituzionale²⁶. Pertanto, questo regolamento, non potendo essere sottoposto ad un

²⁶ "... è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 d.P.R. 26 maggio 1976 n. 411 (dpr della stessa natura a quello per cui si discute, un regolamento appunto), poiché tale decreto non ha natura di



giudizio di legittimità, dovrà essere disapplicato dal Giudice ordinario - che deve ravvisare di volta in volta il contrasto della norma regolamentare (art. 9) con la legge (art. 148) - come se la norma contenuta nel regolamento fosse espunta dall'ordinamento giuridico. L'ultimo argomento incide su una palese discriminazione tra avvocati e medici legali: l'art. 9 del dPr 18 luglio 2006 n. 254 prevede che al danneggiato sono comunque dovuti i compensi per le consulenze medico legali per i danni alla persona. Pertanto, se non abbiamo mai compreso, il danneggiato si rivolge al proprio difensore il quale gli fornirà il proprio parere all'atto del ricevimento dell'incarico, gli illustrerà le attività da espletare (art. 40 cod. deont.), gli preparerà la denuncia, la lettera, gli chiederà la documentazione occorrente, consentirà l'ispezione peritale, si adopererà in ogni attività di sollecito, cercherà di definire il sinistro in lunghe code presso gli ispettorati ormai sempre più lontani. Di tutta questa attività, secondo il legislatore il danneggiato non dovrà percepire nulla. Al contrario, se dovesse rivolgersi ad un medico legale per il colpo di frusta (95% dei casi), questi compilerà le due ciclostilate pagine di relazione contenenti dati di anamnesi ed esame obiettivo quasi sempre stereotipati. Le spese sostenute verso il medico legale, quelle sì che vengono riscaldate. A nulla valga considerare che l'impresa abbia un suo medico legale e se l'avvocato è un inutile doppione dell'assicuratore, lo stesso debba dirsi (moltiplicato per cento per tutte le argomentazioni anzidette) per il medico legale, ma nei confronti di questa categoria non debbono valere gli stessi paletti usati dal legislatore contro la categoria degli avvocati, categoria istituita per curare gli interessi del cittadino, assolutamente incapace di tutelare i propri ...

Quanto alla quantificazione delle spese stragiudiziali, non vi è contestazione in primo grado: la quantificazione della somma, dettagliatamente svolta dal danneggiato, è prova

atto avente forza di legge" (Corte costituzionale 27 febbraio 1980 n. 21).



qualora la controparte non la contesti specificamente²⁷. Si registrano sul punto sentenze di questo ufficio che accolgono la richiesta di condanna al pagamento delle spese legali stragiudiziali²⁸.

3. Vizio di motivazione nella compensazione parziale delle spese di CTU.

La liquidazione al CTU è stata pari ad € 475,00 oltre IVA, ragion per cui, se gli esborsi complessivi liquidati in sentenza sono pari ad € 315,00, la prima spesa è stata riconosciuta solo nella misura del 50%. Il giudice non può pervenire a una compensazione parziale delle spese per consulenza tecnica, in ragione della finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, così che la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. In una totale evenienza – peraltro – il giudice è tenuto a dare compiuta spiegazione di questa scelta che, di per sé, si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie²⁹. In ambito più generale, la compensazione parziale di tale spesa si traduce in un sacrificio economico superiore a quello del legittimo vantaggio conseguito con l'accertamento giudiziale della fondatezza delle sue ragioni, così vanificando l'esercizio dei fondamentali diritti suddetti³⁰. Infatti, in tema di spese processuali, un regolamento che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di

²⁷ Cass. Civ. Sez. III 10 marzo 2011 n. 5690.

²⁸ 611/2014 (Dott. Antonio Pensato); 1142/2014; 1399/2013 Dott. Marcello Maggi; 2740/2013, 1524/11 Dott. Luciano Cavallone.

²⁹ Cass. Civ. Sez. II 3 ottobre 2013 n. 22647.

³⁰ Cass. Civ. Sez. VI 24 aprile 2013 n. 10026.



agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi³¹.



Poiché l'appellante per i suddetti motivi ha diritto di sentire riformare in appello l'ingiusta sentenza del giudice di pace di Taranto, l'Avv. Carmine Lattarulo, suo rappresentante in giudizio

CITA

Oliva Gaetano, residente in Taranto alla via Regina Margherita 43;

Amat spa – legale rappresentante – elettivamente domiciliata in Taranto alla via Giovinnazzi 21 presso lo studio dell'Avv. Carlo Petrone;

Axa ass.ni – legale rappresentante – elettivamente domiciliata in Taranto alla via Cesare Battisti 174 presso lo studio dell'Avv. Vito Fico a comparire davanti al Tribunale di Taranto – giudice istruttore designando – all'udienza che questi terrà nei soliti locali del Palazzo di Giustizia sito in Taranto alla via Marche, il giorno **07 APR. 2015** alle ore 08,30 con la continuazione, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 cpc, con l'avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 cpc, nonché la decadenza del diritto di proporre appello incidentale e che in mancanza di costituzione, si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale così provvedere, in accoglimento del preposto gravame:

³¹ Cass. Civ. Sez. II 10 aprile 2012 n. 5696.



- riformare integralmente la sentenza di primo grado;
- accertare la esclusiva responsabilità dei convenuti Amat spa e Oliva Gaetano nella produzione del sinistro;
 - conseguentemente condannare tutti i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della integrale somma di € 1.800,00 a titolo di risarcimento danni, decurtata della somma di € 900,00, ma solo laddove questa venga, nelle more del giudizio, effettivamente sostenuta dai convenuti, oltre interessi e rivalutazione;
 - condannare solo Axa ass.ni al pagamento in favore dell'attore della somma di € 627,48 a titolo di danno accessorio di spese stragiudiziali;
 - condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali, comprensive di maggiorazioni ed accessori di legge, aumentate di un terzo ex art. 4 comma VIII dm 55/2014, stante la palese fondatezza della domanda, in favore del sottoscritto procuratore antistatario, tanto del primo grado, senza alcuna compensazione parziale, tanto di questo secondo grado.

Richieste istruttorie:

La causa è matura per la decisione.

Si esibisce:

sentenza di primo grado;

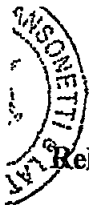
sentenza n. 2249/14 richiamata a pag. 13 penultimo rigo.

fascicolo di parte di primo grado.

Ai sensi del DPR 115/02 il valore della causa è pari ad € 5.200,00.

Taranto 27.08.2014.

Avv. Carmine Lattarulo



Relata di notifica:

copia dell'atto che precede, ad istanza di parte, rappr. e dif. come in atti, io sottoscritto uff. giud. ho notificato a:

Oliva Gaetano, residente in Taranto alla via Regina Margherita 43 mediante consegna a mani di

Amat spa – legale rappresentante – elettivamente domiciliata in Taranto alla via Giovinazzi 21 presso lo studio dell'Avv. Carlo Petrone mediante consegna a mani di

*alla collega di studio
Avv. Gerardo Olivero
17/11/14*

Giovanni Lapenna
Ufficiale Giudiziario B 3
Corte Appello LE S.D. Taranto

Axa ass.ni – legale rappresentante – elettivamente domiciliata in Taranto alla via Cesare Battisti 174 mediante consegna a mani di

335/NS/08

Oggetto: sinistro n. 35/NS/08 Carenza vs Amat appello Tribunale di Taranto

Mittente: "avv.petrone@libero.it" <avv.petrone@libero.it>

Data: 15/04/2015 18.10

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto comunico che all'udienza del 9.4.2015 abbiamo provveduto alla costituzione in giudizio della società, mediante comparsa di costituzione e risposta che allego.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.2016.

Cordiali saluti.

Avv. Claudio Petrone

— Allegati: —

comparsa in appello carenza vs amat.pdf

167 KB

~~335/NS/08~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

7138

del

16 APR. 2015

ADD	Amministratore Delegato	☐
DIR	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAD	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UGA	Relazioni con i Sindacati	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Operativo	☐